

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 18 aprile 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 12/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 2025, n. 52.

**Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio
2022-2024 per il personale delle Forze armate.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 2025, n. 53.

**Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio
2022-2024 per il personale delle Forze di polizia ad ordina-
mento civile e militare.**





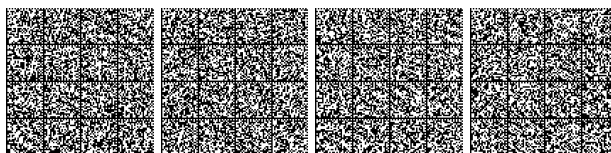
S O M M A R I O

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 2025, n. 52.

<i>Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze armate. (25G00045)</i>	<i>Pag.</i>	<i>1</i>
ALLEGATI	»	15
NOTE.	»	22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 2025, n. 53.

<i>Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. (25G00046)</i>	<i>Pag.</i>	<i>37</i>
ALLEGATI	»	59
NOTE.	»	67





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 marzo 2025, n. 52.

Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio
2022-2024 per il personale delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria) e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), nonché il personale delle Forze armate (Esercito italiano, Marina militare ed Aeronautica militare), con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari e del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica e delle delegazioni sindacali che partecipano alle richiamate procedure negoziali, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile, per le Forze di polizia ad ordinamento militare e per le Forze armate;

Visto il comma 12 dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, che dispone: «La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 29 marzo 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 2024, recante «l'individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative del personale delle Forze armate per il triennio 2022-2024»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate "Triennio 2019-2021"»;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale, relativa al triennio 2022-2024, per il personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 195 del 1995, sottoscritta in data 18 dicembre 2024 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale:

per l'Esercito italiano

SIAMO EI

ASPMI

LRM

USMIA

SAM

per la Marina militare

SINAM

SIM MM

USMIA

per l'Aeronautica militare

AMUS AM

SIAM

SIULM

Visti l'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'articolo 3, decreto-legge n. 145 del 18 ottobre 2023, l'articolo 1, commi 27, 28 e 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che dispongono in ordine al finanziamento dei predetti accordi collettivi;

Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale per le Forze armate è stata sottoscritta da tutte le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari partecipanti alle trattative, ad eccezione di ITAMIL (rappresentativa del personale dell'Esercito italiano) e USAMI (rappresentativa del personale dell'Aeronautica militare), che hanno presentato osservazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 195 del 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2025, con la quale, ai sensi del citato articolo 7, comma 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le predette osservazioni, è stata approvata l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 delle Forze armate;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa;

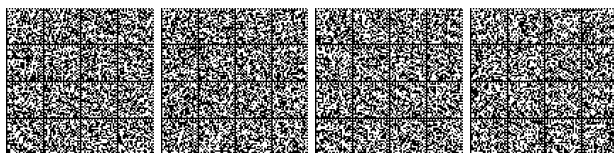
Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, al personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, incluse le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale volontario non in servizio permanente.

2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del



decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

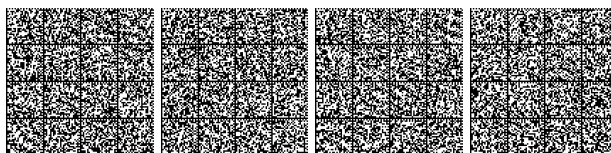
3. Con il termine «APCSM» si intendono le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di cui all'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 2.

Nuovi stipendi

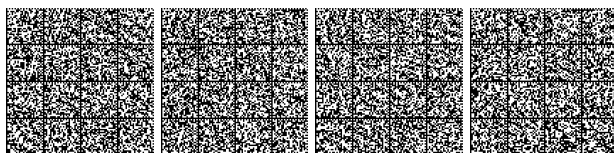
1. A decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 183,6993 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi
		Euro	(12 mensilità) Euro
Capitano	150,50	6,89	27.646,74
Tenente	148,00	6,78	27.187,50
Sottotenente	136,75	6,26	25.120,88
Primo Luogotenente	148,00	6,78	27.187,50
Luogotenente	143,50	6,57	26.360,85
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	140,00	6,41	25.717,90
Primo Maresciallo	137,50	6,30	25.258,65
Maresciallo capo	133,50	6,11	24.523,86
Maresciallo ordinario	131,00	6,00	24.064,61
Maresciallo	124,75	5,71	22.916,49
Sergente Maggiore Aiutante	131,00	6,00	24.064,61
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)	125,75	5,76	23.100,19
Sergente Maggiore Capo	124,25	5,69	22.824,64
Sergente Maggiore	121,50	5,56	22.319,46
Sergente	116,75	5,35	21.446,89
Graduato Aiutante	121,50	5,56	22.319,46
Primo Graduato (con 5 anni nel grado)	117,00	5,36	21.492,82
Primo Graduato	116,50	5,33	21.400,97
Graduato Capo	112,00	5,13	20.574,32
Graduato Scelto	108,50	4,97	19.931,37
Graduato	105,25	4,82	19.334,35



2. A decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 184,0659 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi	Stipendi annui lordi
		mensili lorde	(12 mensilità)
		Euro	Euro
Capitano	150,50	11,49	27.701,92
Tenente	148,00	11,29	27.241,75
Sottotenente	136,75	10,44	25.171,01
Primo Luogotenente	148,00	11,29	27.241,75
Luogotenente	143,50	10,95	26.413,46
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	140,00	10,68	25.769,23
Primo Maresciallo	137,50	10,49	25.309,06
Maresciallo capo	133,50	10,19	24.572,80
Maresciallo ordinario	131,00	10,00	24.112,63
Maresciallo	124,75	9,52	22.962,22
Sergente Maggiore Aiutante	131,00	10,00	24.112,63
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)	125,75	9,60	23.146,29
Sergente Maggiore Capo	124,25	9,48	22.870,19
Sergente Maggiore	121,50	9,27	22.364,01
Sergente	116,75	8,91	21.489,69
Graduato Aiutante	121,50	9,27	22.364,01
Primo Graduato (con 5 anni nel grado)	117,00	8,93	21.535,71
Primo Graduato	116,50	8,89	21.443,68
Graduato Capo	112,00	8,55	20.615,38
Graduato Scelto	108,50	8,28	19.971,15
Graduato	105,25	8,03	19.372,94



3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 195,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi
		Euro	(12 mensilità) Euro
Capitano	150,50	154,89	29.422,75
Tenente	148,00	152,32	28.934,00
Sottotenente	136,75	140,74	26.734,63
Primo Luogotenente	148,00	152,32	28.934,00
Luogotenente	143,50	147,68	28.054,25
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	140,00	144,08	27.370,00
Primo Maresciallo	137,50	141,51	26.881,25
Maresciallo capo	133,50	137,40	26.099,25
Maresciallo ordinario	131,00	134,82	25.610,50
Maresciallo	124,75	128,39	24.388,63
Sergente Maggiore Aiutante	131,00	134,82	25.610,50
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)	125,75	129,42	24.584,13
Sergente Maggiore Capo	124,25	127,87	24.290,88
Sergente Maggiore	121,50	125,05	23.753,25
Sergente	116,75	120,15	22.824,63
Graduato Aiutante	121,50	125,05	23.753,25
Primo Graduato (con 5 anni nel grado)	117,00	120,42	22.873,50
Primo Graduato	116,50	119,90	22.775,75
Graduato Capo	112,00	115,27	21.896,00
Graduato Scelto	108,50	111,67	21.211,75
Graduato	105,25	108,32	20.576,38

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

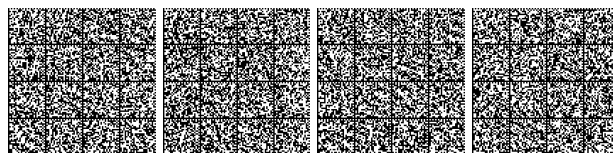
5. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 sono pari all'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6. I valori stipendiali di cui al comma 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementata a decorrere dal 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come



previsto dall'articolo 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Art. 4.

Importo aggiuntivo pensionabile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Gradi ed equiparati	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
	Euro	Euro
Capitano	47,46	412,53
Tenente	47,04	408,91
Sottotenente	45,44	394,97
Primo Luogotenente	49,12	427,00
Luogotenente	48,07	417,86
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	46,44	403,66
Primo Maresciallo	46,44	403,66
Maresciallo capo	45,33	393,99
Maresciallo ordinario	44,51	386,93
Maresciallo	43,75	380,28
Sergente Maggiore Aiutante	45,25	393,34
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)	44,35	385,51
Sergente Maggiore Capo	44,35	385,51
Sergente Maggiore	43,40	377,24
Sergente	42,74	371,50
Graduato Aiutante	43,72	379,99
Primo Graduato (con 5 anni nel grado)	42,97	373,47
Primo Graduato	42,97	373,47
Graduato Capo	42,74	371,50
Graduato Scelto	42,60	370,28
Graduato	42,40	368,54



Art. 5.

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per l'anno 2024, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono ulteriormente incrementate di euro 8.627.289.

2. Per l'anno 2025, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono ulteriormente incrementate di euro 242.826.

3. A decorrere dal 2026, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono ulteriormente incrementate di euro 2.359.443.

4. Al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e successive modificazioni, sono assegnati, ove non destinati ad altre finalità, gli eventuali stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il 2025 per l'incremento delle risorse destinate al finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente delle Forze armate.

5. Gli importi di cui ai commi precedenti non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.

6. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

7. Le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a:

- a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
- b) incentivare l'impiego del personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dai rispettivi vertici;
- c) compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi;
- d) compensare l'impiego in compiti o incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità o disagio;
- e) compensare la presenza qualificata.

8. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa formulata all'esito della procedura di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1 e 2, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le modalità applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.

Il decreto è unico per tutte le Forze armate e non si dà luogo a ripartizione preventiva delle risorse tra Forze armate.

La procedura di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater è unica per tutte le Forze armate e valorizza gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate.»

- b. dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

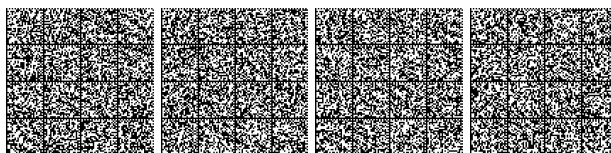
«6-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 6, l'Amministrazione invia alle APCSM firmatarie dell'ultimo accordo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, lo schema di provvedimento, in merito al quale le APCSM formalizzano, entro 20 giorni dalla ricezione, pareri e proposte in ordine ai criteri ivi indicati per la destinazione, l'utilizzazione e le modalità di attribuzione delle risorse.

6-ter. L'Amministrazione adotta il provvedimento di cui al comma 6-bis ove la maggioranza delle APCSM esprime parere favorevole, anche mediante silenzio assenso, sullo schema di provvedimento inviato dall'Amministrazione.

6-quater. Fuori dal caso di cui al comma 6-ter, nei 30 giorni successivi all'acquisizione dei pareri e delle proposte di cui al comma 6-bis, l'Amministrazione e le APCSM svolgono apposite riunioni all'esito delle quali l'Amministrazione trasmette un nuovo schema di provvedimento alle APCSM, che entro 10 giorni dalla ricezione esprimono il proprio parere. Decorso tale termine, se ricorrono le condizioni di cui al comma 6-ter, il provvedimento è adottato. In assenza di parere favorevole della maggioranza delle APCSM, il provvedimento è adottato utilizzando di massima i criteri previsti nel decreto ministeriale riferito all'anno precedente.

6-quinquies. Durante il periodo in cui si svolgono le procedure di cui ai commi 6-bis e 6-quater, l'Amministrazione non adotta provvedimenti al riguardo.

6-sexies. In deroga al comma 6-quater, solo per l'emanazione del decreto riferito all'anno 2024, lo schema di provvedimento proposto dall'Amministrazione è trasmesso al Ministro della Difesa dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, acquisito il parere favorevole della maggioranza delle APCSM.».



Art. 6.

Lavoro straordinario

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a decorrere dal 1° gennaio 2024 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

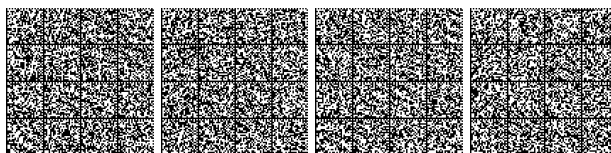
Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2024	Parametro	Lavoro straordinario feriale	Lavoro straordinario festivo o notturno	Lavoro straordinario festivo notturno
Gradi ed equiparati				
Capitano	150,50	17,21	19,47	22,46
Tenente	148,00	16,91	19,13	22,07
Sottotenente	136,75	15,63	17,68	20,40
Primo Luogotenente	148,00	16,91	19,13	22,07
Luogotenente	143,50	16,41	18,56	21,41
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	140,00	16,00	18,10	20,88
Primo Maresciallo	137,50	15,72	17,78	20,51
Maresciallo capo	133,50	15,26	17,26	19,91
Maresciallo ordinario	131,00	14,97	16,93	19,53
Maresciallo	124,75	14,26	16,12	18,60
Sergente Maggiore Aiutante	131,00	14,97	16,93	19,53
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)	125,75	14,38	16,27	18,77
Sergente Maggiore Capo	124,25	14,21	16,07	18,54
Sergente Maggiore	121,50	13,89	15,71	18,12
Sergente	116,75	13,35	15,10	17,42
Graduato Aiutante	121,50	13,89	15,71	18,12
Primo Graduato (con 5 anni nel grado)	117,00	13,38	15,14	17,46
Primo Graduato	116,50	13,32	15,07	17,39
Graduato Capo	112,00	12,80	14,49	16,71
Graduato Scelto	108,50	12,41	14,04	16,20
Graduato	105,25	12,03	13,62	15,71

Art. 7.

Orario di lavoro

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio. Le eventuali ore che non possono essere retribuite nell'ambito dei citati stanziamenti di bilancio devono essere fruite mediante recupero compensativo entro il 31 dicembre dei due anni successivi a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sarà stabilito dall'Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso



il predetto termine del 31 dicembre, le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, a condizione che la pertinente richiesta di recupero compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.».

Art. 8.

Incremento contingente percettori e misura per qualifica cyber

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale militare dell'Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica, in possesso di qualifica cyber ai sensi dell'articolo 13, commi 16 e 17, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, e in servizio presso Enti, Reparti articolazioni di Forza armata e Interforze che svolgono attività di Cyber Sicurezza, l'indennità supplementare mensile è incrementata al 55 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

2. Il contingente di percettori dell'indennità di cui al precedente comma 1 è rideterminato.

Art. 9.

Incremento Indennità operativa equipaggi fissi volo e sperimentatori di volo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di impiego operativo di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, della legge 23 marzo 1983, n. 78, è elevata al 155 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

Art. 10.

Indennità di rischio per operatori subacquei

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di rischio per operatori subacquei di cui all'articolo 3 e alla tabella «C» del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, è rideterminata nei seguenti importi:

Profondità massima raggiunta durante l'immersione (in metri)	Importo (in euro) per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a:			Indennità (in euro) per ogni ora di immersione in saturazione
	Aria	Miscele sintetiche	Ossigeno	
0 - 12	5,00	10,00	30,00	25,00
13 - 25	10,00	15,00	20,00	
26 - 40	20,00	18,00	0,00	
41 - 55	28,00	24,00	0,00	
56 - 80	38,00	30,00	0,00	
81 - 110	0,00	50,00	0,00	
111 - 150	0,00	60,00	0,00	
151 - 200	0,00	0,00	0,00	
oltre 200	0,00	0,00	0,00	

Art. 11.

Indennità notturna per attività addestrativa/operativa

1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, al personale della Marina militare, compreso quello delle Capitanerie di porto, imbarcato su Unità appartenenti al naviglio militare ed impiegato in attività addestrativa o operativa ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, è corrisposta una indennità di turno notturno pari a 12 euro per l'attività lavorativa svolta nell'arco notturno dalle ore 22.00 alle 06.00 del mattino successivo, come risultante dai piani di operazione o dagli ordini di servizio. L'indennità è maturata in ragione di almeno 4 ore di servizio svolte anche in modalità non continuativa nell'arco notturno dalle 22.00 alle 06.00. Non sono utili alla maturazione del compenso le ore eventualmente trascorse in recupero psicofisico. L'indennità è corrisposta per un massimo di dieci turni notturni nel mese ed è cumulabile con il compenso forfettario di impiego.



Art. 12.

Indennità notturna servizi armati e non

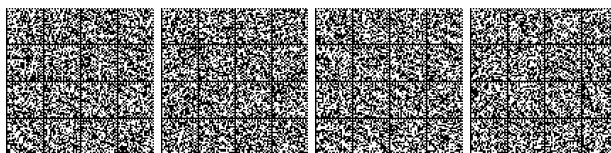
1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, al personale militare che svolge, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, servizi armati e non, per almeno 4 ore anche non continuative, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 22.00 e le ore 6.00 è riconosciuta una indennità di turno notturno pari a euro 18,00. Non sono utili alla maturazione del compenso le ore eventualmente trascorse in recupero psicofisico pur presso installazioni militari o mezzi militari, come risultante dagli ordini di servizio. L'indennità è cumulabile con il compenso forfettario di guardia ma non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario che remuneri il turno notturno ovvero con l'indennità di cui al precedente articolo 11.

Art. 13.

Rivalutazione compenso forfettario di guardia

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure del compenso forfettario di guardia sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

NUOVI IMPORTI COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA		
Gradi ed equiparati	Fascia	Importo
Capitano	III	52
Tenente		
Sottotenente		
Primo Luogotenente		
Luogotenente		
1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)		
1° Maresciallo		
Maresciallo Capo	II	49
Maresciallo Ordinario		
Maresciallo		
Sergente Maggiore Aiutante		
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)		
Sergente Maggiore Capo		
Sergente Maggiore		
Sergente		
Graduato Aiutante	I	46
Primo Graduato (con 5 anni nel grado)		
Primo Graduato		
Graduato Capo		
Graduato Scelto		
Graduato		



Art. 14.

Indennità per il personale specializzato del settore cinofilo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale in possesso di specializzazioni o abilitazioni del settore cinofilo e impiegato nello specifico ambito di competenza in relazione al titolo posseduto è attribuita un'indennità mensile pari a euro 50,00.

Art. 15.

Incremento contingente IEDD CMD

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il contingente di personale in possesso di qualifica di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, è rideterminato.

Art. 16.

Indennità artificieri di Reparto

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale che ha superato con esito favorevole specifici corsi di specializzazione per artificieri presso i centri di eccellenza dell'Esercito Italiano ovvero presso gli Istituti di formazione della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare e impiegato in posizione organica di «artificiere» è corrisposta un'indennità mensile di euro 50,00 per l'effettivo svolgimento delle seguenti attività con l'impiego di ordigni esplosivi:

disinnescamento degli ordigni esplosivi convenzionali impiegati nel corso di esercitazioni a fuoco condotte all'interno degli appositi poligoni/aree addestrative;

brillamento degli ordigni esplosivi residui (attraverso l'impiego di esplosivo).

2. L'indennità non è cumulabile con quella prevista ex articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56.

Art. 17.

Indennità operatore sensori APR

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale in servizio presso il 3° Reggimento Supporto Targeting Bondone, in possesso della qualifica di operatore sensori APR facente parte degli equipaggi operanti nell'ambito di una stazione remota di controllo e comando per l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto di peso superiore a 20 kg di cui all'articolo 246 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è corrisposta una indennità di impiego operativo pari al 170 per cento dell'indennità di impiego operativa di base, come prevista all'articolo 13, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56.

Art. 18.

Indennità soccorritore marittimo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità supplementare mensile di cui all'articolo 13, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, è elevata al 50 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

Art. 19.

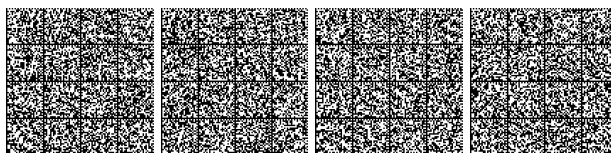
Indennità fighter controller/controllore tattico caccia intercettore

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale abilitato guida caccia (fighter controller/controllore tattico caccia intercettore) imbarcato su unità portaeromobili con compiti di *flight following* e *search and rescue* è corrisposta una indennità supplementare mensile pari al 30 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

Art. 20.

Indennità manutentori aeromobili

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale impiegato presso Enti che svolgono manutenzione ai velivoli e ai loro componenti, o presso le Maintenance Training Organization, che svolga effettivamente attività manutentiva e/o istituzionale, e che sia in possesso della licenza *Military Aircraft Maintenance License* di categoria «B1», «B2» o «C», è corrisposta una indennità mensile nella misura di euro 30,00. L'indennità non è corrisposta agli operatori di bordo e agli specialisti di volo che percepiscono le indennità di aeronavigazione, di volo per equipaggi fissi di volo e per sperimentatori in volo.



Art. 21.

Indennità per Supporto Tattico Operazioni Speciali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale dell'Aeronautica Militare in possesso della qualifica di Supporto Tattico Operazioni Speciali, impiegato in relazione alla qualifica posseduta, è estesa l'indennità supplementare di cui all'articolo 13, comma 19, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56.

Art. 22.

Indennità per il 28° Reggimento Pavia (PSYOPS)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale militare, in servizio presso il 28° Reggimento Pavia è riconosciuta una indennità mensile pari a euro 30,00.

Art. 23.

Indennità personale in servizio presso Stabilimenti militari di pena

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di cui all'articolo 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 è rideterminata come da tabella di seguito:

Nuove misure Indennità di impiego operativo per il personale destinato presso gli Stabilimenti militari di pena	
Capitano	334,99 €
Tenente	331,93 €
Sottotenente	318,49 €
Primo Luogotenente	324,28 €
Luogotenente	324,28 €
Primo Maresciallo	324,28 €
Maresciallo capo	309,67 €
Maresciallo ordinario	300,05 €
Maresciallo	290,64 €
Sergente Maggiore Aiutante	298,66 €
Sergente Maggiore Capo	298,66 €
Sergente Maggiore	281,06 €
Sergente	279,68 €
Graduato Aiutante	251,54 €
Primo Graduato	251,54 €
Graduato Capo	229,03 €
Graduato Scelto	210,13 €
Graduato	196,52 €

Art. 24.

Indennità genio ferrovieri

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale militare dell'Esercito in servizio presso il Reggimento genio ferrovieri, che ricopre la posizione organica di Capo stazione, Manovratore/Deviatore, Capo treno, Macchinista, Comandante di squadra operatori ferroviari, Comandante di squadra ferrovieri/Vice comandante di plotone ferrovieri, Operatore dell'infrastruttura ferroviaria, Comandante di squadra operatore dell'infrastruttura ferroviaria, compete una indennità supplementare mensile pari a euro 35,00.

2. Al comma 4, dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, le parole «sentita la Rappresentanza militare» sono sostituite da:

«sentite le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale per la Forza armata Esercito ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e firmatarie dell'ipotesi unica di accordo sindacale ai sensi dell'articolo 7, comma 3-*quater* del decreto



legislativo 12 maggio 1995, n. 195, secondo le procedure definite dal Regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010».

3. L'indennità di cui al comma 1 è cumulabile con l'indennità di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302.

Art. 25.

Indennità per personale appartenente al Battaglione Mezzi Mobili Campali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale militare dell'Esercito in servizio presso il Battaglione Mezzi Mobili Campali che svolge funzioni logistiche nell'ambito del dispiegamento, della manutenzione areale o a domicilio, di strutture campali complesse utilizzate per permettere la proiezione delle forze in territorio nazionale o all'estero per attività addestrativa o operativa, compete una indennità supplementare mensile pari a euro 25,00.

Art. 26.

Estensione dell'indennità di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56

1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, al personale militare che svolge il servizio di «assistente militare piste da sci» spetta l'indennità di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, nelle misure e con le modalità ivi previste.

Art. 27.

Indennità servizio aviolancistico

1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, l'indennità per servizio aviolancistico di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, è estesa al personale effettivo al Reparto Attività Sportive Paracadutismo dell'Esercito Italiano.

Art. 28.

Ridenominazione Enti/Reparti

1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025 e senza ulteriori oneri, sono modificate le seguenti denominazioni di Ente/Reparto:

all'articolo 13, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, il «41° Reggimento Cordenons» è sostituito dal «41° Reggimento IMINT Cordenons»;

all'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, «COMFORPAT» è sostituito da «COMDINAV QUATTRO- COMFORPAT»;

all'articolo 13, comma 19, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, dopo le

parole: «e il 9° Stormo di Grazzanise», sono inserite le seguenti: «Nonché presso il Reparto Fucilieri dell'Aria di Pisa».

Art. 29.

Licenza e riposo solidale

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Forza Armata di assistere i figli, il coniuge, ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti:

i. la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;

ii. le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937».

b. al comma 2, alla lettera b), le parole «della Rappresentanza Centrale dei militari ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255» sono sostituite dalle seguenti «delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le procedure di cui all'articolo 1479-ter, comma 2, del medesimo decreto legislativo».

c. dopo il comma 3, è inserito il seguente comma: «3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'istituto può essere fruito anche dal personale che ha necessità di assistere il genitore:

a) convivente che, per le particolari condizioni di salute in cui versa, necessita di cure costanti;

b) non convivente, affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.».

Art. 30.

Tutela della genitorialità

1. L'articolo 21, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, è così sostituito:

«d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio convivente;»

dopo la lettera f), è inserita la seguente:

«f-bis) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla legge



5 febbraio 1992, n. 104, dal servizio notturno per l'assistenza dei figli affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio o di struttura convenzionata.».

Art. 31.

Licenza straordinaria per congedo parentale

1. L'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, è così sostituito:

«1. Al personale con figli minori di dodici anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono concessi, alternativamente, a richiesta del militare e comunque per un periodo complessivamente non superiore a quello previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto:

a) la licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di dodici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto;

b) il congedo parentale determinato ai sensi del citato articolo 34, comma 1, primo periodo.»

2. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

«4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono la licenza ordinaria spettante né l'importo della tredicesima mensilità e sono computati per intero nell'anzianità di servizio.».

Art. 32.

Commissione paritetica

1. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per il personale delle Forze armate fra l'Amministrazione e le APCSM firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il decreto relativo all'ultimo triennio contrattuale può essere formulata, da ciascuna delle parti, alla Commissione paritetica di cui al comma 2, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta Commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere non vincolante. La relativa decisione da parte dell'Amministrazione decorre dal giorno in cui è stata formulata la richiesta.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Capo di Stato Maggiore della Difesa costituisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento dell'ultimo accordo sindacale, una commissione paritetica. La Commissione è presieduta da un rappresen-

tante dell'Amministrazione e composta, oltre che dal Presidente, in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un membro designato da ciascuna APCSM firmataria del citato accordo. A tal fine, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del relativo decreto di recepimento, ciascuna delle suddette APCSM comunica allo Stato Maggiore della Difesa il nominativo del proprio dirigente sindacale individuato quale membro della Commissione.

Art. 33.

Criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché la gestione degli enti di assistenza del personale

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa ovvero con più determinazioni dirigenziali delegate dallo stesso, sono istituiti a livello areale non inferiore a quello regionale organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale.

2. I provvedimenti di cui al comma 1, nell'indicare le competenze dei suddetti organi, dovranno prevedere che:

a) la presidenza degli stessi sia attribuita al comandante dell'ente corrispondente con facoltà di delega;

b) venga consentita la partecipazione di rappresentanti di tutte le categorie del personale;

c) due dei componenti siano indicati congiuntamente, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle articolazioni periferiche competenti arealmente delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, scegliendoli, a maggioranza, tra il personale in servizio nell'ambito di competenza dell'ente presso cui è costituito l'organo di verifica;

d) ove le APCSM non indichino i nominativi nel termine previsto, la costituzione e l'operatività degli stessi sono assicurate con i componenti individuati ai sensi delle lettere a) e b).

Art. 34.

Elevazione e aggiornamento culturale

1. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, è così sostituito:

«2. Ai fini di cui al comma 1, le APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 possono avanzare proposte alle Amministrazioni di riferimento secondo le procedure definite dal regolamento di cui all'articolo 1475, comma 2, del Codice dell'Ordinamento Militare.».



Art. 35.

Disposizioni finali

1. Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai provvedimenti di concertazione recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 36.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 1.973.778 per l'anno 2022, euro 2.871.439 per l'anno 2023, euro 315.811.378 per l'anno 2024, euro 316.566.436 per l'anno 2025 e ad euro 319.707.413 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) quanto a complessivi euro 7.716.656 per gli anni 2022, 2023 e 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto a euro 304.209.939 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

c) quanto a euro 8.730.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

d) quanto a euro 2.871.439 annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

e) quanto a euro 304.994.997 per l'anno 2025 e ad euro 305.415.974 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

f) quanto a euro 8.700.000 per l'anno 2025 e ad euro 11.420.000 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

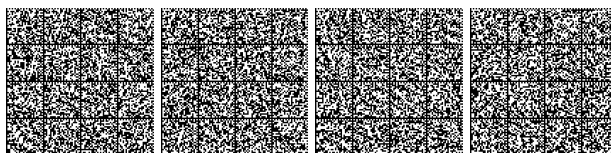
GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 896



ALLEGATO I

Tabella n. 1 - Unità di personale

Gradi ed equiparati	Unità 2022	Unità 2023	Unità 2024	Unità 2025	Unità 2026
Capitano(Cappellano capo)	3.423	3.423	3.433	3.433	3.433
Tenente (Cappellano addetto)	2.193	2.193	2.193	2.193	2.193
Sottotenente	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
Ufficiali inferiori					
Primo Luogotenente	16.662	16.662	16.662	16.662	16.662
Luogotenente	9.571	9.571	9.571	9.571	9.571
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	155	155	155	155	155
Primo Maresciallo	7.716	7.716	7.716	7.716	7.716
Maresciallo Capo	2.848	2.848	2.848	2.848	2.848
Maresciallo Ordinario	5.483	5.483	5.483	5.483	5.483
Maresciallo	3.841	3.841	3.841	3.841	3.841
Ruolo marescialli					
Sergente Maggiore Aiutante	7.161	7.161	7.161	7.161	7.161
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)	358	358	358	358	358
Sergente Maggiore Capo	2.427	2.427	2.427	2.427	2.427
Sergente Maggiore	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410
Sergente	3.126	3.126	3.146	3.166	3.186
Ruolo sergenti					
Graduato Aiutante	10.375	10.375	10.375	10.375	10.375
Primo Graduato (con 5 anni nel grado)	9.245	9.245	9.245	9.245	9.245
Primo Graduato	12.239	12.239	12.239	12.239	12.239
Graduato Capo	13.802	13.802	13.802	13.802	13.802
Graduato Scelto	8.844	8.844	8.844	8.844	8.844
Graduato	4.075	4.225	4.425	4.625	4.725
Ruolo volontari in servizio permanente					
Totale	129.966	130.116	130.346	130.566	130.686

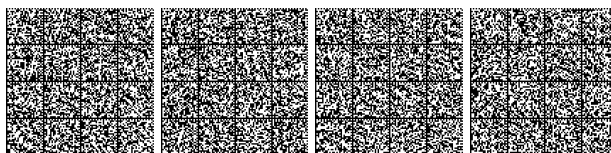


Tabella n. 2 - Stipendi anno 2022							Oneri annui per 13		
Gradi ed equiparati	Unità	Parametri	Stipendio annuo 2021 Punto parametrale 183,15	Stipendio annuo dal 01/04/2022 Punto parametrale 183,6993	Stipendio annuo dal 01/07/2022 Punto parametrale 184,0659	Incrementi mensili dal 1° aprile 2022 *	Incrementi mensili dal 1° luglio 2022 *	Lordo dipendente	Lordo amm.ne
Gradi ed equiparati	Capitano(Cappellano capo)	3.423	27.564,08	27.646,74	27.701,92	6,89	11,49	346.065	491.447
	Tenente (Cappellano addetto)	2.193	27.106,20	27.187,50	27.241,75	6,78	11,29	217.918	309.466
	Sottotenente	1.012	25.045,76	25.120,88	25.171,01	6,26	10,44	92.962	132.016
	Ufficiali inferiori								
	Primo Luogotenente	16.662	27.106,20	27.187,50	27.241,75	6,78	11,29	1.655.703	2.351.264
	Luogotenente	9.571	26.282,03	26.360,85	26.413,46	6,57	10,95	922.262	1.309.704
	Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	155	25.641,00	25.717,90	25.769,23	6,41	10,68	14.568	20.689
	Primo Maresciallo	7.716	25.183,13	25.258,65	25.309,06	6,30	10,49	712.418	1.011.705
	Maresciallo Capo	2.848	24.450,53	24.523,86	24.572,80	6,11	10,19	255.352	362.625
	Maresciallo Ordinario	5.483	23.992,65	24.064,61	24.112,63	6,00	10,00	482.504	685.204
Maresciallo	3.841	22.847,96	22.916,49	22.962,22	5,71	9,52	321.761	456.932	
Ruolo marescialli									
Sergente Maggiore Aiutante	7.161	23.992,65	24.064,61	24.112,63	6,00	10,00	630.168	894.902	
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)	358	23.031,11	23.100,19	23.146,29	5,76	9,60	30.244	42.949	
Sergente Maggiore Capo	2.427	22.756,39	22.824,64	22.870,19	5,69	9,48	202.485	287.548	
Sergente Maggiore	5.410	22.252,73	22.319,46	22.364,01	5,56	9,27	441.294	626.681	
Sergente	3.126	21.382,76	21.446,89	21.489,69	5,35	8,91	245.141	348.125	
Ruolo sergenti									
Graduato Aiutante	10.375	22.252,73	22.319,46	22.364,01	5,56	9,27	846.289	1.201.815	
Primo Graduato (con 5 anni nel grado)	9.245	21.428,55	21.492,82	21.535,71	5,36	8,93	726.565	1.031.794	
Primo Graduato	12.239	21.336,98	21.400,97	21.443,68	5,33	8,89	957.335	1.359.511	
Graduato Capo	13.802	20.512,80	20.574,32	20.615,38	5,13	8,55	1.038.462	1.474.721	
Graduato Scelto	8.844	19.871,78	19.931,37	19.971,15	4,97	8,28	644.462	915.201	
Graduato	4.075	19.276,54	19.334,35	19.372,94	4,82	8,03	287.981	408.962	
Ruolo volontari in servizio permanente									
Totale unità, valori medi annui e mensili e oneri			129.966	23.303,59	23.350,09	5,81	9,68	11.071.939	15.723.260

* I valori mensili di incremento dello stipendio sono pari all'anticipazione contrattuale corrisposta

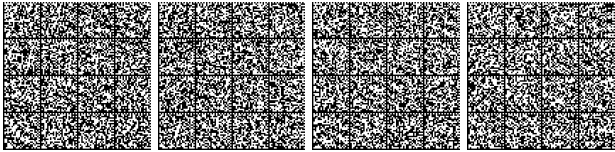


Tabella n. 3 - Stipendi anno 2023

Gradi ed equiparati	Unità	Parametri	Stipendio annuo 2021 Punto parametrico 183,15	Stipendio annuo dal 01/01/2023 Punto parametrico 184,0659	Incrementi mensili dal 1° gennaio 2023 *	Oneri annui per 13	
						Lordo dipendente	Lordo amm.ne
Capitano(Cappellano capo)	3.423	150,50	27.564,08	27.701,92	11,49	511.294	726.088
Tenente (Cappellano addetto)	2.193	148,00	27.106,20	27.241,75	11,29	321.867	457.083
Sottotenente	1.012	136,75	25.045,76	25.171,01	10,44	137.349	195.049
Ufficiali inferiori							
Primo Luogotenente	16.662	148,00	27.106,20	27.241,75	11,29	2.445.482	3.472.829
Luogotenente	9.571	143,50	26.282,03	26.413,46	10,95	1.362.432	1.934.789
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	155	140,00	25.641,00	25.769,23	10,68	21.520	30.561
Primo Maresciallo	7.716	137,50	25.183,13	25.309,06	10,49	1.052.231	1.494.273
Maresciallo Capo	2.848	133,50	24.450,53	24.572,80	10,19	377.275	535.768
Maresciallo Ordinario	5.483	131,00	23.992,65	24.112,63	10,00	712.790	1.012.233
Maresciallo	3.841	124,75	22.847,96	22.962,22	9,52	475.362	675.062
Ruolo marescialli							
Sergente Maggiore Aiutante	7.161	131,00	23.992,65	24.112,63	10,00	930.930	1.322.014
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)	358	125,75	23.031,11	23.146,29	9,60	44.678	63.448
Sergente Maggiore Capo	2.427	124,25	22.756,39	22.870,19	9,48	299.103	424.757
Sergente Maggiore	5.410	121,50	22.252,73	22.364,01	9,27	651.959	925.847
Sergente	3.126	116,75	21.382,76	21.489,69	8,91	362.085	514.196
Ruolo sergenti							
Graduato Aiutante	10.375	121,50	22.252,73	22.364,01	9,27	1.250.291	1.775.539
Primo Graduato (con 5 anni nel grado)	9.245	117,00	21.428,55	21.535,71	8,93	1.073.252	1.524.125
Primo Graduato	12.239	116,50	21.336,98	21.443,68	8,89	1.414.461	2.008.676
Graduato Capo	13.802	112,00	20.512,80	20.615,38	8,55	1.534.092	2.178.564
Graduato Scelto	8.844	108,50	19.871,78	19.971,15	8,28	951.968	1.351.890
Graduato	4.225	105,25	19.276,54	19.372,94	8,03	441.048	626.332
Ruolo volontari in servizio permanente							
Totale unità, valori medi annui e mensili e oneri	130.116			23.345,51	9,68	16.371.469	23.249.123

* I valori mensili di incremento dello stipendio sono pari all'anticipazione contrattuale corrisposta

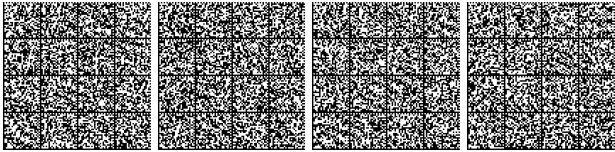


Tabella n. 4 - Stipendi anno 2024

Gradi ed equiparati	Unità	Parametri	Stipendio annuo 2021 Punto parametricale 183,15	Stipendio annuo dal 01/01/2024 Punto parametricale 195,50	Incrementi mensili dal 1° gennaio 2024*	Oneri annui per 13 mensilità	
						Lordo dipendente	Lordo amm.ne
Capitano(Cappellano capo)	3.433	150,50	27.564,08	29.422,75	154,89	6.912.586	9.816.563
Tenente (Cappellano addetto)	2.193	148,00	27.106,20	28.934,00	152,32	4.342.491	6.166.771
Sottotenente	1.012	136,75	25.045,76	26.734,63	140,74	1.851.575	2.629.422
Ufficiali inferiori							
Primo Luogotenente	16.662	148,00	27.106,20	28.934,00	152,32	32.993.426	46.853.964
Luogotenente	9.571	143,50	26.282,03	28.054,25	147,68	18.374.789	26.094.037
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	155	140,00	25.641,00	27.370,00	144,08	290.321	412.285
Primo Maresciallo	7.716	137,50	25.183,13	26.881,25	141,51	14.194.585	20.157.730
Maresciallo Capo	2.848	133,50	24.450,53	26.099,25	137,40	5.087.098	7.224.187
Maresciallo Ordinario	5.483	131,00	23.992,65	25.610,50	134,82	9.609.835	13.646.926
Maresciallo	3.841	124,75	22.847,96	24.388,63	128,39	6.410.898	9.104.116
Ruolo marescialli							
Sergente Maggiore Aiutante	7.161	131,00	23.992,65	25.610,50	134,82	12.550.798	17.823.389
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)	358	125,75	23.031,11	24.584,13	129,42	602.321	855.356
Sergente Maggiore Capo	2.427	124,25	22.756,39	24.290,88	127,87	4.034.426	5.729.289
Sergente Maggiore	5.410	121,50	22.252,73	23.753,25	125,05	8.794.767	12.489.448
Sergente	3.146	116,75	21.382,76	22.824,63	120,15	4.913.895	6.978.222
Ruolo sergenti							
Graduato Aiutante	10.375	121,50	22.252,73	23.753,25	125,05	16.866.119	23.951.575
Primo Graduato (con 5 anni nel grado)	9.245	117,00	21.428,55	22.873,50	120,42	14.472.678	20.552.650
Primo Graduato	12.239	116,50	21.336,98	22.775,75	119,90	19.076.929	27.091.147
Graduato Capo	13.802	112,00	20.512,80	21.896,00	115,27	20.682.435	29.371.126
Graduato Scelto	8.844	108,50	19.871,78	21.211,75	111,67	12.838.923	18.232.555
Graduato	4.425	105,25	19.276,54	20.576,38	108,32	6.231.108	8.848.796
Ruolo volontari in servizio permanente							
Totale unità, valori medi annui e mensili e oneri	130.346			24.789,30	130,50	221.132.002	314.029.556

* I valori mensili di incremento dello stipendio comprendono ed assorbono le misure di anticipazione contrattuale corrisposte ed in corso di corresponsione

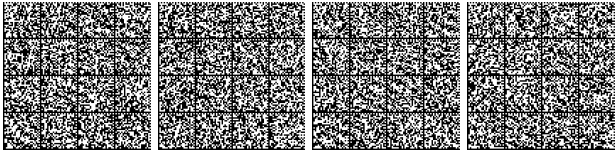
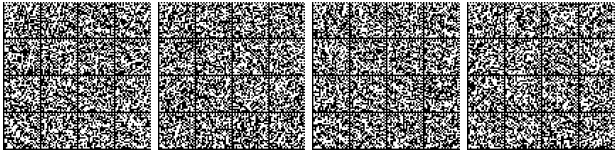


Tabella n. 5 - Importo aggiuntivo pensionabile 2024

Gradi ed equiparati	Importi mensili DPR 56/2022 (euro)	Nuovi importi dal 1° gennaio 2024 (euro)	Incrementi mensili dal 1° gennaio 2024 (euro)	Unità	Oneri lordo dipendente	Oneri lordo amm.ne
Capitano(Cappellano capo)	365,07	412,53	47,46	3.433	2.118.092	2.810.709
Tenente (Cappellano addetto)	361,87	408,91	47,04	2.193	1.341.063	1.779.591
Sottotenente	349,53	394,97	45,44	1.012	597.809	793.292
Ufficiali inferiori						
Primo Luogotenente	377,88	427,00	49,12	16.662	10.639.687	14.118.864
Luogotenente	369,79	417,86	48,07	9.571	5.981.014	7.936.805
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	357,22	403,66	46,44	155	93.577	124.176
Primo Maresciallo	357,22	403,66	46,44	7.716	4.658.304	6.181.569
Maresciallo Capo	348,66	393,99	45,33	2.848	1.678.298	2.227.101
Maresciallo Ordinario	342,42	386,93	44,51	5.483	3.172.628	4.210.078
Maresciallo	336,53	380,28	43,75	3.841	2.184.569	2.898.923
Ruolo marescialli						
Sergente Maggiore Aiutante	348,09	393,34	45,25	7.161	4.212.458	5.589.932
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)	341,16	385,51	44,35	358	206.405	273.899
Sergente Maggiore Capo	341,16	385,51	44,35	2.427	1.399.287	1.856.854
Sergente Maggiore	333,84	377,24	43,40	5.410	3.052.322	4.050.431
Sergente	328,76	371,50	42,74	3.146	1.747.981	2.319.570
Ruolo sergenti						
Graduato Aiutante	336,27	379,99	43,72	10.375	5.896.735	7.824.967
Primo Graduato (con 5 anni nel grado)	330,50	373,47	42,97	9.245	5.164.349	6.853.092
Primo Graduato	330,50	373,47	42,97	12.239	6.836.828	9.072.470
Graduato Capo	328,76	371,50	42,74	13.802	7.668.667	10.176.321
Graduato Scelto	327,68	370,28	42,60	8.844	4.897.807	6.499.390
Graduato	326,14	368,54	42,40	4.425	2.439.060	3.236.633
Ruolo volontari in servizio permanente						
Totale unità				130.346	75.986.939	100.834.668



ALLEGATO 6

Tabella n. 6 - Oneri per aumento della misura oraria di lavoro straordinario dal 1° gennaio 2024															
Qualifiche (PdS e PP)	Misura oraria ordinaria con punto parametrico 195,50	Lavoro straordinario feriale			Lavoro straordinario festivo o notturno			Lavoro straordinario festivo notturno			Ore diurne	Ore notturne	Ore festive notturne	Onere lordo dipendente (euro)	Onere lordo amm.ne (euro)
		nuova misura oraria dal 1° gennaio 2024	misura vigente feriale	differenza oraria	nuova misura oraria notturna o festiva rivalutata	misura vigente festiva o notturna	differenza oraria	nuova misura oraria notturna e festiva rivalutata	misura vigente festiva/notturna	differenza oraria					
Capitano (Cappellano capo)	17,03	17,21	16,11	1,10	19,47	18,22	1,25	22,46	21,02	1,44	480.160	88.017	4.488	644.660	855.464
Tenente (Cappellano addetto)	16,74	16,91	15,85	1,06	19,13	17,93	1,20	22,07	20,69	1,38	214.139	39.245	2.001	276.843	367.370
Sottotenente	15,47	15,63	14,64	0,99	17,68	16,57	1,11	20,40	19,11	1,29	28.500	5.220	266	34.352	45.586
Primo Luogotenente	16,74	16,91	15,85	1,06	19,13	17,93	1,20	22,07	20,69	1,38	1.216.336	222.914	11.363	1.572.494	2.086.699
Luogotenente	16,24	16,41	15,37	1,04	18,56	17,39	1,17	21,41	20,06	1,35	497.983	91.248	4.653	630.944	837.263
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	15,84	16,00	14,99	1,01	18,10	16,96	1,14	20,88	19,56	1,32	73.267	13.425	685	90.208	119.707
Primo Maresciallo	15,56	15,72	14,72	1,00	17,78	16,64	1,14	20,51	19,20	1,31	572.375	104.971	5.351	699.052	927.642
Maresciallo Capo	15,10	15,26	14,30	0,96	17,26	16,18	1,08	19,91	18,66	1,25	214.259	39.258	2.002	250.590	332.533
Maresciallo Ordinario	14,82	14,97	14,02	0,95	16,93	15,86	1,07	19,53	18,30	1,23	366.603	67.186	3.425	424.375	563.145
Maresciallo	14,11	14,26	13,36	0,90	16,12	15,11	1,01	18,60	17,43	1,17	267.847	49.098	2.504	293.581	389.582
Sergente Maggiore Aiutante	14,82	14,97	14,02	0,95	16,93	15,86	1,07	19,53	18,30	1,23	217.418	39.845	2.031	251.679	333.979
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)	14,23	14,38	13,47	0,91	16,27	15,24	1,03	18,77	17,58	1,19	235.389	43.132	2.199	261.247	346.674
Sergente Maggiore Capo	14,06	14,21	13,31	0,90	16,07	15,06	1,01	18,54	17,37	1,17	96.108	17.609	898	105.333	139.777
Sergente Maggiore	13,75	13,89	13,01	0,88	15,71	14,72	0,99	18,12	16,98	1,14	321.076	58.832	3.000	344.211	456.767
Sergente	13,21	13,35	12,50	0,85	15,10	14,14	0,96	17,42	16,31	1,11	203.421	37.281	1.901	210.808	279.742
Graduato Aiutante	13,75	13,89	13,01	0,88	15,71	14,72	0,99	18,12	16,98	1,14	474.749	86.990	4.436	508.956	675.385
Primo Graduato (con 5 anni nel grado)	13,24	13,38	12,53	0,85	15,14	14,17	0,97	17,46	16,35	1,11	556.707	102.057	5.203	577.972	766.968
Primo Graduato	13,18	13,32	12,48	0,84	15,07	14,12	0,95	17,39	16,29	1,10	568.970	104.257	5.316	582.827	773.411
Graduato Capo	12,67	12,80	11,99	0,81	14,49	13,56	0,93	16,71	15,65	1,06	720.123	132.008	6.728	713.199	946.415
Graduato Scelto	12,28	12,41	11,62	0,79	14,04	13,15	0,89	16,20	15,17	1,03	709.531	129.983	6.628	683.041	906.396
Graduato	11,91	12,03	11,28	0,75	13,62	12,76	0,86	15,71	14,72	0,99	438.915	80.440	4.102	402.426	534.019
Totale													9.558.796	12.684.522	

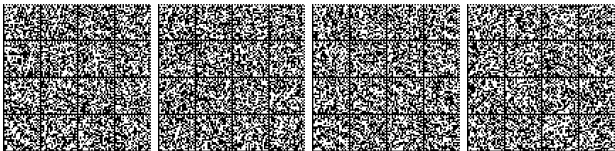
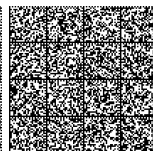
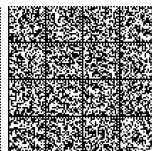
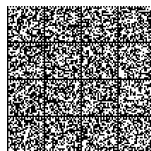
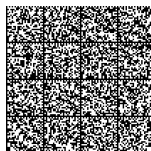


Tabella n. 7 - Oneri netti e lordi

Categorie	Tabella n. 7 - Oneri netti e lordi																					
	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024						Anno 2025						Anno 2026 e seguenti					
	Stipendio	Totale oneri	Stipendio	Totale oneri	Stipendio	Importo aggiuntivo pensionabile	Straordinario	Indennità accessorie	Risorse destinate al Fesl	Totale oneri	Stipendio	Importo aggiuntivo pensionabile	Straordinario	Indennità accessorie	Risorse destinate al Fesl	Totale oneri	Stipendio	Importo aggiuntivo pensionabile	Straordinario	Indennità accessorie	Risorse destinate al Fesl	Totale oneri
mld di euro																						
42,01%																						
Forze armate	15,72	15,72	23,25	23,25	314,03	100,83	12,68	9,63	11,45	448,62	314,47	101,00	12,68	20,90	0,32	449,38	314,72	101,08	12,68	20,90	3,13	452,52
	11,07	11,07	16,37	16,37	221,13	75,99	9,56	7,25	8,63	322,56	221,44	76,11	9,56	15,75	0,24	323,11	221,62	76,17	9,56	15,75	2,36	325,46
Oneri lordo dipendente																						
Risorse complessive lordo amministrazione																						
Risorse complessive lordo dipendente																						

Nota: gli oneri riflessi sulla componente stipendiale includono il 24,20% sulla quota figurativa relativa ai sei scatti stipendiali utili ai fini previdenziali.



N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante: «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995:

«Art. 1 (*Ambito di applicazione*). — 1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili, gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.

Art. 2 (*Provvedimenti*). — 1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia è emanato:

A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo;

B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa, dell'economia e delle

finanze, dell'interno e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'art. 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Le delegazioni delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono composte dai rappresentanti di ciascuna associazione professionale a carattere sindacale tra militari. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui alla presente lettera con rappresentanti appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono rappresentative.

2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale delle Forze armate, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'art. 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Le delegazioni delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono composte dai rappresentanti di ciascuna associazione professionale a carattere sindacale tra militari. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti appartenenti alla Forza armata di cui sono rappresentative.

3.,».

«Art. 7 (*Procedimento*). — 1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro per la pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile ovvero le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ciascuna per i profili riguardanti gli accordi sindacali di competenza possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse.

1-bis. Le procedure di cui all'art. 2 hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualità nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione delle ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene, rispettivamente, alle Forze di polizia ad ordinamento civile, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate.

2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per la pubblica amministrazione, in qualità di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, come individuate dall'art. 2.



3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a*), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.

3-bis. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia a ordinamento militare di cui all'art. 2, comma 1, lettera *B*), si svolgono in riunioni, alle quali partecipano i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai sensi della medesima disposizione e i rappresentanti dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.

3-ter. Le trattative di cui al comma 3-bis si svolgono attraverso due livelli di negoziazione:

a) il primo livello disciplina le materie di cui all'art. 4, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze di polizia a ordinamento militare;

b) il secondo livello disciplina le materie di cui all'art. 4, comma 1, per gli aspetti più caratteristici delle singole Forze di polizia a ordinamento militare, compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività, nei limiti stabiliti dalla negoziazione di primo livello di cui alla lettera *a*) del presente comma.

3-quater. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze armate di cui all'art. 2, comma 2, si svolgono in riunioni, alle quali partecipano i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai sensi della medesima disposizione e i rappresentanti dello Stato maggiore della difesa, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.

3-quinquies. Le trattative di cui al comma 3-quater si svolgono su due livelli:

a) il primo livello disciplina le materie di cui all'art. 5, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze armate;

b) il secondo livello disciplina le materie di cui all'art. 5, comma 1, per gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate, compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività, nei limiti stabiliti dalla negoziazione di primo livello di cui alla lettera *a*) del presente comma.

4. Le organizzazioni sindacali delle Forze di polizia a ordinamento civile ovvero le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate dissenzienti dalle ipotesi di accordo di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri che compongono le rispettive delegazioni di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater sono corredate da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità dei predetti atti, prevedendo, altresì, la possibilità di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari

firmatarie - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. Le ipotesi di accordo sindacale non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.

11. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 4, approva le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater, i cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.

11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sui decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni.

12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi.

13. Nel caso in cui gli accordi di cui al presente decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.»

— Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 29 marzo 2024, recante: «Individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare per il triennio 2022-2024» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 2024.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, recante: «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate - Triennio 2019-2021», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2022.

— Si riporta il testo del comma 609, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 31 dicembre 2021:

«609. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. A valere sui predetti importi si dà luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi, comprensivi



degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'art. 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per l'incremento degli oneri di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 330, legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'art. 3, comma 1, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, e, successivamente, l'art. 1, commi 27 e 28, legge 30 dicembre 2023, n. 213.».

— Si riporta il testo dell'art. 3, decreto-legge del 18 ottobre 2023 n. 145, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2023, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191:

«Art. 3 (*Anticipo rinnovo contratti pubblici*). — 1. Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'art. 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto incremento non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'art. 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'art. 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'art. 23.

3. Le amministrazioni di cui all'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le modalità e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei propri bilanci.

3-bis. All'art. 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi».

3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

— Si riporta il testo dei commi 27, 28 e 347, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2023:

«27. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'art. 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'art. 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'art. 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

28. A valere sulle risorse di cui al comma 27, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui all'art. 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo

incrementale, per l'anno 2024, è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nell'anno 2023, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.».

«347. In relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 32 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 10 gennaio 2025, l'importo annuale di cui al primo periodo è destinato, con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti all'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice dell'ordinamento militare» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2010:

«Art. 1476 (*Principi generali e competenze*). — 1. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'art. 39 della Costituzione, è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo assoluto, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'art. 52 della Costituzione.

2. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi delle disposizioni del presente capo.

3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari, di seguito «APCSM».

4. L'adesione alle APCSM è libera, volontaria e individuale.

5. Non possono aderire alle APCSM coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 29, 32, 40 e 44-bis, il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, i militari di truppa di cui all'art. 627, comma 8, limitatamente agli allievi.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 2 e dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, recante «Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 28 luglio 2003:

«Art. 2 (*Sistema dei parametri stipendiali*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui all'art. 1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nelle tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, con contestuale soppressione dei previgenti livelli stipendiali.

1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 2 di cui al comma 1 è sostituita dalla seguente. I relativi parametri stipendiali, correlati all'anzianità nella qualifica o nel grado, sono attribuiti dopo gli anni di effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o grado ivi indicati e comunque con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017.



TABELLA 2			
(ART. 2, COMMA 1-bis)			
PARAMETRI STIPENDIALI PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE DESTINATARIO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 195			
FORZE ARMATE			PARA METR I
ESERCITO	MARINA	AERONAUTICA	
UFFICIALI	UFFICIALI	UFFICIALI	
CAPITANO	TENENTE DI VASCELLO	CAPITANO	150,50
TENENTE	SOTTOTENENTE DI VASCELLO	TENENTE	148,00
SOTTOTENENTE	GUARDIAMARINA	SOTTOTENENTE	136,75
RUOLO MARESCIALLI	RUOLO MARESCIALLI	RUOLO MARESCIALLI	
PRIMO LUOGOTENENTE	PRIMO LUOGOTENENTE	PRIMO LUOGOTENENTE	148,00
LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	143,50
PRIMO MARESCIALLO CON 8 ANNI NEL GRADO	PRIMO MARESCIALLO CON 8 ANNI NEL GRADO	PRIMO MARESCIALLO CON 8 ANNI NEL GRADO	140,00
PRIMO MARESCIALLO	PRIMO MARESCIALLO	PRIMO MARESCIALLO	137,50
MARESCIALLO CAPO	CAPO 1° CLASSE	MARESCIALLO 1° CLASSE	133,50
MARESCIALLO ORDINARIO	CAPO 2° CLASSE	MARESCIALLO 2° CLASSE	131,00
MARESCIALLO	CAPO 3° CLASSE	MARESCIALLO 3° CLASSE	124,75
RUOLO SERGENTI	RUOLO SERGENTI	RUOLO SERGENTI	
SERGEANTE MAGG. CAPO QUALIFICA SPECIALE	2° CAPO SCELTO QUALIFICA SPECIALE	SERGEANTE MAGG. CAPO QUALIFICA SPECIALE	131,00
SERGEANTE MAGG. CAPO CON 4 ANNI NEL GRADO	2° CAPO SCELTO CON 4 ANNI NEL GRADO	SERGEANTE MAGG. CAPO CON 4 ANNI NEL GRADO	125,75
SERGEANTE MAGG. CAPO	2° CAPO SCELTO	SERGEANTE MAGG. CAPO	124,25
SERGEANTE MAGGIORE	2° CAPO	SERGEANTE MAGGIORE	121,50
SERGEANTE	SERGEANTE	SERGEANTE	116,75
RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE	RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE	RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE	
CAPORAL MAGG. CAPO SCELTO QUALIFICA SPECIALE	SOTTOCAPO DI 1° CL SCELTO QUALIFICA SPECIALE	1° AVIERE CAPO SCELTO QUALIFICA SPECIALE	121,50
CAPORAL MAGG. CAPO SCELTO CON 5 ANNI GRADO	SOTTOCAPO DI 1° CL SCELTO CON 5 ANNI GRADO	1° AVIERE CAPO SCELTO CON 5 ANNI GRADO	117,00
CAPORAL MAGG. CAPO SCELTO	SOTTOCAPO DI 1° CL SCELTO	1° AVIERE CAPO SCELTO	116,50
CAPORAL MAGG. CAPO	SOTTOCAPO DI 1° CL	1° AVIERE CAPO	112,00
CAPORAL MAGG. SCELTO	SOTTOCAPO DI 2° CL	1° AVIERE SCELTO	108,50
1 CAPORAL MAGG.	SOTTOCAPO DI 3° CL	AVIERE CAPO	105,25

1-ter. Ai primi marescialli che conseguono la promozione al grado di luogotenente antecedentemente al 1° ottobre 2017, a decorrere dalla data della promozione e fino al 30 settembre 2017, è attribuito il parametro stipendiale vigente per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente.

1-quater. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017 ai maggiori e ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con un'anzianità di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, inferiore a tredici anni è attribuito il parametro stipendiale 154,00.

2. I parametri correlati all'anzianità nella qualifica o nel grado sono attribuiti dopo otto anni di effettivo servizio nella stessa qualifica o grado.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento stipendiale è determinato dal prodotto tra il valore del punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1 e 2.

4. In sede di prima applicazione del presente decreto il valore del punto di parametro è fissato in euro 149,15 annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al comma 1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti, nonché alle posizioni di provenienza al 1° gennaio 2005, individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle sono altresì indicati gli stipendi annui lordi alla stessa data in applicazione del sistema di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 2.

5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, a decorrere dal biennio 2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di parametro.

Art. 3 (Effetti del sistema dei parametri stipendiali). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennità integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonché gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.

2. Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio di cui al comma 1 non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera l'indennità integrativa speciale in godimento nei livelli retributivi di provenienza negli importi indicati nelle tabelle 6 e 7.

4. Nello stipendio di cui al comma 1 non confluiscono la retribuzione individuale di anzianità maturata al 1° gennaio 2005, l'assegno funzionale e gli emolumenti diversi da quelli indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.



5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli stipendi di cui al comma 1 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e i contributi di riscatto.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di accesso a qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che comporta l'attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento, al personale interessato è attribuito un assegno personale utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, da riassorbire all'atto della promozione alla qualifica o al grado superiore, pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro.

7. La corresponsione degli stipendi, nonché delle anticipazioni stipendiali di cui all'art. 5, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

8. Le disposizioni del presente decreto, ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, non hanno effetto nei confronti del personale già collocato in ausiliaria al 2 gennaio 2005.».

— La legge 29 aprile 1976, n. 177, recante: «Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 7 maggio 1976.

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 16 agosto 1995:

«Art. 2 (*Armonizzazione*). — (*Omissis*).

10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56:

«Art. 1 (*Ambito di applicazione e durata*). — 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, al personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, incluse le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale volontario non in servizio permanente.

2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali».

— Per i riferimenti al comma 609, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti all'art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 920 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

«Art. 920 (*Norme comuni in materia di sospensione dall'impiego*). — 1. Al militare durante la sospensione dall'impiego compete la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà.

2. La sospensione dall'impiego è disposta con decreto ministeriale e può essere applicata anche nei confronti del militare in aspettativa, trasferendolo dalla posizione in cui si trova in quella di sospensione dall'impiego.

3. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la sospensione è disposta con determinazione del Comandante generale.

4. L'ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre un biennio è considerato in soprannumero agli organici ovvero non computato nella consistenza massima del grado di appartenenza per tutto il tempo dell'ulteriore durata della sospensione.

5. La cessazione dal servizio, a qualunque titolo prestato, non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti del militare sospeso.».

— Si riporta il testo dell'art. 172, della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante: «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 12 luglio 1980:

«Art. 172 (*Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico*). — Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.».

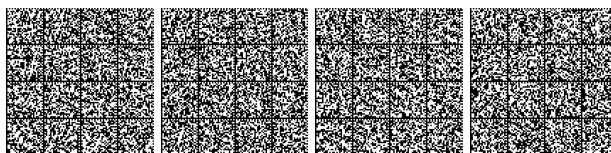
Note all'art. 4:

— Si riporta l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56:

«Art. 4 (*Importo aggiuntivo pensionabile*). — 1. A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'art. 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, come integrate dall'art. 10, comma 7-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:



Gradi ed equiparati	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
	Euro	Euro
Capitano	49,13	365,07
Tenente	48,70	361,87
Sottotenente	47,04	349,53
Primo Luogotenente	50,85	377,88
Luogotenente	49,76	369,79
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	48,07	357,22
Primo Maresciallo	48,07	357,22
Maresciallo capo	46,92	348,66
Maresciallo ordinario	46,08	342,42
Maresciallo	45,29	336,53
Sergente Maggiore Capo qualifica speciale	46,84	348,09
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)	45,91	341,16
Sergente Maggiore Capo	45,91	341,16
Sergente Maggiore	44,93	333,84
Sergente	44,24	328,76
Caporal Maggiore Capo Scelto qualifica speciale	45,25	336,27
Caporal Maggiore Capo Scelto (con 5 anni nel grado)	44,48	330,50
Caporal Maggiore Capo Scelto	44,48	330,50
Caporal Maggiore Capo	44,24	328,76
Caporal Maggiore Scelto	44,10	327,68
Primo Caporal Maggiore	43,89	326,14



Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, recante: «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2007, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5 (*Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali*). — 1. Sono finalizzate al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali di ogni Forza armata e dell'area interforze, nell'ambito delle rispettive quote di competenza definite con determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa, le risorse derivanti da:

a) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e limiti previsti dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

b) specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza dei servizi;

c) una corrispondente riduzione dal 10 per cento al 20 per cento per il 2008 e dal 10 per cento al 25 per cento per il 2009 e, per gli anni successivi, una misura che, compatibilmente con l'attività operativa/addestrativa e salvo comprovate esigenze di impiego, non può essere inferiore al 20 per cento, individuata con apposita determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa, dei fondi previsti dal comma 9, dell'art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163;

d) provvedimenti che dispongono stanziamenti in relazione a quanto previsto dall'art. 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente alla quota destinata alle finalità di cui al presente comma.

2. Alle risorse di cui al comma 1 si aggiunge: a) per l'anno 2007 l'importo di euro 7.979.000,00; b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008 l'importo di euro 16.358.000,00.

3. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

5. Le risorse indicate ai commi 1 e 2 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a: a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; b) incentivare l'impegno del personale nelle attività di funzionamento individuate dai rispettivi vertici; c) compensare l'incentivazione della produttività collettiva al fine del miglioramento dei servizi.

6. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa formulata all'esito della procedura di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1 e 2, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le modalità applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo. Il decreto è unico per tutte le Forze armate e non si dà luogo a ripartizione preventiva delle risorse tra Forze armate. La procedura di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater è unica per tutte le Forze armate e valorizza gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate.

6-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 6, l'Amministrazione invia alle APCSM firmatarie dell'ultimo accordo di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, lo schema di provvedimento, in merito al quale le APCSM formalizzano, entro 20 giorni dalla ricezione, pareri e proposte in ordine ai criteri ivi indicati per la destinazione, l'utilizzazione e le modalità di attribuzione delle risorse.

6-ter. L'Amministrazione adotta il provvedimento di cui al comma 6-bis ove la maggioranza delle APCSM esprime parere favorevole, anche mediante silenzio assenso, sullo schema di provvedimento inviato dall'Amministrazione.

6-quater. Fuori dal caso di cui al comma 6-ter, nei trenta giorni successivi all'acquisizione dei pareri e delle proposte di cui al comma 6-bis, l'Amministrazione e le APCSM svolgono apposite riunioni all'esito delle quali l'Amministrazione trasmette un nuovo schema di provvedimento alle APCSM, che entro 10 giorni dalla ricezione esprimono il proprio parere. Decorso tale termine, se ricorrono le condizioni di cui al comma 6-ter, il provvedimento è adottato. In assenza di parere favorevole della maggioranza delle APCSM, il provvedimento è adottato utilizzando di massima i criteri previsti nel decreto ministeriale riferito all'anno precedente.

6-quinquies. Durante il periodo in cui si svolgono le procedure di cui ai commi 6-bis e 6-quater, l'Amministrazione non adotta provvedimenti al riguardo.

6-sexies. In deroga al comma 6-quater, solo per l'emanazione del decreto riferito all'anno 2024, lo schema di provvedimento proposto dall'Amministrazione è trasmesso al Ministro della Difesa dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, acquisito il parere favorevole della maggioranza delle APCSM.

7. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.

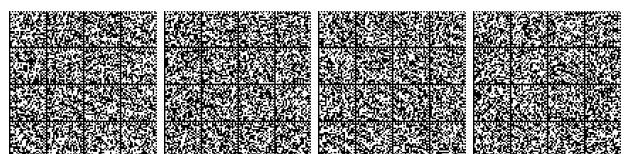
8. Il termine per l'espressione del parere di cui al comma 3 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 255, è rideterminato in trenta giorni.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 163, recante «Recepimento dello schema diconcertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 31 luglio 2002:

Art. 4 (*Effetti dei nuovi stipendi*). — (*Omissis*).

4. Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 3 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è soppresso l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:



Livello		Feriale	Festiva o notturna	Notturna festiva
livello V	Euro _____	9,65	10,91	12,59
livello VI	Euro _____	10,26	11,60	13,39
livello VI -bis	Euro _____	10,74	12,14	14,00
livello VII	Euro _____	11,21	12,67	14,62
livello VII -bis	Euro _____	11,71	13,24	15,27
livello VIII	Euro _____	12,27	13,87	16,01
livello IX	Euro _____	13,48	15,24	17,58

”.



— Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56:

«Art. 8 (*Lavoro straordinario*). — 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40 sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2021		Feriale	Notturno o festivo	Notturno festivo
Gradi ed equiparati	Parametri	Euro	Euro	Euro
Capitano	150,50	16,11	18,22	21,02
Tenente	148,00	15,85	17,93	20,69
Sottotenente	136,75	14,64	16,57	19,11
Primo Luogotenente	148,00	15,85	17,93	20,69
Luogotenente	143,50	15,37	17,39	20,06
Primo maresciallo (con 8 anni nel grado)	140,00	14,99	16,96	19,56
Primo maresciallo	137,50	14,72	16,64	19,20
Maresciallo capo	133,50	14,30	16,18	18,66
Maresciallo ordinario	131,00	14,02	15,86	18,30
Maresciallo	124,75	13,36	15,11	17,43
Sergente maggiore capo “qualifica speciale”	131,00	14,02	15,86	18,30
Sergente maggiore capo (con 4 anni nel grado)	125,75	13,47	15,24	17,58
Sergente maggiore capo	124,25	13,31	15,06	17,37
Sergente maggiore	121,50	13,01	14,72	16,98
Sergente	116,75	12,50	14,14	16,31
Caporal maggiore capo scelto “qualifica speciale”	121,50	13,01	14,72	16,98
Caporal maggiore capo scelto (con 5 anni nel grado)	117,00	12,53	14,17	16,35
Caporal maggiore capo scelto	116,50	12,48	14,12	16,29
Caporal maggiore capo	112,00	11,99	13,56	15,65
Caporal maggiore scelto	108,50	11,62	13,15	15,17
1° Caporal maggiore	105,25	11,28	12,76	14,72

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 13 decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, recante “Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio normativo ed economico 2016-2018»” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2018, come modificato dal presente decreto:

«Art. 13 (*Orario di lavoro*). — 1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, le licenze ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi compensativi.

3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Qualora i viaggi per il raggiungimento della sede di svolgimento del servizio o per il rientro in sede si svolgano in giornata festiva, il personale ha diritto al recupero dell'intera giornata festiva indipendentemente dalla durata e dalla tipologia della prestazione lavorativa. Il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24.00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.



4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità spettante ai sensi dell'art. 14, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è ridefinita in euro 8,00.

5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

6. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non è monetizzabile.

7. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio. Le eventuali ore che non possono essere retribuite nell'ambito dei citati stanziamenti di bilancio devono essere fruite mediante recupero compensativo entro il 31 dicembre dei due anni successivi a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sarà stabilito dall'Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre, le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, a condizione che la pertinente richiesta di recupero compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.

8. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per la fruizione dei recuperi di cui al comma 7 per il personale successivamente inviato in missione all'estero è di un anno dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.»

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 13, commi 16 e 17, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56:

«Art. 13 (Indennità di impiego operativo ai sensi della legge 23 marzo 1983, n. 78 e altre indennità). — (Omissis).

16. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare dell'Esercito, in possesso di qualifica cyber e in servizio presso il Reparto Sicurezza Cibernetica, il Comando C4 Esercito, nelle unità *Computer Incident Response Team* dei Battaglioni Trasmissioni, nei Nuclei *Cyber Security* dei Reggimenti Trasmissioni e il VI Reparto dello Stato Maggiore Esercito, è corrisposta una indennità supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

17. L'indennità di cui al comma 16 è corrisposta, altresì, con la stessa decorrenza:

a) al personale militare della Marina e delle Capitanerie di Porto in possesso di qualifica cyber e in servizio rispettivamente presso la Sezione *Cyber Defence* dello Stato Maggiore della Marina, il Comando C4S e i Centri Telecomunicazioni ed Informatica della Marina militare e presso il Reparto VII del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera;

b) al personale militare dell'Aeronautica militare in possesso di qualifica cyber e in servizio presso il Reparto Sistemi Informativi Automatizzati, il Reparto Gestione ed Innovazione Sistemi Comando e Controllo, il Reparto Supporto Tecnico Operativo Guerra Elettronica e la terza Divisione del Comando Logistico di Roma;

c) al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di qualifica cyber nel settore della cyber sicurezza e in servizio presso il VI Reparto dello Stato Maggiore Difesa, il Reparto *Cyber Operations*, il Reparto Sicurezza e *Cyber Defence* e il Reparto C4 del Comando per le operazioni in rete e presso l'Ufficio *Cyber Intelligence* del Centro *Intelligence* interforze.

(Omissis).».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 23 marzo 1983, n. 78, recante: «Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 28 marzo 1983:

«Art. 6 (Indennità di volo). — Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l'indennità mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna I dell'annessa tabella III.

Ai graduati di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l'indennità mensile di volo nella misura di lire 140.000 e di lire 70.000, cumulabili con l'indennità per il servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuità, effettive mansioni di sperimentatore in volo spetta l'indennità mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 2 dell'annessa tabella III.

Resta ferma nelle misure spettanti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e con le stesse modalità di corresponsione l'indennità mensile di volo dovuta agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e militari di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina che effettuano servizi di volo diversi da quelli indicati ai commi precedenti.».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 3 e della Tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 16 maggio 1975:

«Art. 3 (Operatori subacquei). — Agli operatori subacquei, che rientrano tra il personale di cui al comma primo dell'art. 1 del presente regolamento, spetta una indennità di rischio nelle misure e con le modalità di cui all'unità tabella C.

Per operatori subacquei si intendono i dipendenti dello Stato di cui al primo comma che, avendo frequentato corsi subacquei presso le apposite scuole e conseguito i relativi brevetti, siano stati abilitati dall'amministrazione di appartenenza all'impiego delle apparecchiature di immersione.

Le apparecchiature di immersione il cui impiego dà titolo alla corresponsione delle indennità di cui al primo comma sono le seguenti:

a) ad aria compressa (colonna n. 2 della tabella C): scafandro normale; autorespiratore ad aria; camera di decompressione a bardo, a terra e subacquea, campane di salvataggio;

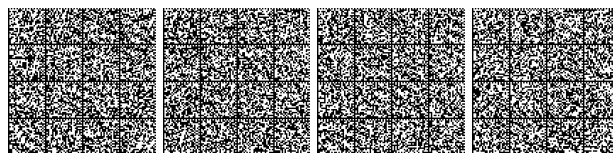
b) a miscele sintetiche (colonna n. 3 della tabella C): autorespirature o respiratore a miscela; impianti iperbarici a terra; impianti per immersioni profonde di bordo, sia di superficie che subacquei; scafandri rigidi articolati; torrette batiscope;

c) ad ossigeno (colonna n. 4 della tabella C): autorespiratori ad ossigeno a circuito chiuso.

Gli assistenti sanitari che operano all'interno di camere di decompressione o di impianti iperbarici a terra hanno titolo allo stesso trattamento previsto per gli operatori subacquei in identiche condizioni di impiego.

L'indennità di cui al presente articolo non è cumulabile con le altre analoghe indennità previste dal presente regolamento.

Nei casi di infortunio o di infermità dipendenti da causa di servizio inerente all'attività di immersione, l'indennità è dovuta, nei giorni di assenza dal servizio, in misura corrispondente alla media, ragguagliata a mese, delle indennità orarie percepite nel semestre precedente.».



«Tabella C

Indennità di rischio per operatori subacquei

Profondità raggiunta durante l'immersione (in metri)	Indennità (in lire) per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a:			Indennità (in lire) per ogni ora di immersione in saturazione
	Aria	Miscele sintetiche	Ossigeno	
1	2	3	4	5
Ø-12	1.200	1.600	2.400	600
13-25	1.600	2.400	3.400	800
26-40	2.000	3.400	-	1.000
41-55	3.000	4.400	-	1.200
56-80	5.000	6.000	-	1.400
81-110	6.000	7.000	-	1.600
111-150	-	8.000	-	2.000
151-200	-	9.000	-	2.500
oltre 200	-	10.000	-	3.000

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163:

«Art. 9 (*Compensi forfettari di guardia e di impiego*). — 1. Per l'anno 2002 il compenso per alta valenza operativa continua ad essere corrisposto secondo le modalità di cui all'art. 8 del secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato dall'art. 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001, e all'art. 29, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

2. Le risorse destinate al compenso di cui al comma 1 sono integrate dalla quota di pertinenza dello stanziamento di cui all'art. 16 della legge finanziaria 2002. In relazione alle predette risorse il periodo di fruizione può essere elevato fino ad un massimo di centoventi giorni.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 al personale impiegato nei servizi armati e non di durata pari o superiori alle 24 ore, che per imprescindibili esigenze funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non possa fruire dei recuperi compensativi di cui all'art. 11 comma 2, è corrisposto un compenso forfettario di guardia nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 2 per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero.

4. Il compenso di cui al comma 3 è corrisposto in aggiunta alla giornata lavorativa di riposo psicofisico e al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora il servizio sia stato effettuato nelle predette giornate.

5. Per servizi armati e non si intendono i servizi presidiari, di caserma e di guardia nonché tutte quelle attività che esulano comunque dalle normali attribuzioni derivanti dal proprio incarico, che per l'espletamento non richiedono specifiche professionalità da parte del personale e comunque è assicurato al personale, in via prioritaria, quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2003 in attuazione all'art. 3 della legge 29 marzo 2001, n. 86, è istituito il compenso forfettario d'impiego nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 3 da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro.

7. Il compenso di cui al comma 6 è corrisposto al personale impegnato in esercitazioni od in operazioni militari, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione.

8. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 7 sono determinate nell'ambito delle rispettive competenze dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata, informandone il Capo di Stato Maggiore della Difesa.



9. Agli oneri derivanti dall'attribuzione dei compensi di cui ai commi 3 e 6 si fa fronte utilizzando le risorse di cui ai commi 1 e 2, che annualmente sono ripartite con decretazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa.

10. Dal 1° gennaio 2003 è abrogato l'art. 8 del secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato dall'art. 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001 ed è disapplicato l'art. 29, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.».

Note all'art. 12:

— Per i riferimenti all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 si vedano le note all'art. 11.

Note all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56:

«Art. 17 (*Indennità mensile artificieri*). — 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso della qualifica di operatore *improvised explosive device disposal* (IEDD), *conventional munitions disposal* (CMD) o *explosive ordnance disposal* (EOD) ed effettivamente impiegato in posizione organica per la quale è richiesta una di dette qualifiche, è attribuita un'indennità mensile pari a euro 100,00.

2. L'indennità di cui al comma 1, compete altresì al personale in possesso delle predette qualifiche e in servizio, in qualità di istruttore, presso il Centro di Eccellenza *Counter IED*.

3. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con le indennità di cui all'art. 13, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente decreto.».

Note all'art. 16:

— Per i riferimenti all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, si vedano le note all'art. 16.

Note all'art. 17:

— Si riporta il testo dell'art. 246 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66:

«Art. 246 (*Nozione*). — 1. Ai fini della presente sezione, per aeromobile a pilotaggio remoto, di seguito denominato «APR», si intende un mezzo aereo pilotato da un equipaggio che opera da una stazione remota di comando e controllo.».

— Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56:

«Art. 13 (*Indennità di impiego operativo ai sensi della legge 23 marzo 1983, n. 78 e altre indennità*). — 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennità mensile di impiego operativo di cui all'art. 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, è elevata al 140 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

2. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennità mensile di impiego operativo di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, è elevata al 140 per cento.

3. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei, nonché presso centri e nuclei aero-soccorritori, l'indennità di cui all'art. 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 è rideterminata nella misura del 190 per cento della indennità d'impiego operativo di base, stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare.

4. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso dei brevetti di «acquisitore obiettivi» o di «ranger» rispettivamente in servizio presso il 185° reggimento paracadutisti Ricognizione ed Acquisizione Obiettivi ed il 4° reggimento alpini paracadutisti, ovvero in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali, compete un'indennità supplementare mensile nella misura del 170 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

5. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso del brevetto militare di incursore o di «acquisitore obiettivi» o di «ranger» ed in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali, individuati con apposite determinazioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa, oltre all'indennità supplementare mensile di cui all'art. 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e di cui all'art. 9, comma 6, del decreto del

Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, nelle misure rideterminate ai commi 3 e 4, compete un'indennità supplementare mensile per operatore di Forze Speciali nella misura mensile di euro 120,00.

6. Il personale militare in possesso del brevetto di incursore o di «acquisitore obiettivi» o di «ranger», mantiene il trattamento di cui all'art. 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e di cui all'art. 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, nelle misure rideterminate ai commi 3 e 4, anche se impiegato, per finalità ed in operazioni/esercitazioni che richiedano l'espletamento delle attività tipiche delle Forze Speciali, presso altri comandi ed unità operative delle Forze armate nonché presso altre amministrazioni.

7. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di abilitazione anfibia e in servizio presso unità con capacità anfibia o unità da sbarco o anfibia, compete una indennità supplementare mensile nella misura del 70 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

8. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di qualifica anfibia alfa, propedeutica alla successiva abilitazione e in servizio presso unità con capacità anfibia o unità da sbarco o anfibia, compete una indennità supplementare mensile nella misura del 40 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

9. Al personale militare non in possesso di abilitazione anfibia e in servizio presso unità con capacità anfibia o unità da sbarco o anfibia, compete, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, un'indennità supplementare giornaliera nella misura mensile del 60 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

10. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in servizio presso il 32° Stormo, il 41° Reggimento *IMINT Cordenons*, i Gruppi di Volo, i Reparti e i Servizi con sede nelle stazioni di Luni, Catania e Grottaglie, in possesso della qualifica di operatore sensori APR, facenti parte degli equipaggi operanti nell'ambito di una stazione remota di controllo e comando per l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto, di peso superiore ai venti chilogrammi, di cui all'art. 246 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'indennità mensile di impiego operativo di cui all'art. 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, è elevata al 170 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

11. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure percentuali di cui alla tabella IV allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, sono stabilite rispettivamente nel 155, 170 e 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

12. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare qualificato soccorritore marittimo e imbarcato sulle unità navali iscritte nel quadro del naviglio militare per assolvere i compiti di soccorritore marittimo, è corrisposta una indennità supplementare mensile in misura pari al 20 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

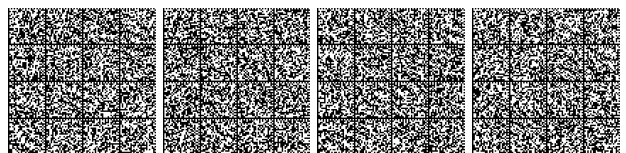
13. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare abilitato aero-controllore e imbarcato sulle unità navali iscritte nel quadro del naviglio militare, per assolvere i compiti di controllore aeromobili, compete un'indennità supplementare mensile, con riferimento alle indennità di impiego operativo di base, nelle seguenti misure percentuali, in relazione al livello di abilitazione posseduto:

- a) alfa, 70 per cento;
- b) bravo, 50 per cento;
- c) charlie, 30 per cento;
- d) delta, 20 per cento.

14. L'indennità supplementare mensile di cui al comma 13, nella misura percentuale riferita al livello alfa, è altresì corrisposta, al personale militare abilitato controllore del traffico aereo e imbarcato sulle unità portaeromobili, per assolvere i compiti di controllore del traffico aereo.

15. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennità giornaliera prevista per il personale militare delle Forze Armate impiegato in turni continuativi, di cui all'art. 4, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, come incrementata con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, è rideterminata in euro 4,10.

16. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare dell'Esercito, in possesso di qualifica cyber e in servizio presso il Reparto Sicurezza Cibernetica, il Comando C4 Esercito, nelle unità *Computer Incident Response Team* dei Battaglioni Trasmissioni, nei Nuclei *Cyber Security* dei Reggimenti Trasmissioni e il VI Reparto



dello Stato Maggiore Esercito, è corrisposta una indennità supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

17. L'indennità di cui al comma 16 è corrisposta, altresì, con la stessa decorrenza:

a) al personale militare della Marina e delle Capitanerie di Porto in possesso di qualifica *cyber* e in servizio rispettivamente presso la Sezione *Cyber Defence* dello Stato Maggiore della Marina, il Comando C4S e i Centri Telecomunicazioni ed Informatica della Marina militare e presso il Reparto VII del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera;

b) al personale militare dell'Aeronautica militare in possesso di qualifica *cyber* e in servizio presso il Reparto Sistemi Informativi Automatizzati, il Reparto Gestione ed Innovazione Sistemi Comando e Controllo, il Reparto Supporto Tecnico Operativo Guerra Elettronica e la terza Divisione del Comando Logistico di Roma;

c) al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di qualifica *cyber* nel settore della *cyber* sicurezza e in servizio presso il VI Reparto dello Stato Maggiore Difesa, il Reparto *Cyber Operations*, il Reparto Sicurezza e *Cyber Defence* e il Reparto C4 del Comando per le operazioni in rete e presso l'Ufficio *Cyber Intelligence* del Centro *Intelligence* interforze.

18. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di abilitazione avanzata aeromobile e in servizio presso il 66° reggimento fanteria aeromobile Trieste, è corrisposta una indennità supplementare mensile in misura pari al 20 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

19. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso della qualifica di fuciliere dell'aria e in servizio presso il 16° Stormo di Martina Franca e il 9° Stormo di Grazzanise *nonché presso il Reparto Fucilieri dell'Aria di Pisa*, è corrisposta una indennità supplementare mensile in misura pari al 20 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

20. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 al personale militare in servizio presso le unità dei bersaglieri, l'indennità mensile di impiego operativo di cui all'art. 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, è elevata al 160 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

21. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare, limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori dall'ordinaria sede di servizio, per la durata di almeno 4 ore, comprese le attività formative, spetta l'indennità supplementare di marcia, di cui all'art. 8, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, nella misura mensile del 280 per cento dell'indennità d'impiego operativo di base.

22. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare imbarcato su navi militari in armamento e in allestimento è corrisposta nei giorni di navigazione, purché di durata non inferiore alle 4 ore continuative, l'indennità supplementare di fuori sede, di cui all'art. 10, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 78, nella misura mensile del 280 per cento dell'indennità di impiego operativo di base. Tale indennità è corrisposta altresì nei giorni di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di assegnazione.

23. L'indennità supplementare giornaliera di cui al comma 22 viene corrisposta anche al personale che raggiunge l'Unità Navale in posizione di fuori sede.

24. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, agli Ufficiali dell'Aeronautica militare in possesso della qualifica di Meteorologia Aeronautica e ai Sottufficiali dell'Aeronautica militare in possesso della qualifica di Meteorologia, effettivamente impiegati, in relazione alle qualifiche possedute, in posizioni organiche del Comparto Meteorologico dell'Aeronautica militare e che svolgono attività operative legate alla specifica qualifica, è corrisposta una indennità supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.»

Note all'art. 18:

— Per i riferimenti all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56 si vedano le note all'art. 17.

Note all'art. 21:

— Per i riferimenti all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, si vedano le note all'art. 17.

Note all'art. 23:

— Si riporta il testo dell'art. 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009 n. 52 recante: «Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 25 maggio 2009:

Art. 9 (*Indennità di impiego operativo ed altre indennità*). — (*Omissis*).

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per il solo personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena, l'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e successive integrazioni, non si applica. A decorrere dalla medesima data, allo stesso personale compete, per tredici mensilità, un'indennità di impiego operativo aggiuntiva a quelle in godimento pari agli importi mensili indicati nella tabella 3 allegata al presente decreto.

(*Omissis*).».

Note all'art. 24:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, recante: «Recepimento dello schema di provvedimento per le Forze armate relativo al biennio economico 2004-2005», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 2004, come modificato dal presente decreto:

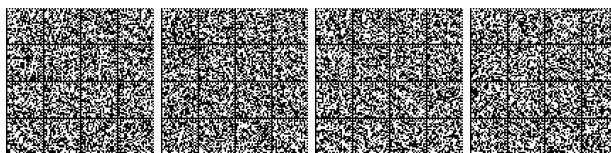
«Art. 5 (*Indennità operative ed altre indennità*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 l'indennità di impiego operativo di base, prevista per i gradi di sergente, sergente maggiore e sergente maggiore + 15 dalla tabella 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, è rideterminata, rispettivamente, in euro 160,00 mensili lordi, in euro 180,76 mensili lordi e in euro 237,57 mensili lordi.

2. In attesa della revisione dell'istituto di cui all'art. 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, a decorrere dal 1° gennaio 2004, per le relative finalità è autorizzata la maggiore spesa di euro 945.000 annui, ferme restando le modalità di attribuzione previste nel medesimo art. 16.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le somme versate e da versare da parte della Società per azioni Ferrovie dello Stato o di altre società ferroviarie sono introitate nell'apposito capitolo del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ad un apposito capitolo dello stato di previsione di spesa del Ministero della difesa per essere ripartite fra il personale militare per i servizi resi, anche negli anni precedenti, nello svolgimento di attività ferroviarie e di funzioni di coordinamento e formazione su reti ed impianti per conto delle predette società.

4. In relazione ai versamenti di cui al comma 3, con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, *sentite le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale per la Forza armata Esercito ai sensi dell'art. 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e firmatarie dell'ipotesi unica di accordo sindacale ai sensi dell'art. 7, comma 3-quater del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, secondo le procedure definite dal Regolamento di attuazione di cui all'art. 1475, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010*, sono determinate le misure dei compensi da attribuire alle categorie di personale effettivamente impiegate nelle attività di cui al comma 3.

5. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'esercizio finanziario successivo.»



Note all'art. 26:

— Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56:

«Art. 18 (*Indennità per soccorritori alpini*). — 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di qualifica di “operatore soccorso alpino militare” (OSAM) o “tecnico soccorso alpino militare” (TESAM), in servizio presso comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti delle Truppe Alpine e impiegati per il soccorso alpino, è riconosciuta l'indennità giornaliera di euro 6,00 in occasione dello svolgimento di attività operative o di mantenimento dell'efficienza operativa esterne, di durata non inferiore a tre ore.».

Note all'art. 27:

— Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate “Triennio 2019-2021”»:

«Art. 15 (*Indennità per servizio aviolancistico*). — 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso del brevetto militare di paracadutismo che, durante lo svolgimento del servizio aviolancistico per addestramento e operazioni, è impiegato in qualità di direttore di lancio, addetto alla sicurezza lancio, *drop zone safety officer* o *departure airfield control*, è corrisposta l'indennità per servizio aviolancistico nella misura giornaliera di euro 15,00.

2. L'emolumento di cui al precedente comma 1 non compete ai gruppi sportivi di specialità.».

Note all'art. 28:

— Per i riferimenti all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56 si vedano le note all'art. 17.

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5 (*Indennità operative ed altre indennità*). — (Omissis).

9. A decorrere dal 1° luglio 2002 la misura percentuale dell'indennità mensile d'imbarco, di cui all'art. 4, comma 1, della legge sulle indennità operative, percepita dal personale imbarcato sulle unità di seconda linea dipendenti dal Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (*COMDINAV QUATTRO-COMFORPAT*), è elevata al 190 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

(Omissis).».

Note all'art. 29:

— Si riporta il testo dell'art. 19, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, come modificato dal presente decreto:

«Art. 19 (*Licenza e riposo solidale*). — 1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Forza Armata di assistere i figli, il coniuge, ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti:

i. la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;

ii. le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

2. La cessione di cui al comma 1:

a) è a titolo volontario e gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile;

b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e può essere effettuata sia mediante cessione diretta sia con sistemi centralizzati, secondo procedure definite dall'Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa acquisizione del parere

delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'art. 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le procedure di cui all'art. 1479-ter, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

3. Il militare ricevente:

a) all'atto della formalizzazione della richiesta di cessione deve presentare al Comando di appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità di cui al comma 1, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;

b) può chiedere massimo trenta giorni, fruibili anche consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di centoventi giorni annui;

c) può avvalersi dei giorni ricevuti solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di licenza ordinaria e di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'istituto può essere fruito anche dal personale che ha necessità di assistere il genitore:

a) convivente che, per le particolari condizioni di salute in cui versa, necessita di cure costanti;

b) non convivente, affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.

4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilità del ricevente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari i termini previsti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, per la fruizione della licenza ceduta e dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il riposo ceduto.

5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ricevuti devono essere restituiti dal ricevente, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2, lettera b), se ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al precedente comma 4. Resta esclusa ogni possibilità di corrispondere trattamenti economici sostitutivi.».

Note all'art. 30:

— Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, come modificato dal presente decreto:

«Art. 21 (*Tutela della genitorialità*). — 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze armate si applicano le seguenti disposizioni:

a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di età per provvedere alle materiali esigenze del minore;

b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;

c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal servizio notturno o da servizi continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da servizi continuativi articolati sulle 24 ore;

d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio convivente;

e) divieto di inviare in missione all'estero, fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei servizi;

f) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale risultano già godere delle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

f-bis) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal servizio notturno per l'assistenza dei figli affetti da patologie



gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio o di struttura convenzionata;

g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;

h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in servizi continuativi articolati sulle 24 ore.

2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all'art. 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attività scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 170 del 2010.

3. Al militare padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di licenza straordinaria. Tale periodo è escluso dal limite massimo di licenza straordinaria di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394.

4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.»

Note all'art. 31:

— Si riporta il testo dell'art. 11, del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40:

«Art. 11 (*Licenza straordinaria per congedo parentale*). — 1. Al personale con figli minori di dodici anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono concessi, alternativamente, a richiesta del militare e comunque per un periodo complessivamente non superiore a quello previsto dall'art. 34, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto:

a) la licenza straordinaria di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di dodici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto;

b) il congedo parentale determinato ai sensi del citato art. 34, comma 1, primo periodo.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di inizio della licenza.

3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'art. 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.

4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.

4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono la licenza ordinaria spettante né l'importo della tredicesima mensilità e sono computati per intero nell'anzianità di servizio.

5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio *post-partum* e del periodo *ante-partum*, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui all'art. 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è concesso un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio.

7. Al personale collocato in congedo di maternità o di paternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.

8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilità.

9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.»

Note all'art. 32:

— Per i riferimenti all'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 33:

— Si riporta il testo dell'art. 1478 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

«Art. 1478 (*Rappresentatività*). — 1. Le APCSM per essere considerate rappresentative a livello nazionale devono raggiungere un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si rende necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime.

2. Se l'APCSM è invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, per essere considerata rappresentativa a livello nazionale, essa deve raggiungere un numero di iscritti non inferiore al 3 per cento della forza effettiva della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata alla medesima data di cui al comma 1. In mancanza del numero di iscritti di cui al primo periodo, l'APCSM può essere considerata rappresentativa a livello nazionale delle sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare per le quali raggiunge la quota minima di iscritti del 4 per cento.

3. Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio.

4. Ai fini del calcolo della consistenza associativa, la forza effettiva complessiva delle Forze armate e della Forza di polizia a ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi dell'art. 1476, comma 5, non può aderire alle APCSM.

5. Le APCSM in possesso dei requisiti di cui al presente articolo sono riconosciute rappresentative a livello nazionale con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze.»

Note all'art. 34:

— Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, recante: «Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica)» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 1995, come modificato dal presente decreto:

«Art. 19 (*Elevazione e aggiornamento culturale*). — 1. L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento culturale del personale anche attraverso protocolli con le Regioni ovvero con convenzioni con gli enti locali, università, società private e Amministrazioni utilizzando, oltre a quote degli stanziamenti di bilancio, anche le risorse previste da apposite norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie.

2. Ai fini di cui al comma 1, le APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'art. 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 possono avanzare proposte alle Amministrazioni di riferimento secondo le procedure definite dal regolamento di cui all'art. 1475, comma 2, del Codice dell'Ordinamento Militare.»

25G00045



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 2025, n. 53.**Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria) e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), nonché il personale delle Forze armate (Esercito italiano, Marina militare ed Aeronautica militare), con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari e del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica e delle delegazioni sindacali che partecipano alle richiamate procedure negoziali, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile, per le Forze di polizia ad ordinamento militare e per le Forze armate;

Visto il comma 12, dell'articolo 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, che dispone: «La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 21 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 novembre 2022, recante «Individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria per il triennio 2022-2024»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 29 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 2023, recante l'individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, per il triennio 2022-2024, del personale non dirigente della Polizia di Stato;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 29 marzo 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 2024, recante «Individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare per il triennio 2022-2024»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare Triennio 2019-2021»;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale, per il triennio 2022-2024, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 195 del 1995, sottoscritta in data 18 dicembre 2024 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:

per la Polizia di Stato:

SIULP;

SAP;

SIAP;

FSP POLIZIA DI STATO – ES – LS – CONSAP – M.P.;

FEDERAZIONE COISP – MOSAP;

SILP CGIL.

per il Corpo di polizia penitenziaria:

SAPPE;

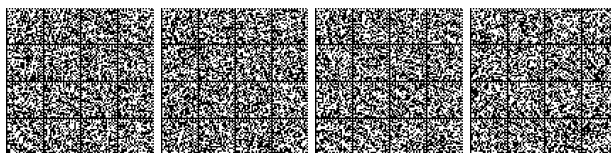
SINAPPE;

OSAPP;

UILPA PP;

USPP;

CISL FNS.



Vista l'ipotesi di accordo sindacale, per il triennio 2022-2024, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 195 del 1995, sottoscritta in data 18 dicembre 2024 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale:

per l'Arma dei Carabinieri:

SIM CC
USIC
PSC ASSIEME
UNARMA
NSC
SIUL CC
USMIA

per il Corpo della Guardia di Finanza:

USIF
SINAFI – CGS
SILF

Visti l'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'articolo 3, decreto-legge n. 145 del 18 ottobre 2023, l'articolo 1, commi 27, 28 e 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che dispongono in ordine al finanziamento dei predetti accordi collettivi;

Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile è stata sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative, ad eccezione della CGIL FP PP, organizzazione sindacale rappresentativa della Polizia penitenziaria, che non ha presentato osservazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 195 del 1995 e che l'ipotesi di accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento militare è stata sottoscritta da tutte le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari partecipanti alle trattative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2025, con la quale, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le predette osservazioni, sono state approvate le ipotesi di accordo sindacale riguardanti il personale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia;

Decreta:

TITOLO I FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

Art. 1.

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

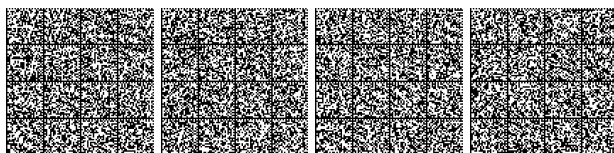


Art. 2.

Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 183,6993 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario	150,50	6,89	27.646,74
Commissario/ Commissario penitenziario	148,00	6,78	27.187,50
Vice commissario/ Vice commissario penitenziario	136,75	6,26	25.120,88
Sostituto commissario “coordinatore”	148,00	6,78	27.187,50
Sostituto commissario	143,50	6,57	26.360,85
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	6,41	25.717,90
Ispettore superiore	137,50	6,30	25.258,65
Ispettore capo	133,50	6,11	24.523,86
Ispettore	131,00	6,00	24.064,61
Vice ispettore	124,75	5,71	22.916,49
Sovrintendente capo “coordinatore”	131,00	6,00	24.064,61
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	5,76	23.100,19
Sovrintendente capo	124,25	5,69	22.824,64
Sovrintendente	121,50	5,56	22.319,46
Vice sovrintendente	116,75	5,35	21.446,89
Assistente capo “coordinatore”	121,50	5,56	22.319,46
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	5,36	21.492,82
Assistente capo	116,50	5,33	21.400,97
Assistente	112,00	5,13	20.574,32
Agente scelto	108,50	4,97	19.931,37
Agente	105,25	4,82	19.334,35



2. A decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 184,0659 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

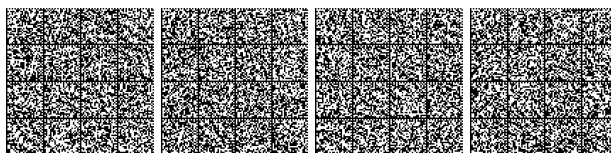
Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi
		Euro	(12 mensilità) Euro
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario	150,50	11,49	27.701,92
Commissario/ Commissario penitenziario	148,00	11,29	27.241,75
Vice commissario/ Vice commissario penitenziario	136,75	10,44	25.171,01
Sostituto commissario “coordinatore”	148,00	11,29	27.241,75
Sostituto commissario	143,50	10,95	26.413,46
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	10,68	25.769,23
Ispettore superiore	137,50	10,49	25.309,06
Ispettore capo	133,50	10,19	24.572,80
Ispettore	131,00	10,00	24.112,63
Vice ispettore	124,75	9,52	22.962,22
Sovrintendente capo “coordinatore”	131,00	10,00	24.112,63
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	9,60	23.146,29
Sovrintendente capo	124,25	9,48	22.870,19
Sovrintendente	121,50	9,27	22.364,01
Vice sovrintendente	116,75	8,91	21.489,69
Assistente capo “coordinatore”	121,50	9,27	22.364,01
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	8,93	21.535,71
Assistente capo	116,50	8,89	21.443,68
Assistente	112,00	8,55	20.615,38
Agente scelto	108,50	8,28	19.971,15
Agente	105,25	8,03	19.372,94



3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 195,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario	150,50	154,89	29.422,75
Commissario/ Commissario penitenziario	148,00	152,32	28.934,00
Vice commissario/ Vice commissario penitenziario	136,75	140,74	26.734,63
Sostituto commissario "coordinatore"	148,00	152,32	28.934,00
Sostituto commissario	143,50	147,68	28.054,25
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	144,08	27.370,00
Ispettore superiore	137,50	141,51	26.881,25
Ispettore capo	133,50	137,40	26.099,25
Ispettore	131,00	134,82	25.610,50
Vice ispettore	124,75	128,39	24.388,63
Sovrintendente capo "coordinatore"	131,00	134,82	25.610,50
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	129,42	24.584,13
Sovrintendente capo	124,25	127,87	24.290,88
Sovrintendente	121,50	125,05	23.753,25
Vice sovrintendente	116,75	120,15	22.824,63
Assistente capo "coordinatore"	121,50	125,05	23.753,25
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	120,42	22.873,50
Assistente capo	116,50	119,90	22.775,75
Assistente	112,00	115,27	21.896,00
Agente scelto	108,50	111,67	21.211,75
Agente	105,25	108,32	20.576,38

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.



5. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 sono pari all'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6. I valori stipendiali di cui al comma 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementata a decorrere dal 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Art. 4.

Indennità pensionabile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Qualifiche	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
	Euro	Euro
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario	60,62	993,29
Commissario/Commissario penitenziario	60,00	983,12
Vice commissario/Vice commissario penitenziario	57,64	944,43
Sostituto commissario "coordinatore"	59,35	972,48
Sostituto commissario	59,35	972,48
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	58,66	961,16
Ispettore superiore	58,66	961,16
Ispettore capo	56,15	919,95
Ispettore	54,40	891,38
Vice ispettore	52,70	863,42
Sovrintendente capo "coordinatore"	54,15	887,23
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	54,15	887,23
Sovrintendente capo	54,15	887,23
Sovrintendente	51,10	837,31
Vice sovrintendente	50,86	833,39
Assistente capo "coordinatore"	46,29	758,49
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	46,29	758,49
Assistente capo	46,29	758,49
Assistente	42,36	694,06
Agente scelto	39,35	644,71
Agente	37,13	608,39



Art. 5.

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per l'anno 2024, per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:

- a) per la Polizia di Stato: euro 7.648.369;
- b) per la Polizia penitenziaria: euro 697.215.

2. Per l'anno 2025, per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:

- a) per la Polizia di Stato: euro 7.861.749;
- b) per la Polizia penitenziaria: euro 1.161.189.

3. A decorrere dall'anno 2026, per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:

- a) per la Polizia di Stato: euro 9.437.955;
- b) per la Polizia penitenziaria: euro 1.910.698.

4. Al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono assegnati, ove non destinati ad altre finalità, gli eventuali stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il 2025 per l'incremento delle risorse destinate al finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile.

5. Gli importi di cui ai commi precedenti non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.

6. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

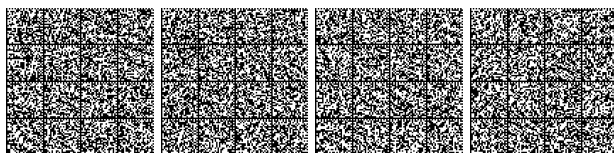


Art. 6.

Lavoro straordinario

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2024 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono rideterminate negli importi di cui alla presente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2024		Feriale	Notturno o festivo	Notturno festivo
Qualifiche	Parametri	Euro	Euro	Euro
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario	150,50	17,21	19,47	22,46
Commissario/ Commissario penitenziario	148,00	16,91	19,13	22,07
Vice commissario/ Vice commissario penitenziario	136,75	15,63	17,68	20,40
Sostituto commissario “coordinatore”	148,00	16,91	19,13	22,07
Sostituto commissario	143,50	16,41	18,56	21,41
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	16,00	18,10	20,88
Ispettore superiore	137,50	15,72	17,78	20,51
Ispettore capo	133,50	15,26	17,26	19,91
Ispettore	131,00	14,97	16,93	19,53
Vice ispettore	124,75	14,26	16,12	18,60
Sovrintendente capo “coordinatore”	131,00	14,97	16,93	19,53
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	14,38	16,27	18,77
Sovrintendente capo	124,25	14,21	16,07	18,54
Sovrintendente	121,50	13,89	15,71	18,12
Vice sovrintendente	116,75	13,35	15,10	17,42
Assistente capo “coordinatore”	121,50	13,89	15,71	18,12
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	13,38	15,14	17,46
Assistente capo	116,50	13,32	15,07	17,39
Assistente	112,00	12,80	14,49	16,71
Agente scelto	108,50	12,41	14,04	16,20
Agente	105,25	12,03	13,62	15,71



Art. 7.

Indennità di rischio per operatori subacquei

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di rischio per operatori subacquei di cui all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, è rideterminata nei seguenti importi:

Profondità massima raggiunta durante l'immersione (in metri)	Importo (in euro) per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a:			Indennità (in euro) per ogni ora di immersione in saturazione
	Aria	Miscele Sintetiche	Ossigeno	
0-12	5,00	10,00	30,00	25,00
13 - 25	10,00	15,00	20,00	
26 - 40	20,00	18,00	0,00	
41 - 55	28,00	24,00	0,00	
56 - 80	38,00	30,00	0,00	
81 - 110	0,00	50,00	0,00	
111 - 150	0,00	60,00	0,00	
151 - 200	0,00	0,00	0,00	
oltre 200	0,00	0,00	0,00	

Art. 8.

Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia e relative indennità supplementari

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e di marcia nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile sono rapportate, con le medesime modalità applicative e decorrenze, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per il personale del Corpo di polizia penitenziaria è determinato il contingente dei beneficiari per l'indennità di marcia.

Art. 9.

Indennità per attività di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, è cumulabile con l'indennità di missione e continua a non essere cumulabile con quella di ordine pubblico di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

Art. 10.

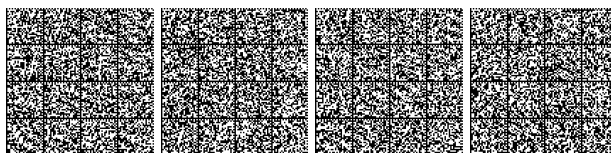
Indennità di specificità del Corpo di polizia penitenziaria

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, è rideterminata nella misura di euro 4,20.

Art. 11.

Indennità per operatori di unità operativa di primo intervento - U.O.P.I.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale della Polizia di Stato specializzato come operatore di unità operativa di primo intervento, impiegato in relazione al predetto titolo operativo-professionale, è attribuita un'indennità mensile pari a euro 50,00.



Art. 12.

Indennità per conduttori cinofili

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria specializzato come conduttore cinofilo, impiegato nello specifico ambito di competenza in relazione al predetto titolo operativo-professionale, è attribuita un'indennità mensile pari a euro 50,00.

Art. 13.

Indennità per negozianti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale della Polizia di Stato qualificato come negoziante, sia di primo che di secondo livello, impiegabile in relazione al predetto titolo operativo-professionale, è attribuita un'indennità mensile pari a euro 50,00.

2. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, al personale del Corpo di polizia penitenziaria qualificato come negoziante, sia di primo che di secondo livello, impiegabile in relazione al predetto titolo operativo-professionale, è attribuita un'indennità mensile pari a euro 50,00.

Art. 14.

Indennità per i dirigenti dei commissariati di pubblica sicurezza

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, agli appartenenti alla carriera dei funzionari con qualifica non dirigenziale e al ruolo direttivo della Polizia di Stato preposti, anche in qualità di dirigenti facenti funzione, alla direzione di un commissariato di pubblica sicurezza compete una indennità mensile pari a euro 100,00, purché non assenti per l'intero mese.

2. L'indennità di cui al comma 1 è cumulabile con quella di comando.

Art. 15.

Indennità di responsabilità di comandante di reparto

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale del Corpo di polizia penitenziaria cui sia stato affidato, con provvedimento formale dell'Amministrazione, l'incarico di comandante di reparto di istituto penitenziario e di istituto penale per i minorenni è attribuita un'indennità mensile pari a euro 100,00.

Art. 16.

Indennità per il personale della Polizia di Stato in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità giornaliera di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, è rideterminata nella misura di euro 6,50.

Art. 17.

Congedo e riposo solidale

1. L'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, è così sostituito:

«1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli e/o il coniuge convivente, ovvero il con-

vente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero i genitori conviventi, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti, nonché i genitori non conviventi, affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata:

a) il congedo ordinario spettante e non ancora fruito, eccedente le quattro settimane annue, quantificato in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;

b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.».

Art. 18.

Tutela della genitorialità

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio convivente;»;

b) dopo la lettera f), è inserita la seguente: «f-bis) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal servizio notturno per l'assistenza dei figli affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata;».

Art. 19.

Congedo parentale

1. L'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, è così sostituito:

«1. Al personale con figli minori di dodici anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui dall'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono concessi, alternativamente, a richiesta del dipendente e comunque per un periodo complessivamente non superiore a quello previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto:

a) il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di dodici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto;

b) il congedo parentale determinato ai sensi del citato articolo 34, comma 1, primo periodo.».

2. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

«4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono il congedo ordinario spettante né l'importo della tredicesima mensilità e sono computati per intero nell'anzianità di servizio.».



Art. 20.

Disposizioni concernenti le federazioni sindacali

1. L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è sostituito dal seguente:

«Art. 35 (*Federazioni sindacali*). — 1. Nel caso in cui le organizzazioni sindacali costituiscano, tra loro, federazioni sindacali, mediante fusione, anche per incorporazione, affiliazione o altra forma di aggregazione associativa, si osservano le disposizioni del presente articolo al fine dell'accertamento delle rappresentatività delle predette federazioni e della corretta imputazione delle quote economiche di iscrizione versate, per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50 per cento dello stipendio, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 1.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le organizzazioni sindacali federate acquisiscono l'assenso espresso dei propri iscritti, attraverso deleghe nelle quali devono essere riportate, a pena delle conseguenze previste dal comma 4, le seguenti indicazioni:

a) il codice che consente l'identificazione della federazione, alla quale sono imputate le deleghe ai fini dell'accertamento della rappresentatività secondo quanto stabilito dai commi 8 e 9;

b) il sub-codice identificativo dell'organizzazione sindacale federata.

3. Le organizzazioni e le federazioni sindacali depositano presso gli uffici indicati dalle Amministrazioni di riferimento il modello utilizzato per le finalità di cui al presente articolo; le federazioni depositano altresì il proprio statuto e il proprio atto costitutivo.

4. Le deleghe che non riportano i dati di cui al comma 2 non sono conteggiate ai fini della rappresentatività né della federazione né del sindacato federato.

5. I codici di cui al comma 2, lettere a) e b), sono attribuiti alle federazioni e alle organizzazioni sindacali, secondo le modalità e le procedure stabilite dagli organi del Ministero dell'economia e delle finanze che assicurano il funzionamento del sistema informativo per la gestione degli emolumenti fissi e continuativi del personale della pubblica amministrazione.

6. Nel caso di fusione, le deleghe delle organizzazioni sindacali interessate, confluite in una federazione, sono attribuite direttamente al nuovo soggetto sindacale, attraverso l'elaborazione elettronica dei codici di cui al comma 2, lettere a) e b).

7. Nel caso in cui la federazione sia istituita con modalità diverse dalla fusione, l'elaborazione elettronica dei codici di cui al comma 2, lettere a) e b), assicura che:

a) le deleghe siano conteggiate ai fini dell'accertamento della rappresentatività in capo alla federazione;

b) le quote di iscrizione siano attribuite all'organizzazione sindacale federata, cui esse si riferiscono.

8. La consistenza associativa di ciascuna federazione è misurata conteggiando le deleghe recanti il codice identificativo della medesima federazione sindacale depositate entro la data del 31 dicembre di ciascun anno e per le quali la trattenuta delle relative quote di iscrizione è effettuata a decorrere dal mese successivo a quello del conferimento. Si applica l'articolo 34, comma 2, del presente decreto.

9. Nel caso in cui il dipendente sottoscriva deleghe riferite a due o più organizzazioni sindacali appartenenti alla medesima federazione, ovvero alla federazione e ad altra organizzazione sindacale appartenente a quest'ultima, le deleghe sono conteggiate una sola volta ai fini della rappresentatività.

10. Nei casi in cui si verifichi un mutamento associativo, le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 devono fornire alle Amministrazioni idonea documentazione che attesti la regolarità sostanziale degli atti prodotti. Tale documentazione deve essere adottata dai competenti organi statuari ed è trasmessa alle Amministrazioni, a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Per la data di ricezione fa testo quella risultante sull'avviso di ricevimento della PEC.

11. Al fine di assicurare la certezza e la stabilità delle relazioni sindacali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, qualora nell'ambito di un soggetto sindacale rappresentativo si verifichi un mutamento associativo, compreso il cambio di denominazione, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento triennale della rappresentatività, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 32, comma 3.

12. Resta ferma la possibilità del dipendente di iscriversi direttamente a una federazione sindacale, ove ciò sia consentito dai relativi statuto e atto costitutivo; in tal caso, la delega riporta soltanto il codice unico meccanografico di cui al comma 2, lettera a). L'elaborazione elettronica assicura che la quota di iscrizione sia attribuita alla federazione sindacale e la delega sia conteggiata ai fini dell'accertamento della rappresentatività in capo alla federazione stessa.»

2. Dopo l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è inserito il seguente:

«Art. 35-bis (*Disposizioni transitorie concernenti l'accertamento della rappresentatività delle federazioni sindacali*). — 1. In conseguenza delle incertezze concernenti l'applicazione dell'articolo 35, nella versione risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, verificatesi anche a seguito di vicende contenziose, si applicano, per la Polizia di Stato, le seguenti disposizioni transitorie:

a) la misurazione della consistenza associativa delle federazioni sindacali, per gli anni 2022 e 2023, è effettuata sommando le deleghe conferite a ciascuna delle organizzazioni sindacali federate che hanno adempiuto a quanto previsto dall'articolo 35, comma 8, nella versione determinata dal predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2022;

b) ai fini dell'accertamento della rappresentatività al 31 dicembre 2024, le deleghe conferite a ciascuna delle organizzazioni sindacali federate di cui alla lettera a), depositate presso gli uffici del trattamento economico fino alla data del 31 dicembre 2024, sono conteggiate, attraverso la procedura informatica di gestione dei codici di cui all'articolo 35, comma 2, lettere a) e b), in capo alle federazioni interessate.»

Art. 21.

Disposizioni concernenti i permessi sindacali

1. Ai soli fini della ripartizione dei permessi relativi all'anno 2024, nel caso in cui sia accertato che durante il medesimo anno un soggetto sindacale si sia discostato per eccesso dal contingente dei permessi sindacali spettante ai



sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, l'eccedenza è compensata sul monte ore attribuito per l'anno 2025.

Art. 22.

Integrazioni della disciplina dei permessi sindacali

1. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. La fruizione dei permessi sindacali in forma cumulativa, ai sensi del precedente comma 8, non esclude la possibilità di fruire, nello stesso mese, sempre non oltre il limite mensile di nove turni giornalieri di servizio per ciascun dirigente sindacale, dei permessi sindacali previsti dal comma 7.».

Art. 23.

Disposizioni concernenti le deleghe e le revoche sindacali

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono apportate le seguenti integrazioni:

a) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «La revoca della delega è consegnata dall'interessato all'Amministrazione direttamente ovvero è trasmessa a mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo posta elettronica certificata. La revoca può essere, altresì, consegnata all'Amministrazione per il tramite dell'Organizzazione sindacale con i predetti mezzi di trasmissione.»;

b) al comma 3, dopo il primo periodo, sono aggiunte le parole: «Le deleghe sono consegnate dall'Organizzazione sindacale all'Amministrazione direttamente ovvero sono trasmesse a mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo posta elettronica certificata»;

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:

«6-bis. I competenti uffici delle Amministrazioni interessate forniscono, a richiesta dei rispettivi soggetti sindacali, entro il termine di dieci giorni, i dati, anche nominativi, riferiti alle revoche delle deleghe conferite in loro favore.

La trasmissione dei predetti dati è finalizzata ad assicurare la comunicazione in forma scritta della revoca anche all'organizzazione sindacale interessata, come anche previsto per la Polizia di Stato dall'articolo 93, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.».

Art. 24.

Comitato unico di garanzia

1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, le Amministrazioni in sede centrale istituiscono un Comitato unico di garanzia per lo svolgimento dei compiti affidati al Comitato pari opportunità di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e l'espletamento di attività propositive nelle materie concernenti le pari opportunità, la parità di genere, il benessere organizzativo e la prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per il rispettivo personale di polizia, i servizi socio-assistenziali in favore del predetto personale, la tutela legale e assicurativa.

2. Il Comitato unico di garanzia è presieduto da un funzionario delle qualifiche dirigenziali nominato dall'Amministrazione ed è, altresì, composto da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

3. Il Comitato unico di garanzia adotta un regolamento che ne definisce le modalità di funzionamento, il quale deve comunque prevedere che il Comitato stesso si riunisce almeno tre volte l'anno.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i Comitati pari opportunità, istituiti a norma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, cessano di operare e sono soppressi.

TITOLO II

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

Art. 25.

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

3. Con il termine «APCSM» si intendono le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di cui all'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 26.

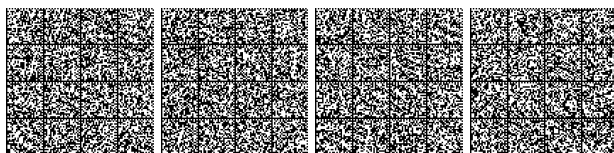
Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in



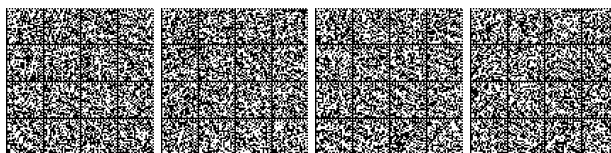
euro 183,6993 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Capitano	150,50	6,89	27.646,74
Tenente	148,00	6,78	27.187,50
Sottotenente	136,75	6,26	25.120,88
Luogotenente “carica speciale”/Luogotenente “cariche speciali”	148,00	6,78	27.187,50
Luogotenente	143,50	6,57	26.360,85
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	140,00	6,41	25.717,90
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	137,50	6,30	25.258,65
Maresciallo capo	133,50	6,11	24.523,86
Maresciallo ordinario	131,00	6,00	24.064,61
Maresciallo	124,75	5,71	22.916,49
Brigadiere capo “qualifica speciale”	131,00	6,00	24.064,61
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	125,75	5,76	23.100,19
Brigadiere capo	124,25	5,69	22.824,64
Brigadiere	121,50	5,56	22.319,46
Vice Brigadiere	116,75	5,35	21.446,89
Appuntato scelto “qualifica speciale”	121,50	5,56	22.319,46
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	117,00	5,36	21.492,82
Appuntato scelto	116,50	5,33	21.400,97
Appuntato	112,00	5,13	20.574,32
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	108,50	4,97	19.931,37
Carabiniere/Finanziere	105,25	4,82	19.334,35



2. A decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 184,0659 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Capitano	150,50	11,49	27.701,92
Tenente	148,00	11,29	27.241,75
Sottotenente	136,75	10,44	25.171,01
Luogotenente “carica speciale”/Luogotenente “cariche speciali”	148,00	11,29	27.241,75
Luogotenente	143,50	10,95	26.413,46
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	140,00	10,68	25.769,23
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	137,50	10,49	25.309,06
Maresciallo capo	133,50	10,19	24.572,80
Maresciallo ordinario	131,00	10,00	24.112,63
Maresciallo	124,75	9,52	22.962,22
Brigadiere capo “qualifica speciale”	131,00	10,00	24.112,63
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	125,75	9,60	23.146,29
Brigadiere capo	124,25	9,48	22.870,19
Brigadiere	121,50	9,27	22.364,01
Vice Brigadiere	116,75	8,91	21.489,69
Appuntato scelto “qualifica speciale”	121,50	9,27	22.364,01
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	117,00	8,93	21.535,71
Appuntato scelto	116,50	8,89	21.443,68
Appuntato	112,00	8,55	20.615,38
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	108,50	8,28	19.971,15
Carabiniere/Finanziere	105,25	8,03	19.372,94



3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 195,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Capitano	150,50	154,89	29.422,75
Tenente	148,00	152,32	28.934,00
Sottotenente	136,75	140,74	26.734,63
Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali"	148,00	152,32	28.934,00
Luogotenente	143,50	147,68	28.054,25
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	140,00	144,08	27.370,00
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	137,50	141,51	26.881,25
Maresciallo capo	133,50	137,40	26.099,25
Maresciallo ordinario	131,00	134,82	25.610,50
Maresciallo	124,75	128,39	24.388,63
Brigadiere capo "qualifica speciale"	131,00	134,82	25.610,50
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	125,75	129,42	24.584,13
Brigadiere capo	124,25	127,87	24.290,88
Brigadiere	121,50	125,05	23.753,25
Vice Brigadiere	116,75	120,15	22.824,63
Appuntato scelto "qualifica speciale"	121,50	125,05	23.753,25
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	117,00	120,42	22.873,50
Appuntato scelto	116,50	119,90	22.775,75
Appuntato	112,00	115,27	21.896,00
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	108,50	111,67	21.211,75
Carabiniere/Finanziere	105,25	108,32	20.576,38

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

5. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 sono pari all'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6. I valori stipendiali di cui al comma 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementata a decorrere dal 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.



Art. 27.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

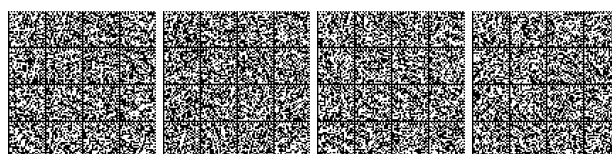
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Art. 28.

Indennità pensionabile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Gradi ed equiparati	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
	Euro	Euro
Capitano	60,62	993,29
Tenente	60,00	983,12
Sottotenente	57,64	944,43
Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali"	59,35	972,48
Luogotenente	59,35	972,48
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	58,66	961,16
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	58,66	961,16
Maresciallo capo	56,15	919,95
Maresciallo ordinario	54,40	891,38
Maresciallo	52,70	863,42
Brigadiere capo "qualifica speciale"	54,15	887,23
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	54,15	887,23
Brigadiere capo	54,15	887,23
Brigadiere	51,10	837,31
Vice Brigadiere	50,86	833,39
Appuntato scelto "qualifica speciale"	46,29	758,49
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	46,29	758,49
Appuntato scelto	46,29	758,49
Appuntato	42,36	694,06
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	39,35	644,71
Carabiniere/Finanziere	37,13	608,39



Art. 29.

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per l'anno 2024, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono ulteriormente incrementate delle seguenti risorse economiche annue:

- a) per l'Arma dei carabinieri: euro 5.025.361;
- b) per la Guardia di finanza: euro 1.658.868.

2. Per l'anno 2025, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono ulteriormente incrementate delle seguenti risorse economiche annue:

- a) per l'Arma dei carabinieri: euro 4.555.754;
- b) per la Guardia di finanza: euro 1.872.860.

3. A decorrere dal 2026, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono ulteriormente incrementate delle seguenti risorse economiche annue:

- a) per l'Arma dei carabinieri: euro 6.302.719;
- b) per la Guardia di finanza: euro 2.934.045.

4. Gli importi di cui ai commi precedenti non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.

5. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

6. All'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 2002, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti Generali formulata all'esito delle procedure di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le modalità applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.»;

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

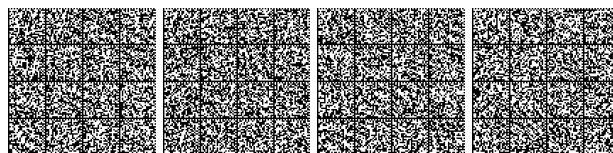
«4-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 4, le Amministrazioni inviano alle APCSM firmatarie dell'ultimo accordo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, lo schema di provvedimento, in merito al quale le APCSM esprimono, entro 20 giorni dalla ricezione, pareri e proposte in ordine ai criteri ivi indicati per la destinazione, l'utilizzazione e le modalità di attribuzione delle risorse.

4-ter. Le Amministrazioni adottano il provvedimento di cui al comma 4-bis ove la maggioranza delle APCSM firmatarie, di cui al comma 4-bis, stabilita tenendo conto della rispettiva percentuale di rappresentatività determinata per l'emanazione del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 1480, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, esprime parere favorevole, anche mediante silenzio assenso, sullo schema di provvedimento inviato dall'Amministrazione.

4-quater. Fuori dai casi di cui al comma 4-ter, nei 30 giorni successivi all'acquisizione dei pareri e delle proposte di cui al comma 4-bis, l'Amministrazione e le APCSM firmatarie, di cui al comma 4-bis, svolgono apposite riunioni all'esito delle quali l'Amministrazione trasmette un nuovo schema di provvedimento alle medesime APCSM, che entro 10 giorni dalla ricezione esprimono il proprio parere. Decorso tale termine, se ricorrono le condizioni di cui al comma 4-ter, il provvedimento è adottato. In assenza di parere favorevole della maggioranza delle predette APCSM, il provvedimento è adottato utilizzando di massima i criteri previsti nel decreto ministeriale riferito all'anno precedente.

4-quinquies. Durante il periodo in cui si svolgono le procedure di cui ai commi 4-bis e 4-quater, le Amministrazioni non adottano provvedimenti al riguardo.

4-sexies. In deroga al comma 4-quater, solo per l'emanazione del decreto riferito all'anno 2024, lo schema di provvedimento proposto dalle Amministrazioni è trasmesso al Ministro della difesa e al Ministro dell'economia e delle finanze, dai rispettivi Comandanti Generali, acquisito il parere favorevole della maggioranza delle APCSM firmatarie di cui al comma 4-bis.».



Art. 30.

Lavoro straordinario

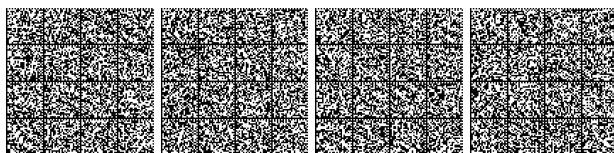
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2024 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2024		Feriale	Notturno o festivo diurno	Notturno festivo
Gradi ed equiparati	Parametri	Euro	Euro	Euro
Capitano	150,50	17,21	19,47	22,46
Tenente	148,00	16,91	19,13	22,07
Sottotenente	136,75	15,63	17,68	20,40
Luogotenente “carica speciale”/Luogotenente “cariche speciali”	148,00	16,91	19,13	22,07
Luogotenente	143,50	16,41	18,56	21,41
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	140,00	16,00	18,10	20,88
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	137,50	15,72	17,78	20,51
Maresciallo Capo	133,50	15,26	17,26	19,91
Maresciallo Ordinario	131,00	14,97	16,93	19,53
Maresciallo	124,75	14,26	16,12	18,60
Brigadiere capo “qualifica speciale”	131,00	14,97	16,93	19,53
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	125,75	14,38	16,27	18,77
Brigadiere capo	124,25	14,21	16,07	18,54
Brigadiere	121,50	13,89	15,71	18,12
Vice Brigadiere	116,75	13,35	15,10	17,42
Appuntato scelto “qualifica speciale”	121,50	13,89	15,71	18,12
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	117,00	13,38	15,14	17,46
Appuntato scelto	116,50	13,32	15,07	17,39
Appuntato	112,00	12,80	14,49	16,71
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	108,50	12,41	14,04	16,20
Carabiniere/Finanziere	105,25	12,03	13,62	15,71

Art. 31.

Orario di lavoro

1. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non



recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo.».

2. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, gli eventuali stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il 2025 per l'incremento delle risorse destinate, nell'ambito degli accordi negoziali relativi al triennio 2022-2024, al finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente di ciascuna Forza di polizia a ordinamento militare sono posti in aumento della rispettiva quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, ove ricorra una delle circostanze ivi richiamate, il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.

Art. 32.

Indennità di rischio per operatori subacquei

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di rischio per operatori subacquei di cui all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 5 maggio 1975, n.146, è rideterminata nei seguenti importi:

Profondità massima raggiunta durante l'immersione (in metri)	Importo (in euro) per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a:			Indennità (in euro) per ogni ora di immersione in saturazione
	Aria	Miscele Sintetiche	Ossigeno	
0 - 12	5,00	10,00	30,00	25,00
13 - 25	10,00	15,00	20,00	
26 - 40	20,00	18,00	0,00	
41 - 55	28,00	24,00	0,00	
56 - 80	38,00	30,00	0,00	
81 - 110	0,00	50,00	0,00	
111 - 150	0,00	60,00	0,00	
151 - 200	0,00	0,00	0,00	
oltre 200	0,00	0,00	0,00	

Art. 33.

Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia, relative indennità supplementari e indennità per personale specializzato artificiere

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e di marcia nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare sono rapportate, con le medesime modalità applicative e decorrenze, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

2. A decorrere dal 1° giugno 2024, al personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della specializzazione di «Carabiniere Paracadutista Esploratore», in servizio presso il «1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti Toscana», ovvero in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali, compete l'indennità supplementare mensile prevista all'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale specializzato artificiere è attribuita un'indennità mensile di euro 50,00 per l'effettivo svolgimento delle seguenti attività mediante l'utilizzo di ordigni esplosivi:

- a) disinnescio degli ordigni esplosivi convenzionali impiegati nel corso di esercitazioni a fuoco condotte all'interno di appositi poligoni o aree addestrative;
- b) brillamento di ordigni esplosivi residui.



L'indennità di cui al presente comma non è cumulabile con quella prevista ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57.

Art. 34.

Indennità per attività di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nell'ambito delle attività delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in servizi di controllo del territorio, compete, per ciascun servizio svolto nella fascia serale o notturna, e di durata non inferiore alle tre ore continuative, l'indennità nelle misure previste dall'articolo 46, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57.

2. L'indennità di cui al presente articolo:

a) è cumulabile con quella di missione e continua a non essere cumulabile con quella di ordine pubblico di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;

b) è corrisposta una sola volta al personale impiegato in servizi plurimi consecutivi.

Art. 35.

Indennità per attività ispettiva tributaria

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, spetta al personale della Guardia di finanza in servizio presso le articolazioni operative dei reparti di cui agli articoli 5, commi 4 e 5, e 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, istituzionalmente deputati allo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del citato articolo 49.

Art. 36.

Indennità per il personale specializzato del settore cinofilo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale in possesso di specializzazioni o abilitazioni del settore cinofilo e impiegato nello specifico ambito di competenza in relazione al titolo posseduto è attribuita un'indennità mensile pari a euro 50,00.

Art. 37.

Indennità di presidio territoriale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale dell'Arma dei carabinieri titolare di incarico di comando dei reparti di cui all'articolo 173, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di livello non inferiore al comando di Compagnia, compete un'indennità mensile nella misura di euro 100,00.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale del Corpo della guardia di finanza titolare di incarico di comando di gruppo, nucleo operativo metropolitano o compagnia di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, è attribuita un'indennità mensile pari a 100,00 euro.

Art. 38.

Indennità per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità giornaliera di cui agli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, rispettivamente per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, è rideterminata nella misura di 6,50 euro.

Art. 39.

Licenza e riposo solidale

1. All'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli e/o il coniuge convivente, ovvero il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti:

a) la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;

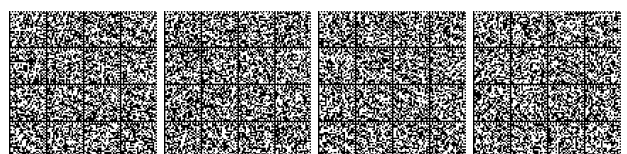
b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.»;

b) al comma 2, alla lettera b), le parole «rispettive sezioni del Consiglio centrale della rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254» sono sostituite dalle seguenti: «APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma: «3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'istituto può essere fruito anche dal personale che ha necessità di assistere il genitore:

a) convivente che, per le particolari condizioni di salute in cui versa, necessita di cure costanti;

b) non convivente, affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.».



Art. 40.

Tutela della genitorialità

1. All'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio convivente»;

b) dopo la lettera f), è inserita la seguente: «f-bis) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal servizio notturno per l'assistenza dei figli affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.».

Art. 41.

Licenza straordinaria per congedo parentale

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al personale con figli minori di dodici anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono concessi, alternativamente a richiesta del militare e comunque per un periodo complessivamente non superiore a quello previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto:

a) la licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di dodici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto;

b) il congedo parentale determinato ai sensi del citato articolo 34, comma 1, primo periodo.»;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente comma: «4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono la licenza ordinaria spettante né l'importo della tredicesima mensilità e sono computati per intero nell'anzianità di servizio.».

Art. 42.

Commissione paritetica

1. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato fra le Amministrazioni e le APCSM firmatarie dell'accordo sindacale

ricepito con il decreto relativo all'ultimo triennio contrattuale, può essere formulata, da ciascuna delle parti, alla Commissione paritetica di cui al comma 2, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta Commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere non vincolante. La relativa decisione da parte dell'Amministrazione decorre dal giorno in cui è stata formulata la richiesta.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Comando generale della Guardia di finanza costituiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento dell'ultimo accordo sindacale, una Commissione paritetica. Ciascuna commissione, nominata dal rispettivo Comandante generale, è presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta, oltre che dal Presidente, in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un membro designato da ciascuna APCSM firmataria del citato accordo. A tal fine, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del relativo decreto di recepimento, ciascuna delle suddette APCSM comunica al Comando generale di riferimento il nominativo del proprio dirigente sindacale individuato quale membro della Commissione.

Art. 43.

Criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con determinazione del Comandante generale competente sono istituiti a livello areale non inferiore a quello regionale organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi le foresterie, l'elevazione e l'aggiornamento culturale, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale.

2. La determinazione di cui al comma 1, nell'indicare le competenze dei suddetti organi, deve prevedere che:

a) la presidenza degli stessi è attribuita al comandante dell'ente corrispondente con facoltà di delega;

b) è consentita la partecipazione di rappresentanti di tutte le categorie del personale;

c) due dei componenti sono indicati, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle articolazioni periferiche competenti arealmente delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, scegliendoli, a maggioranza, tra il personale in servizio nell'ambito di competenza dell'ente presso cui è costituito l'organo di verifica;



d) ove le APCSM non indichino i nominativi nel termine previsto, la costituzione e l'operatività degli stessi sono assicurate con i componenti individuati ai sensi delle lettere a) e b).

Art. 44.

Elevazione e aggiornamento culturale

1. L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, possono avanzare proposte alle Amministrazioni di riferimento.

Art. 45.

Aggiornamento professionale

1. La pianificazione annuale dell'attività di aggiornamento professionale è stabilita dai Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. A tal fine, le APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, possono formulare specifiche proposte ai Comandi generali.

Art. 46.

Servizi interni di caserma

1. All'articolo 64, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, le parole «d'intesa previa informazione alle rappresentanze militari centrali ai sensi dell'articolo 59» sono sostituite dalle seguenti: «previa informazione e confronto con le APCSM firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il decreto relativo all'ultimo triennio contrattuale».

TITOLO III

Art. 47.

Disposizioni finali

1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.

Art. 48.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 29.945 per l'anno 2022, euro 50.286 per l'anno 2023, euro 676.335.395 per l'anno 2024, euro 683.779.762 per l'anno 2025 e ad euro 691.882.937 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a. quanto a complessivi euro 130.517 per gli anni 2022, 2023 e 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'ar-

ticolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

b. quanto a euro 655.465.109 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

c. quanto a euro 20.820.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

d. quanto a euro 50.286 annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

e. quanto a euro 662.879.476 per l'anno 2025 e ad euro 664.462.651 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

f. quanto a euro 20.850.000 per l'anno 2025 e ad euro 27.370.000 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 895



ALLEGATO I

Tabella n. 1 - Unità di personale

Qualifiche (Pds e PP)	Gradi ed equiparanti (CC e GdF)	2022					2024					2025					2026				
		PDS	CC	GDF	PP	Totale	PDS	CC	GDF	PP	Totale	PDS	CC	GDF	PP	Totale	PDS	CC	GDF	PP	Totale
Commissario capo/Commissario capo penitenziario	Capitano	1.440	769	745	-	2.954	1.440	769	745	-	2.954	1.440	769	745	-	2.954	1.440	769	745	-	2.954
Commissario/Commissario penitenziario	Tenente	1.013	693	399	71	2.176	1.038	714	403	122	2.277	1.038	719	407	122	2.286	1.038	729	415	154	2.336
Vice commissario/Vice commissario penitenziario	Sottotenente	5	639	278	-	922	5	647	284	-	936	5	655	290	-	950	5	671	302	-	978
Dirigenti	Ufficiali inferiori																				
Sottituto commissario "coordinatore"	Luogotenente "unica speciale"/Luogotenente "cariche speciali"	1.494	6.060	6.486	156	14.196	1.494	6.060	6.486	156	14.196	1.494	6.060	6.486	156	14.196	1.494	6.060	6.486	156	14.196
Sottituto commissario	Luogotenente	626	7.361	2.001	316	10.304	626	7.361	2.001	316	10.304	626	7.361	2.001	316	10.304	626	7.361	2.001	316	10.304
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	12	38	26	-	76	12	38	26	-	76	12	38	26	-	76	12	38	26	-	76
Ispettore superiore	Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	3.589	2.748	5.434	437	12.208	3.589	2.748	5.434	437	12.208	3.589	2.748	5.434	437	12.208	3.589	2.748	5.434	437	12.208
Ispettore capo	Maresciallo capo	315	4.198	3.154	418	8.085	315	4.198	3.154	418	8.085	315	4.198	3.154	418	8.085	315	4.198	3.154	418	8.085
Ispettore	Maresciallo ordinario	2.104	4.171	3.766	1.257	11.298	2.122	4.171	3.766	1.257	11.316	2.122	4.171	3.766	1.257	11.316	2.122	4.171	3.766	1.257	11.316
Vice ispettore	Maresciallo	6.132	3.175	4.172	26	13.505	6.132	3.411	4.182	26	13.751	6.132	3.411	4.182	26	13.751	6.132	3.411	4.182	26	13.751
Ruolo ispettori	Ruolo ispettori																				
Sovrintendente capo "coordinatore"	Brigadiere capo "qualifica speciale"	2.885	3.881	3.045	252	10.063	2.885	3.881	3.045	252	10.063	2.885	3.881	3.045	252	10.063	2.885	3.881	3.045	252	10.063
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	992	560	246	204	2.002	992	560	246	204	2.002	992	560	246	204	2.002	992	560	246	204	2.002
Sovrintendente capo	Brigadiere capo	2.981	1.413	554	487	5.435	2.981	1.413	554	487	5.435	2.981	1.413	554	487	5.435	2.981	1.413	554	487	5.435
Sovrintendente	Brigadiere	3.765	3.478	2.985	250	10.478	3.765	3.478	2.985	250	10.478	3.765	3.478	2.985	250	10.478	3.765	3.478	2.985	250	10.478
Vice sovrintendente	Vice Brigadiere	4.704	9.415	2.984	2.022	19.125	4.704	9.415	2.984	2.022	19.125	4.704	9.415	2.984	2.022	19.125	4.704	9.415	2.984	2.022	19.125
Ruolo sovrintendenti	Ruolo sovrintendenti																				
Assistente capo "coordinatore"	Appuntato scelto "qualifica speciale"	31.883	22.642	12.928	16.643	84.096	31.883	22.642	12.928	16.643	84.096	31.883	22.642	12.928	16.643	84.096	31.883	22.642	12.928	16.643	84.096
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	2.380	983	167	273	3.803	2.380	983	167	273	3.803	2.380	983	167	273	3.803	2.380	983	167	273	3.803
Assistente capo	Appuntato scelto	5.578	9.099	1.007	2.250	17.934	5.578	9.099	1.007	2.250	17.934	5.578	9.099	1.007	2.250	17.934	5.578	9.099	1.007	2.250	17.934
Assistente	Appuntato	3.440	4.446	1.508	2.621	12.015	3.440	4.446	1.508	2.621	12.015	3.440	4.446	1.508	2.621	12.015	3.440	4.446	1.508	2.621	12.015
Agente scelto	Carabiniere scelto/Finanziere scelto	8.328	3.475	1.397	3.106	16.306	8.328	3.475	1.397	3.106	16.306	8.328	3.475	1.397	3.106	16.306	8.328	3.475	1.397	3.106	16.306
Agente	Carabiniere/Finanziere	9.773	15.139	4.435	5.517	34.864	10.702	16.321	5.117	6.452	38.592	11.182	16.893	5.557	7.332	40.964	11.516	17.453	5.939	8.485	43.443
Ruolo assistenti e agenti	Ruolo appuntati e carabinieri/finanzieri																				
Totale		93.439	104.383	57.717	36.306	291.845	94.411	105.830	58.419	37.292	295.952	94.891	106.415	58.869	37.172	298.347	95.275	106.988	59.171	37.055	300.554



ALLEGATO 2

Tabella n. 2 - Stipendi anno 2022										
Qualifiche (PdS e PP)	Gradi ed equiparati (CC e GdF)	Unità	Parametri	Stipendio anno 2021 Punto parametrico 183,15	Stipendio anno dal 01/04/2022 Punto parametrico 83,6993	Stipendio anno dal 01/07/2022 Punto parametrico 184,0659	Incrementi mensili dal 1° aprile 2022 *	Incrementi mensili dal 1° luglio 2022 *	Oneri annui per 13	
									Lordo dipendente	
									Lordo ammare	
Commissario capo/Commissario capo penitenziario	Capitano	2.954	150,50	27.564,08	27.646,74	27.701,92	6,89	11,49	298.649	424.112
Commissario/Commissario penitenziario	Tenente	2.176	148,00	27.106,20	27.187,50	27.241,75	6,78	11,29	216.229	307.067
Vice commissario/Vice commissario penitenziario	Sottotenente	922	136,75	25.045,76	25.120,88	25.171,01	6,26	10,44	84.695	120.275
Direttivi	Ufficiali inferiori	0								
Sostituto commissario "coordinatore"	Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali"	14.196	148,00	27.106,20	27.187,50	27.241,75	6,78	11,29	1.410.657	2.003.273
Sostituto commissario	Luogotenente	10.304	143,50	26.282,03	26.360,85	26.413,46	6,57	10,95	992.893	1.410.008
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	76	140,00	25.641,00	25.717,90	25.769,23	6,41	10,68	7.143	10.144
Ispettore superiore	Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	12.208	137,50	25.183,13	25.258,65	25.309,06	6,30	10,49	1.127.165	1.600.687
Ispettore capo	Maresciallo capo	8.085	133,50	24.450,53	24.523,86	24.572,80	6,11	10,19	724.901	1.029.432
Ispettore	Maresciallo ordinario	11.298	131,00	23.992,65	24.064,61	24.112,63	6,00	10,00	994.224	1.411.898
Vice ispettore	Maresciallo	13.505	124,75	22.847,96	22.916,49	22.962,22	5,71	9,52	1.131.314	1.606.579
Ruolo ispettori	Ruolo ispettori	0								
Sovrintendente capo "coordinatore"	Brigadiere capo "qualifica speciale"	10.063	131,00	23.992,65	24.064,61	24.112,63	6,00	10,00	885.544	1.257.561
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	2.002	125,75	23.031,11	23.100,19	23.146,29	5,76	9,60	169.129	240.180
Sovrintendente capo	Brigadiere capo	5.435	124,25	22.756,39	22.824,64	22.870,19	5,69	9,48	453.442	643.933
Sovrintendente	Brigadiere	10.478	121,50	22.252,73	22.319,46	22.364,01	5,56	9,27	854.690	1.213.746
Vice sovrintendente	Vice Brigadiere	19.125	116,75	21.382,76	21.446,89	21.489,69	5,35	8,91	1.499.783	2.129.841
Ruolo sovrintendenti	Ruolo sovrintendenti	0								
Assistente capo "coordinatore"	Appuntato scelto "qualifica speciale"	0								
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	84.096	121,50	22.252,73	22.319,46	22.364,01	5,56	9,27	6.859.711	9.741.475
Assistente capo	Appuntato scelto	3.803	117,00	21.428,55	21.492,82	21.535,71	5,36	8,93	298.878	424.436
Assistente	Appuntato	17.934	116,50	21.336,98	21.400,97	21.443,68	5,33	8,89	1.402.797	1.992.113
Assistente	Appuntato	12.015	112,00	20.512,80	20.574,32	20.615,38	5,13	8,55	904.009	1.283.783
Agente scelto	Carabiniere scelto/Finanziere scelto	16.306	108,50	19.871,78	19.931,37	19.971,15	4,97	8,28	1.188.218	1.687.389
Agente	Carabiniere/Finanziere	34.864	105,25	19.276,54	19.334,35	19.372,94	4,82	8,03	2.463.839	3.498.898
Ruolo assistenti e agenti	Ruolo appuntati e carabinieri/finanziere									
Totale unità, valori medi annui e mensili e oneri		291.845			22.466,76	22.511,60	5,60	9,33	23.967.910	34.036.830

* I valori mensili di incremento dello stipendio sono pari all'anticipazione contrattuale corrisposta

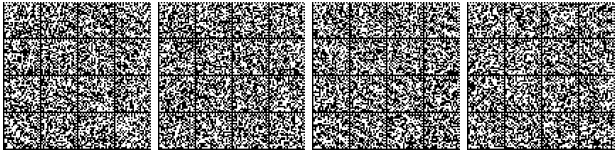


Tabella n. 3 - Stipendi anno 2023							Oneri annui per 13	
Qualifiche (PdS e PP)	Gradi ed equiparati (CC e GdF)	Unità	Parametri	Stipendio annuo 2021 Punto parametrale 183,15	Stipendio annuo dal 01/01/2023 Punto parametrale 184,0659	Incrementi mensili dal 1° gennaio 2023 *	Lordo dipendente	Lordo annuale
Commissario capo/Commissario capo penitenziario Commissario/Commissario penitenziario Vice commissario/Vice commissario penitenziario Direttivi	Capitano Tenente Sottotenente Ufficiali inferiori	2.954 2.277 936	150,50 148,00 136,75	27.564,08 27.106,20 25.045,76	27.701,92 27.241,75 25.171,01	11,49 11,29 10,44	441.239 334.195 127.034	626.603 474.591 180.401
Sostituto commissario "coordinatore" Sostituto commissario Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica) Ispettore superiore Ispettore capo Ispettore Vice ispettore Ruolo ispettori	Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali" Luogotenente Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado) Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante Maresciallo capo Maresciallo ordinario Maresciallo Ruolo ispettori	14.196 10.304 76 12.208 8.085 11.316 13.751	148,00 143,50 140,00 137,50 133,50 131,00 124,75	27.106,20 26.282,03 25.641,00 25.183,13 24.450,53 23.992,65 22.847,96	27.241,75 26.413,46 25.769,23 25.309,06 24.572,80 24.112,63 22.962,22	11,29 10,95 10,68 10,49 10,19 10,00 9,52	2.083.547 1.466.774 10.552 1.664.805 1.071.020 1.471.080 1.701.824	2.958.845 2.082.966 14.985 2.364.190 1.520.955 2.089.081 2.416.760
Sovrintendente capo "coordinatore" Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica) Sovrintendente capo Sovrintendente Vice sovrintendente Ruolo sovrintendenti	Brigadiere capo "qualifica speciale" Brigadiere capo (con 4 anni nel grado) Brigadiere capo Brigadiere Vice Brigadiere Ruolo sovrintendenti	10.063 2.002 5.435 10.478 19.125	131,00 125,75 124,25 121,50 116,75	23.992,65 23.031,11 22.756,39 22.252,73 21.382,76	24.112,63 23.146,29 22.870,19 22.364,01 21.489,69	10,00 9,60 9,48 9,27 8,91	1.308.190 249.850 669.809 1.262.704 2.215.249	1.857.761 354.811 951.196 1.793.166 3.145.875
Assistente capo "coordinatore" Assistente capo (con 5 anni nella qualifica) Assistente capo Assistente Agente scelto Agente Ruolo assistenti e agenti	Appuntato scelto "qualifica speciale" Appuntato scelto (con 5 anni nel grado) Appuntato scelto Appuntato Carabiniere scelto/Finanziere scelto Carabiniere/Finanziere Ruolo appuntati e carabinieri/finanzieri	84.096 3.803 17.934 12.015 16.306 38.592	121,50 117,00 116,50 112,00 108,50 105,25	22.252,73 21.428,55 21.336,98 20.512,80 19.871,78 19.276,54	22.364,01 21.535,71 21.443,68 20.615,38 19.971,15 19.372,94	9,27 8,93 8,89 8,55 8,28 8,03	10.134.409 441.490 2.072.632 1.335.467 1.755.178 4.028.619	14.391.874 626.960 2.943.345 1.896.497 2.492.528 5.721.042
Totale unità, valori medi annui e mensili e oneri	Ruolo appuntati e carabinieri/finanzieri	295.952			22.474,28	9,32	35.845.668	50.904.432

* I valori mensili di incremento dello stipendio sono pari all'anticipazione contrattuale corrisposta

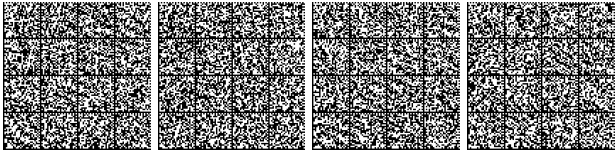
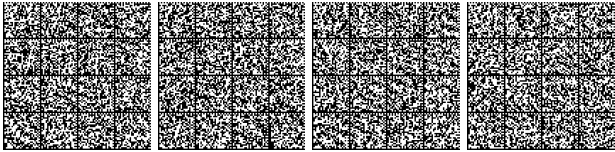


Tabella n. 4 - Stipendi anno 2024 e seguenti							Oneri annui per 13 mensilità		
Qualifiche (PdS e PP)	Gradi ed equiparati (CC e GdF)	Unità	Parametri	Stipendio annuo 2021 Punto parametrico 183,15	Stipendio annuo dal 01/01/2024 Punto parametrico 195,50	Incrementi mensili dal 1° gennaio 2024 *	Lordo dipendente	Lordo amme.ne	
Commissario capo/Commissario capo penitenziario Commissario/Commissario penitenziario Vice commissario/Vice commissario penitenziario Direttivi Sostituto commissario "coordinatore" Sostituto commissario Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica) Ispettore superiore Ispettore capo Ispettore Vice ispettore Ruolo ispettori Sovrintendente capo "coordinatore" Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica) Sovrintendente capo Sovrintendente Vice sovrintendente Ruolo sovrintendenti Assistente capo "coordinatore" Assistente capo (con 5 anni nella qualifica) Assistente capo Assistente Agente scelto Agente Ruolo assistenti e agenti Totale unità, valori medi annui e mensili e oneri	Capitano Tenente Sottotenente Ufficiali inferiori Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali" Luogotenente Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado) Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante Maresciallo capo Maresciallo ordinario Maresciallo Ruolo ispettori Brigadiere capo "qualifica speciale" Brigadiere capo (con 4 anni nel grado) Brigadiere capo Brigadiere Vice Brigadiere Ruolo sovrintendenti Appuntato scelto "qualifica speciale" Appuntato scelto (con 5 anni nel grado) Appuntato scelto Appuntato Carabiniere scelto/Finanziere scelto Carabiniere/Finanziere Ruolo appuntati e carabinieri/finanzieri	2.954	150,50	27.564,08	29.422,75	154,89	5.948,086	8.446,877	
		2.286	148,00	27.106,20	28.934,00	152,32	4.526,646	6.428,290	
		950	136,75	25.045,76	26.734,63	140,74	1.738,139	2.468,331	
		14.196	148,00	27.106,20	28.934,00	152,32	28.110,351	39.919,510	
		10.304	143,50	26.282,03	28.054,25	147,68	19.782,031	28.092,463	
		76	140,00	25.641,00	27.370,00	144,08	142,351	202,153	
		12.208	137,50	25.183,13	26.881,25	141,51	22.458,203	31.892,894	
		8.085	133,50	24.450,53	26.099,25	137,40	14.441,427	20.508,270	
		11.316	131,00	23.992,65	25.610,50	134,82	19.833,101	28.164,986	
		13.751	124,75	22.847,96	24.388,63	128,39	22.951,382	32.593,257	
		10.063	131,00	23.992,65	25.610,50	134,82	17.637,018	25.046,329	
		2.002	125,75	23.031,11	24.584,13	129,42	3.368,285	4.783,301	
		5.435	124,25	22.756,39	24.290,88	127,87	9.034,655	12.830,113	
		10.478	121,50	22.252,73	23.753,25	125,05	17.033,561	24.189,360	
		19.125	116,75	21.382,76	22.824,63	120,15	29.872,294	42.421,644	
		84.096	121,50	22.252,73	23.753,25	125,05	136.710,662	194.142,812	
		3.803	117,00	21.428,55	22.873,50	120,42	5.953,444	8.454,486	
		17.934	116,50	21.336,98	22.775,75	119,90	27.953,726	39.697,086	
		12.015	112,00	20.512,80	21.896,00	115,27	18.004,598	25.568,329	
		16.306	108,50	19.871,78	21.211,75	111,67	23.671,583	33.616,015	
		40.964	105,25	19.276,54	20.576,38	108,32	57.683,866	81.916,858	
		298.347				23.844,47	125,53	486.855,408	691.383,365

* I valori mensili di incremento dello stipendio comprendono ed assorbono le misure di anticipazione contrattuale corrisposte ed in corso di corrispondenza



ALLEGATO 5

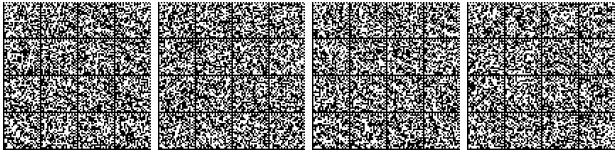
Tabella n. 5 - Indennità mensile pensionabile anno 2024 e seguenti

Qualifiche (PdS e PP)	Gradi ed equiparati (CC e GdF)	Importi mensili DPR 57/2022 (euro)	Importi dal 1° gennaio 2024 (euro)	Incrementi mensili dal 1° gennaio 2024 (euro)	Unità			
					Totale	PdS	PP	CC
Commissario capo/Commissario capo penitenziario Commissario/Commissario penitenziario Vice commissario/Vice commissario penitenziario Direttivi	Capitano	932,67	993,29	60,62	2.954	1.440	-	769
	Tenente	923,12	983,12	60,00	2.286	1.038	122	719
	Sottotenente	886,79	944,43	57,64	950	5	-	655
	Ufficiali inferiori							
Sostituto commissario "coordinatore" Sostituto commissario Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica) Ispettore superiore Ispettore capo Ispettore Vice ispettore Ruolo ispettori	Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali"	913,13	972,48	59,35	14.196	1.494	156	6.060
	Luogotenente	913,13	972,48	59,35	10.304	626	316	7.361
	Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	902,50	961,16	58,66	76	12	-	38
	Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	902,50	961,16	58,66	12.208	3.589	437	2.748
	Maresciallo capo	863,80	919,95	56,15	8.085	315	418	4.198
	Maresciallo ordinario	836,98	891,38	54,40	11.316	2.122	1.257	4.171
	Maresciallo	810,72	863,42	52,70	13.751	6.132	26	3.411
	Ruolo ispettori							
	Sovrintendente capo "coordinatore"	833,08	887,23	54,15	10.063	2.885	252	3.881
	Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	833,08	887,23	54,15	2.002	992	204	560
Sovrintendente capo Sovrintendente Sovrintendente Vice sovrintendente Ruolo sovrintendenti	Brigadiere capo	833,08	887,23	54,15	5.435	2.981	487	1.413
	Brigadiere	786,21	837,31	51,10	10.478	3.765	250	3.478
	Vice Brigadiere	782,53	833,39	50,86	19.125	4.704	2.022	9.415
	Ruolo sovrintendenti							
	Appuntato scelto "qualifica speciale"	712,20	758,49	46,29	84.096	31.883	16.643	22.642
	Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	712,20	758,49	46,29	3.803	2.380	273	983
	Appuntato scelto	712,20	758,49	46,29	17.934	5.578	2.250	9.099
	Appuntato	651,70	694,06	42,36	12.015	3.440	2.621	4.446
	Carabiniere scelto/Finanziere scelto	605,36	644,71	39,35	16.306	8.328	3.106	3.475
	Carabiniere/Finanziere	571,26	608,39	37,13	40.964	11.182	7.332	16.893
Ruolo assistenti e agenti	Ruolo assistenti e carabinieri/finanzieri							
	Totale unità				298.347	94.891	38.172	106.415
					Totale			
					186,76	58,23	22,28	67,22
					48,15	47,20	44,89	48,59
					247,83	77,27	29,56	89,20
								51,81

Oneri lordo dipendente per Corpo (mln euro)

valori medi mensili (euro) rapportati a 13 mesi

Oneri lordo annue per Corpo (32,7%) (mln euro)



ALLEGATO 6

Tabella n. 6 - Oneri per aumento della misura oraria di lavoro straordinario dal 1° gennaio 2024

Qualifiche (PDS e PP)	Misura per la parità di trattamento con il punto parametrico 195,50	Lavoro straordinario fertile		Lavoro straordinario festivo o notturno		Lavoro straordinario festivo o notturno		POLIZIA DI STATO					POLIZIA PENITENZIARIA							
		nuova misura oraria dal 1° gennaio 2024	differenza oraria	nuova misura oraria notturna e festiva rivalutata	misura vigente festiva o notturna	differenza oraria	nuova misura oraria notturna e festiva rivalutata	misura vigente festiva/notturna	differenza oraria	Ore diurne	Ore notturne	Ore festive notturne	Oneri lordo dipendente (euro)	Oneri lordo ammale (euro)	Ore diurne	Ore notturne	Ore festive notturne	Oneri lordo dipendente (euro)	Oneri lordo ammale (euro)	
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario	17,03	17,21	16,11	1,10	19,47	18,22	1,25	22,46	21,02	1,44	79,560	8,113	582,738	773,293	16,560	6,029	747	26,828	35,601	
Commissario/ Commissario penitenziario	16,74	16,91	15,85	1,06	19,13	17,93	1,20	22,07	20,69	1,38	130,852	13,341	923,038	1,224,871	14,386	5,236	648	22,427	29,761	
Vice commissario/ Vice commissario penitenziario	15,47	15,63	14,64	0,99	17,68	16,57	1,11	20,40	19,11	1,29	323	33	2,126	2,821	133	48	6	193	256	
Sostituto commissario "coordinatore"	16,74	16,91	15,85	1,06	19,13	17,93	1,20	22,07	20,69	1,38	77,977	7,950	550,057	729,926	28,673	10,437	1,292	44,701	59,318	
Sostituto commissario	16,24	16,41	15,37	1,04	18,56	17,39	1,17	21,41	20,06	1,35	41,025	4,184	283,654	376,409	10,174	3,703	459	15,533	20,612	
Aspettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	15,84	16,00	14,99	1,01	18,10	16,96	1,14	20,88	19,56	1,32	60,236	11,174	75,082	99,634	-	-	-	-	-	
Aspettore superiore	15,56	15,72	14,72	1,00	17,78	16,64	1,14	20,51	19,20	1,31	208,130	21,221	1,386,096	1,839,349	106,121	38,656	4,787	156,460	207,622	
Aspettore capo	15,10	15,26	14,30	0,96	17,26	16,18	1,08	19,91	18,66	1,25	14,756	1,505	94,189	124,989	71,976	26,193	3,245	101,442	134,614	
Aspettore	14,82	14,97	14,02	0,95	16,93	15,86	1,07	19,53	18,30	1,23	58,105	5,924	366,989	486,994	51,131	18,611	2,304	71,322	94,644	
Vice ispettore	14,11	14,26	13,36	0,90	16,12	15,11	1,01	18,60	17,43	1,17	306,557	31,265	1,832,986	2,432,372	160,269	58,350	7,226	211,630	280,833	
Sovrintendente capo "coordinatore"	14,82	14,97	14,02	0,95	16,93	15,86	1,07	19,53	18,30	1,23	149,541	15,247	944,493	1,253,342	45,076	16,408	2,031	62,877	83,438	
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	14,23	14,38	13,47	0,91	16,27	15,24	1,03	18,77	17,58	1,19	476,453	88,383	9,014	535,333	710,387	27,625	10,054	36,976	49,067	
Sovrintendente capo	14,06	14,21	13,31	0,90	16,07	15,06	1,01	18,54	17,37	1,17	796,602	147,760	15,072	883,814	1,172,821	34,980	12,730	1,577	46,184	61,286
Sovrintendente	13,75	13,89	13,01	0,88	15,71	14,72	0,99	18,12	16,98	1,14	894,477	165,921	16,922	970,693	1,288,110	69,149	25,165	3,117	89,318	118,525
Vice sovrintendente	13,21	13,35	12,50	0,85	15,10	14,14	0,96	17,42	16,31	1,11	964,926	179,027	18,260	1,012,322	1,343,351	1,405	511	63	1,755	2,329
Assistente capo "coordinatore"	13,75	13,89	13,01	0,88	15,71	14,72	0,99	18,12	16,98	1,14	6,158,860	1,142,441	116,516	6,693,642	8,869,193	2,921,239	1,063,135	131,662	3,773,306	5,007,177
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	13,24	13,38	12,53	0,85	15,14	14,17	0,97	17,46	16,35	1,11	1,605,846	298,023	30,387	1,687,781	2,239,685	50,954	18,553	2,297	63,857	84,738
Assistente capo	13,18	13,32	12,48	0,84	15,07	14,12	0,95	17,39	16,29	1,10	1,346,872	249,845	25,478	1,396,751	1,853,489	482,048	175,436	21,724	595,481	790,203
Assistente	12,67	12,80	11,99	0,81	14,49	13,56	0,93	16,71	15,65	1,06	882,496	163,771	16,694	884,824	1,174,161	305,903	111,376	13,786	365,974	485,647
Agente scelto	12,28	12,41	11,62	0,79	14,04	13,15	0,89	16,20	15,17	1,03	1,813,677	336,360	34,302	1,767,496	2,345,467	639,680	232,752	28,823	742,184	984,878
Agente	11,91	12,03	11,28	0,75	13,62	12,76	0,86	15,71	14,72	0,99	1,543,240	286,323	29,200	1,432,576	1,901,028	802,768	292,212	36,186	889,302	1,179,971
Totali																				

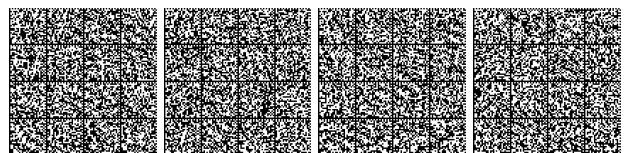
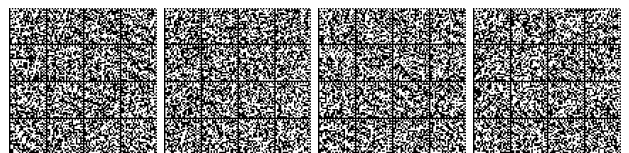


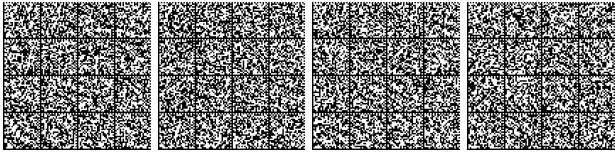
Tabella n. 7 - Oneri per aumento della misura oraria di lavoro straordinario dal 1° gennaio 2024

Tabella n. 7 - Oneri per aumento della misura oraria di lavoro straordinario dal 1° gennaio 2024																						
Gradi ed equiparati (C.C e GdP)	Misura oraria ordinaria con punto parametricale 195,50	Lavoro straordinario feriale		Lavoro straordinario festivo o notturno		Lavoro straordinario festivo notturno		ARMIA DEI CARABINIERI					GUARDIA DI FINANZA									
		nuova misura oraria dal 1° gennaio 2024	misura vigente feriale	differenza oraria	misura oraria notturna o festiva rivalutata o festiva	misura vigente festiva o notturna	differenza oraria	misura oraria notturna/festiva rivalutata	misura vigente festiva/notturna	differenza oraria	Ore notturne	Ore festive notturne	Oneri lordo dipendente (euro)	Ore diurne	Ore notturne	Ore festive notturne	Oneri lordo dipendente (euro)	Oneri lordo ammate (euro)				
Capitano	17,03	17,21	16,11	1,10	19,47	18,22	1,25	22,46	21,02	1,44	487,493	153,942	26,687	767,099	1,017,940	319,321	82,820	9,789	468,874	622,196		
	16,74	16,91	15,85	1,06	19,13	17,93	1,20	22,07	20,69	1,38	299,983	94,708	16,415	454,284	602,835	145,663	37,771	4,464	205,888	273,213		
	15,47	15,63	14,64	0,99	17,68	16,57	1,11	20,40	19,11	1,29	122,870	38,771	6,724	173,351	230,037	55,697	14,435	1,707	73,365	97,355		
	16,74	16,91	15,85	1,06	19,13	17,93	1,20	22,07	20,69	1,38	1,993,151	629,261	109,064	3,018,362	4,005,366	1,498,607	388,596	45,922	2,118,211	2,810,866		
	16,24	16,41	15,37	1,04	18,56	17,39	1,17	21,41	20,06	1,35	1,245,667	393,204	68,174	1,847,577	2,451,735	237,857	61,667	7,290	329,363	437,065		
	15,84	16,00	14,99	1,01	18,10	16,96	1,14	20,88	19,56	1,32	10,130	3,198	555	14,610	19,387	103,708	26,887	3,179	139,593	185,240		
	15,56	15,72	14,72	1,00	17,78	16,64	1,14	20,51	19,20	1,31	1,531,015	483,699	83,841	2,192,264	2,909,134	1,107,781	287,454	33,972	1,479,982	1,963,936		
	15,10	15,26	14,30	0,96	17,26	16,18	1,08	19,91	18,66	1,25	996,774	314,627	54,562	1,364,903	1,811,226	478,068	123,939	14,655	611,118	810,954		
	14,82	14,97	14,02	0,95	16,93	15,86	1,07	19,53	18,30	1,23	930,743	293,844	50,933	1,261,267	1,673,701	701,292	181,846	21,491	887,237	1,177,363		
	14,11	14,26	13,36	0,90	16,12	15,11	1,01	18,60	17,43	1,17	530,486	167,517	29,044	680,611	903,171	393,193	101,979	12,055	470,977	624,986		
	14,82	14,97	14,02	0,95	16,93	15,86	1,07	19,53	18,30	1,23	698,362	220,479	38,216	946,362	1,255,822	478,603	124,103	14,667	605,503	803,502		
	14,23	14,38	13,47	0,91	16,27	15,24	1,03	18,77	17,58	1,19	129,870	40,995	7,108	168,865	224,084	166,924	43,277	5,116	202,564	268,802		
	14,06	14,21	13,31	0,90	16,07	15,06	1,01	18,54	17,37	1,17	236,608	74,683	12,950	303,529	402,783	82,833	21,474	2,539	99,209	131,650		
	13,75	13,89	13,01	0,88	15,71	14,72	0,99	18,12	16,98	1,14	499,458	157,656	27,334	626,763	831,715	488,701	126,699	14,978	572,564	759,792		
	13,21	13,35	12,50	0,85	15,10	14,14	0,96	17,42	16,31	1,11	1,139,753	359,843	62,393	1,383,496	1,835,899	546,700	141,766	16,760	619,394	821,936		
13,75	13,89	13,01	0,88	15,71	14,72	0,99	18,12	16,98	1,14	2,752,844	868,947	150,658	3,454,510	4,584,135	1,927,204	499,642	59,065	2,257,919	2,996,259			
13,24	13,38	12,53	0,85	15,14	14,17	0,97	17,46	16,35	1,11	324,245	102,399	17,749	394,637	523,683	198,276	51,430	6,078	225,168	298,798			
13,18	13,32	12,48	0,84	15,07	14,12	0,95	17,39	16,29	1,10	1,088,975	343,748	59,591	1,306,850	1,734,190	332,974	86,328	10,204	372,934	494,883			
12,67	12,80	11,99	0,81	14,49	13,56	0,93	16,71	15,65	1,06	501,438	158,350	27,441	582,518	773,001	203,313	52,734	6,231	220,331	292,379			
12,28	12,41	11,62	0,79	14,04	13,15	0,89	16,20	15,17	1,03	508,447	160,460	27,819	573,136	760,551	389,639	100,996	11,938	409,997	544,066			
11,91	12,03	11,28	0,75	13,62	12,76	0,86	15,71	14,72	0,99	1,412,081	445,821	77,292	1,518,986	2,015,694	408,864	106,023	12,533	410,235	544,382			
Totali		23,033,978															30,566,089		12,780,428		16,959,628	



Categorie	Tabella n. 8 - Oneri netti e lordi																							
	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024				Anno 2025				Anno 2026 e seguenti											
	Totale oneri		Totale oneri		Totale oneri		Totale oneri		Totale oneri		Totale oneri		Totale oneri											
	Spendio		Spendio		Spendio		Spendio		Spendio		Spendio		Spendio											
	mln di euro	42,01%	mln di euro	42,01%	mln di euro	42,01%	mln di euro	42,01%	mln di euro	42,01%	mln di euro	42,01%	mln di euro	42,01%										
% oneri riflessi Amm.ne	10,73		16,00		216,79		338,27		217,58		77,53		32,24		1,83		10,43		32,24		1,83		12,52	
PS	7,56		11,27		152,66		244,21		153,21		58,42		24,30		1,38		7,86		24,30		1,38		9,44	
Oneri lordo dip.te	4,08		6,17		85,01		131,66		86,78		30,13		9,71		6,49		1,54		9,71		6,49		2,54	
PP	2,87		4,35		59,86		95,02		61,11		22,70		7,32		4,89		1,16		7,32		4,89		1,91	
Oneri lordo dip.te	12,22		18,28		247,68		383,35		248,83		89,57		30,57		10,36		6,05		30,57		10,36		8,36	
CC	8,61		12,87		174,41		276,65		175,22		67,50		23,03		7,81		4,56		23,03		7,81		6,30	
Oneri lordo dip.te	7,01		10,45		141,91		216,63		142,52		52,00		16,96		3,76		2,49		16,96		3,76		3,89	
GF	4,93		7,36		99,93		156,24		100,36		39,19		12,78		2,83		1,87		12,78		2,83		2,93	
Oneri lordo dip.te	34,04		50,90		691,38		1069,91		695,71		249,23		89,48		22,44		20,50		89,48		22,44		27,32	
Totale complessivo corpi di polizia	23,97		35,85		486,86		772,11		489,90		187,81		67,43		16,91		15,45		67,43		16,91		20,59	
Oneri lordo dip.te																								
Risorse complessive lordo amministrazione	34,04		50,90				1.069,91						1.077,36						1.085,46					
	23,97		35,85				772,11						777,50						783,56					
Risorse complessive lordo dipendente																								

Nota: gli oneri riflessi sulla componente stipendiale includono il 24,20% sulla quota figurativa relativa ai sei scatti stipendiali utili ai fini previdenziali.



N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante: «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995:

«Art. 1 (*Ambito di applicazione*). — 1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili, gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.

Art. 2 (*Provvedimenti*). — 1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia è emanato:

A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo;

B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'interno e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Le delegazioni delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono composte dai rappresentanti di ciascuna associazione professionale a carattere sindacale tra militari. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui alla presente lettera con rappresentanti appartenenti alla Forza di polizia ad ordinamento militare di cui sono rappresentative.

2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale delle Forze armate, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Le delegazioni delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono composte dai rappresentanti di ciascuna associazione professionale a carattere sindacale tra militari. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti appartenenti alla Forza armata di cui sono rappresentative.

3...».

«Art. 7 (*Procedimento*). — 1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 sono avviate dal Ministro per la pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile ovvero le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ciascuna per i profili riguardanti gli accordi sindacali di competenza possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse.

1-bis. Le procedure di cui all'articolo 2 hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualità nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione delle ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene, rispettivamente, alle Forze di polizia ad ordinamento civile, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate.

2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per la pubblica amministrazione, in qualità di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, come individuate dall'articolo 2.

3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.

3-bis. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia a ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), si svolgono in riunioni, alle quali partecipano i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai sensi della medesima disposizione e i rappresentanti dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.

3-ter. Le trattative di cui al comma 3-bis si svolgono attraverso due livelli di negoziazione:

a) il primo livello disciplina le materie di cui all'articolo 4, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze di polizia a ordinamento militare;

b) il secondo livello disciplina le materie di cui all'articolo 4, comma 1, per gli aspetti più caratteristici delle singole Forze di polizia a ordinamento militare, compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività, nei limiti stabiliti dalla negoziazione di primo livello di cui alla lettera a) del presente comma.

3-quater. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze armate di cui all'articolo 2, comma 2, si svolgono in riunioni, alle quali partecipano i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai sensi della medesima disposizione e i rappresentanti dello Stato maggiore della difesa, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.

3-quinquies. Le trattative di cui al comma 3-quater si svolgono su due livelli:

a) il primo livello disciplina le materie di cui all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze armate;



b) il secondo livello disciplina le materie di cui all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate, compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività, nei limiti stabiliti dalla negoziazione di primo livello di cui alla lettera a) del presente comma.

4. Le organizzazioni sindacali delle Forze di polizia a ordinamento civile ovvero le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate dissenzienti dalle ipotesi di accordo di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono le rispettive delegazioni di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater sono corredate da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità dei predetti atti, prevedendo, altresì, la possibilità di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari firmatarie - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. Le ipotesi di accordo sindacale non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.

11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 4, approva le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater, i cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.

11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sui decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni.

12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi.

13. Nel caso in cui gli accordi di cui al presente decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.».

— Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 21 ottobre 2022, recante: «Individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria per il triennio 2022-2024» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 novembre 2022.

— Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 29 dicembre 2022, recante «Ripartizione dei distacchi sindacali alle organizzazioni sindacali rappresentative per il personale non dirigenziale della Polizia di Stato per il triennio 2022-2024» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 2023, n. 23.

— Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 29 marzo 2024, recante: «Individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare per il triennio 2022-2024» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 2024.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare Triennio 2019-2021» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2022.

— Si riporta il testo del comma 609, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 31 dicembre 2021:

«609. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. A valere sui predetti importi si dà luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.245. Per l'incremento degli oneri di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 330, L. 29 dicembre 2022, n. 197, l'art. 3, comma 1, D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191, e, successivamente, l'art. 1, commi 27 e 28, L. 30 dicembre 2023, n. 213.».

— Si riporta il testo dell'articolo 3, decreto-legge del 18 ottobre 2023 n. 145, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2023, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191:

«Art. 3 (Anticipo rinnovo contratti pubblici). — 1. Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto incremento non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le modalità e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei propri bilanci.

3-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi».

3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».



— Si riporta il testo dei commi 27, 28 e 347, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2023:

«27. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

28. A valere sulle risorse di cui al comma 27, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale, per l'anno 2024, è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.».

«347. In relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 32 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 10 gennaio 2025, l'importo annuale di cui al primo periodo è destinato, con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

Nota all'art. 1:

— Per i riferimenti all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 2:

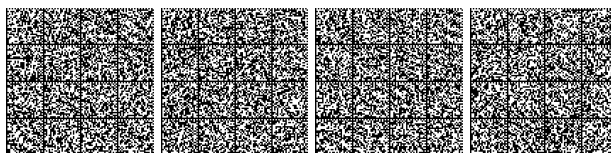
— Si riporta il testo dell'articolo 2 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, recante «Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 28 luglio 2003:

«Art. 2 (Sistema dei parametri stipendiali). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui all'articolo 1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nelle tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, con contestuale soppressione dei previgenti livelli stipendiali.

1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 2 di cui al comma 1 è sostituita dalla seguente. I relativi parametri stipendiali, correlati all'anzianità nella qualifica o nel grado, sono attribuiti dopo gli anni di effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o grado ivi indicati e comunque con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017.

TABELLA 2			
ART. 2, COMMA 1- is			
PARAMETRI STIPENDIALI PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE DESTINATARIO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 195			
FORZE ARMATE			PARA METRI
ESERCITO	MARINA	AERONAUTICA	
UFFICIALI	UFFICIALI	UFFICIALI	
CAPITANO	TENENTE DI VASCELLO	CAPITANO	150,50
TENENTE	SOTTOTENENTE DI VASCELLO	TENENTE	148,00
SOTTOTENENTE	GUARDIAMARINA	SOTTOTENENTE	136,75
RUOLO MARESCIALLI	RUOLO MARESCIALLI	RUOLO MARESCIALLI	
PRIMO LUOGOTENENTE	PRIMO LUOGOTENENTE	PRIMO LUOGOTENENTE	148,00
LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	143,50
PRIMO MARESCIALLO CON 8 ANNI NEL GRADO	PRIMO MARESCIALLO CON 8 ANNI NEL GRADO	PRIMO MARESCIALLO CON 8 ANNI NEL GRADO	140,00
PRIMO MARESCIALLO	PRIMO MARESCIALLO	PRIMO MARESCIALLO	137,50
MARESCIALLO CAPO	CAPO 1° CLASSE	MARESCIALLO 1° CLASSE	133,50
MARESCIALLO ORDINARIO	CAPO 2° CLASSE	MARESCIALLO 2° CLASSE	131,00
MARESCIALLO	CAPO 3° CLASSE	MARESCIALLO 3° CLASSE	124,75
RUOLO SERGENTI	RUOLO SERGENTI	RUOLO SERGENTI	

SERGEANTE MAGG. CAPO QUALIFICA SPECIALE	2° CAPO SCELTO QUALIFICA SPECIALE	SERGEANTE MAGG. CAPO QUALIFICA SPECIALE	131,00
SERGEANTE MAGG. CAPO CON 4 ANNI NEL GRADO	2° CAPO SCELTO CON 4 ANNI NEL GRADO	SERGEANTE MAGG. CAPO CON 4 ANNI NEL GRADO	125,75
SERGEANTE MAGG. CAPO	2° CAPO SCELTO	SERGEANTE MAGG. CAPO	124,25
SERGEANTE MAGGIORE	2° CAPO	SERGEANTE MAGGIORE	121,50
SERGEANTE	SERGEANTE	SERGEANTE	116,75
RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE	RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE	RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE	
CAPORAL MAGG. CAPO SCELTO QUALIFICA SPECIALE	SOTTOCAPO DI 1° CL SCELTO QUALIFICA SPECIALE	1° AVIERE CAPO SCELTO QUALIFICA SPECIALE	121,50
CAPORAL MAGG. CAPO SCELTO CON 5 ANNI GRADO	SOTTOCAPO DI 1° CL SCELTO CON 5 ANNI GRADO	1° AVIERE CAPO SCELTO CON 5 ANNI GRADO	117,00
CAPORAL MAGG. CAPO SCELTO	SOTTOCAPO DI 1° CL SCELTO	1° AVIERE CAPO SCELTO	116,50
CAPORAL MAGG. CAPO	SOTTOCAPO DI 1° CL	1° AVIERE CAPO	112,00
CAPORAL MAGG. SCELTO	SOTTOCAPO DI 2° CL	1° AVIERE SCELTO	108,50
1 CAPORAL MAGG.	SOTTOCAPO DI 3° CL	AVIERE CAPO	105,25



1-ter. Ai primi marescialli che conseguono la promozione al grado di luogotenente antecedentemente al 1° ottobre 2017, a decorrere dalla data della promozione e fino al 30 settembre 2017, è attribuito il parametro stipendiale vigente per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente.

1-quater. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017 ai maggiori e ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con un'anzianità di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, inferiore a tredici anni è attribuito il parametro stipendiale 154,00.

2. I parametri correlati all'anzianità nella qualifica o nel grado sono attribuiti dopo otto anni di effettivo servizio nella stessa qualifica o grado.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento stipendiale è determinato dal prodotto tra il valore del punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1 e 2.

4. In sede di prima applicazione del presente decreto il valore del punto di parametro è fissato in euro 149,15 annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al comma 1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti, nonché alle posizioni di provenienza al 1° gennaio 2005, individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle sono altresì indicati gli stipendi annui lordi alla stessa data in applicazione del sistema di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2.

5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, a decorrere dal biennio 2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di parametro.

Art. 3 (*Effetti del sistema dei parametri stipendiali*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennità integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonché gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.

2. Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio di cui al comma 1 non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera l'indennità integrativa speciale in godimento nei livelli retributivi di provenienza negli importi indicati nelle tabelle 6 e 7.

4. Nello stipendio di cui al comma 1 non confluiscono la retribuzione individuale di anzianità maturata al 1° gennaio 2005, l'assegno funzionale e gli emolumenti diversi da quelli indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli stipendi di cui al comma 1 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e i contributi di riscatto.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di accesso a qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che comporta l'attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento, al personale interessato è attribuito un assegno personale utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, da riassorbire all'atto della promozione alla qualifica o al grado superiore, pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro.

7. La corresponsione degli stipendi, nonché delle anticipazioni stipendiali di cui all'articolo 5, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

8. Le disposizioni del presente decreto, ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, non hanno effetto nei confronti del personale già collocato in ausiliaria al 2 gennaio 2005.

— La legge 29 aprile 1976, n. 177, recante: «Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 7 maggio 1976.

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 16 agosto 1995.

«Art. 2 (*Armonizzazione*). — (*Omissis*)

10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57:

«Art. 1 (*Ambito di applicazione e durata*). — 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.».

— Per i riferimenti al comma 609, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si vedano le note alle premesse.

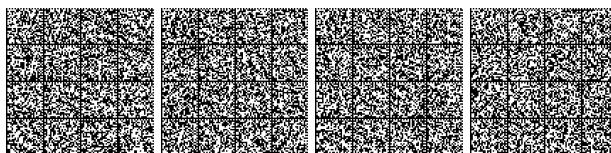
Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 25 gennaio 1957:

«Art. 82 (*Assegno alimentare*). — All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.».

— Si riporta il testo dell'articolo 172, della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante: «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 12 luglio 1980:

«Art. 172 (*Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico*). — Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.».



Note all'art. 4:

— Si riporta l'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57:

«Art. 4 (*Indennità pensionabile*). — 1. A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Qualifiche	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario	64,59	932,67
Commissario/commissario penitenziario	63,92	923,12
Vicecommissario/Vice commissario penitenziario	61,41	886,79
Sostituto commissario “coordinatore”	63,23	913,13
Sostituto commissario	63,23	913,13
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	62,50	902,50
Ispettore superiore	62,50	902,50
Ispettore capo	59,82	863,80
Ispettore	57,96	836,98
Viceispettore	56,14	810,72
Sovrintendente capo “coordinatore”	57,69	833,08
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	57,69	833,08
Sovrintendente capo	57,69	833,08
Sovrintendente	54,44	786,21
Vice sovrintendente	54,19	782,53
Assistente capo “coordinatore”	49,32	712,20
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	49,32	712,20
Assistente capo	49,32	712,20
Assistente	45,13	651,70
Agente scelto	41,92	605,36
Agente	39,56	571,26

».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'articolo 14, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 31 luglio 2002:

«Art. 14 (*Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali*). — 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del secondo quadriennio normativo Polizia e all'articolo 11 del biennio economico Polizia 2000-2001, è ulteriormente incrementato, come da tabella «A» allegata al presente decreto, dalle seguenti risorse economiche:

a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione;

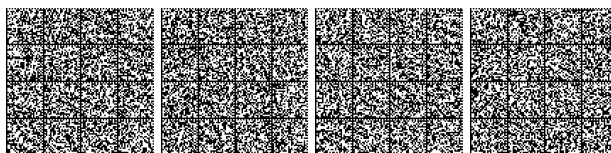
b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto.

2. Le somme destinate al fondo e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:

«Art. 4 (*Effetti dei nuovi stipendi*). — (*Omissis*)



4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 3 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è soppresso l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:

Livello		Feriale	Festiva o notturna	Notturna festiva
livello V	Euro _____	9,65	10,91	12,59
livello VI	Euro _____	10,26	11,60	13,39
livello VI -bis	Euro _____	10,74	12,14	14,00
livello VII	Euro _____	11,21	12,67	14,62
livello VII -bis	Euro _____	11,71	13,24	15,27
livello VIII	Euro _____	12,27	13,87	16,01
livello IX	Euro _____	13,48	15,24	17,58

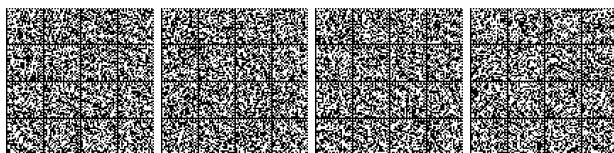
».

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57:

«Art. 8 (*Lavoro straordinario*). — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono rideterminate negli importi di cui alla presente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2021		Feriale	Notturmo o festivo	Notturmo festivo
Qualifiche	Parametri	Euro	Euro	Euro
Commissario capo/penitenziario	150,50	16,11	18,22	21,02
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	15,85	17,93	20,69
Vicecommissario/Vice commissario penitenziario	136,75	14,64	16,57	19,11
Sostituto commissario "coordinatore"	148,00	15,85	17,93	20,69
Sostituto commissario	143,50	15,37	17,39	20,06
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	14,99	16,96	19,56
Ispettore superiore	137,50	14,72	16,64	19,20
Ispettore capo	133,50	14,30	16,18	18,66
Ispettore	131,00	14,02	15,86	18,30
Vice ispettore	124,75	13,36	15,11	17,43
Sovrintendente capo "coordinatore"	131,00	14,02	15,86	18,30
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	13,47	15,24	17,58
Sovrintendente capo	124,25	13,31	15,06	17,37
Sovrintendente	121,50	13,01	14,72	16,98
Vice sovrintendente	116,75	12,50	14,14	16,31
Assistente capo "coordinatore"	121,50	13,01	14,72	16,98
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	12,53	14,17	16,35
Assistente capo	116,50	12,48	14,12	16,29
Assistente	112,00	11,99	13,56	15,65
Agente scelto	108,50	11,62	13,15	15,17
Agente	105,25	11,28	12,76	14,72

».



Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'articolo 3 e della Tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 4 della L. 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 16 maggio 1975:

«Art. 3 (*Operatori subacquei*). — Agli operatori subacquei, che rientrano tra il personale di cui al comma primo dell'art. 1 del presente regolamento, spetta una indennità di rischio nelle misure e con le modalità di cui all'unità tabella C.

Per operatori subacquei si intendono i dipendenti dello Stato di cui al primo comma che, avendo frequentato corsi subacquei presso le apposite scuole e conseguito i relativi brevetti, siano stati abilitati dall'amministrazione di appartenenza all'impiego delle apparecchiature di immersione.

Le apparecchiature di immersione il cui impiego dà titolo alla corresponsione delle indennità di cui al primo comma sono le seguenti:

a) ad aria compressa (colonna n. 2 della tabella C): scafandro normale; autorespiratore ad aria; camera di decompressione a bardo, a terra e subacquea, campane di salvataggio;

b) a miscele sintetiche (colonna n. 3 della tabella C): autorespirature o respiratore a miscela; impianti iperbarici a terra; impianti per immersioni profonde di bordo, sia di superficie che subacquei; scafandri rigidi articolati; torrette batiscopiche;

c) ad ossigeno (colonna n. 4 della tabella C): autorespiratori ad ossigeno a circuito chiuso.

Gli assistenti sanitari che operano all'interno di camere di decompressione o di impianti iperbarici a terra hanno titolo allo stesso trattamento previsto per gli operatori subacquei in identiche condizioni di impiego.

L'indennità di cui al presente articolo non è cumulabile con le altre analoghe indennità previste dal presente regolamento.

Nei casi di infortunio o di infermità dipendenti da causa di servizio inerente all'attività di immersione, l'indennità è dovuta, nei giorni di assenza dal servizio, in misura corrispondente alla media, ragguagliata a mese, delle indennità orarie percepite nel semestre precedente.»

«Tabella C

Indennità di rischio per operatori subacquei

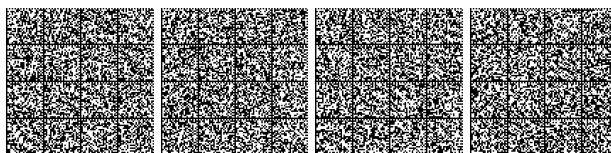
Profondità massima raggiunta durante l'immersione (in metri)	Indennità (in lire) per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a:			Indennità (in lire) per ogni ora di immersione in saturazione
	Aria	Miscele sintetiche	Ossigeno	
1	2	3	4	5
Ø-12	1.200	1.600	2.400	600
13-25	1.600	2.400	3.400	800
26-40	2.000	3.400	-	1.000
41-55	3.000	4.400	-	1.200
56-80	5.000	6.000	-	1.400
81-110	6.000	7.000	-	1.600
111-150	-	8.000	-	2.000
151-200	-	9.000	-	2.500
oltre 200	-	10.000	-	3.000

».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57:

«Art. 16 (*Indennità per attività di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza*). — 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, nell'ambito delle attività delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al personale della Polizia di Stato in servizio presso gli Uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 1, 2, 3 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, spetta un'indennità, per turno di servizio, di euro 5,00 per le fasce serali e di euro 10,00 per le fasce notturne, in relazione all'effettivo impiego nei servizi esterni di pronto intervento e soccorso pubblico, organizzati in turni continuativi, sulla base di ordini formali di servizio e coordinati dalle sale operative delle questure e dalle sale operative o dalle sale radio dei commissariati distaccati di pubblica sicurezza e dalle sale operative o dalle sale radio degli uffici di Specialità. Nelle fasce serali e



notturne sono ricomprese, rispettivamente, le fasce orarie dalle 19 alle 01, ovvero dalle 18 alle 24 o dalle 19 alle 24, e le fasce orarie dalle 01 alle 07, ovvero dalle 24 alle 06 o dalle 24 alle 07 o dalle 22 alle 07.

2. L'indennità di cui al comma 1 spetta anche al personale che nelle medesime fasce orarie presta servizio nelle sale operative di cui al medesimo comma 1 e concorre al dispositivo di controllo del territorio a supporto delle unità operative esterne.

3. L'indennità di cui al comma 1 spetta anche al personale in servizio negli uffici ivi indicati che, nelle stesse fasce orarie, con turni di servizio di durata non inferiore alle tre ore continuative, sulla base di ordini formali di servizio, concorre al dispositivo di controllo del territorio a supporto delle unità operative esterne sotto il coordinamento delle sale operative di cui al medesimo comma.

4. Al personale impiegato occasionalmente in servizi di controllo del territorio organizzati in turni continuativi nelle fasce di cui al comma 1, l'indennità di cui al medesimo comma viene corrisposta in ragione dei turni di servizio effettuati.

5. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con l'indennità di missione e con le indennità di ordine pubblico di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ferme restando le disposizioni adottate, in via eccezionale e limitatamente al periodo pandemico, per le attività di controllo del territorio finalizzate all'osservanza delle prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da COVID-19, per le quali è attribuito il compenso per le attività di controllo del territorio e l'indennità di ordine pubblico.

6. Con determinazione del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza è stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennità di cui al presente articolo, il numero dei turni in relazione ai quali può essere corrisposta la medesima indennità, con facoltà di rimodulazione degli stessi per corrispondere ad esigenze sopravvenute o straordinarie di funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali nell'ambito delle correlate disponibilità finanziarie.»

— Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:

«Art. 10 (*Indennità di ordine pubblico*). — 1. L'indennità di ordine pubblico fuori sede di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di € 26,00.

2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 10 citato al comma 1.

3. L'indennità di ordine pubblico in sede è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di € 13,00.

4. Le indennità di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte anche al personale che, a seguito di infermità o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio, non può completare il previsto turno di quattro ore.

5. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.»

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57:

«Art. 18 (*Indennità di specificità del Corpo di polizia penitenziaria*). — 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, di vigilanza ed osservazione detenuti nelle sezioni detentive, di traduzione o di piantonamento di detenuti, nonché al personale individuato ai sensi dell'articolo 45, decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 spetta un'indennità, per ciascun turno di servizio, non inferiore alle tre ore continuative, di euro 1,50.

2. Con determinazioni del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Capo Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità sono stabiliti annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennità di cui al presente articolo, il numero dei rispettivi turni in relazione ai quali può essere corrisposta la medesima indennità, con facoltà di rimodulazione degli stessi per corrispondere ad esigenze sopravvenute o straordinarie di funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali nell'ambito delle correlate disponibilità finanziarie.»

Note all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57:

«Art. 17 (*Indennità per il personale in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber*). — 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato in possesso delle qualifiche professionali nel settore cyber, individuate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, in servizio nelle strutture centrali e periferiche dell'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazioni, impiegato nei servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale e nella tutela della sicurezza delle reti, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, spetta un'indennità giornaliera di euro 5,00 per ogni giorno di effettivo impiego.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta, altresì, con la stessa decorrenza al personale della Polizia di Stato, in possesso delle qualifiche ivi indicate, effettivamente impiegato, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e gli Uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, in attività di protezione delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici, delle comunicazioni elettroniche e di risposta agli eventi di sicurezza informatica dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

3. Con determinazione del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza è stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennità di cui al presente articolo, il numero delle giornate in relazione alle quali può essere corrisposta la medesima indennità, con facoltà di rimodulazione delle stesse per corrispondere ad esigenze sopravvenute o straordinarie di funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali nell'ambito delle correlate disponibilità finanziarie.»

Note all'art. 17:

— Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, come modificato dal presente decreto:

«Art. 22 (*Congedo e riposo solidale*). — 1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli e/o il coniuge convivente, ovvero il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero i genitori conviventi, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti, nonché i genitori non conviventi, affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata:

a) il congedo ordinario spettante e non ancora fruito, eccedente le quattro settimane annue, quantificato in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;

b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

2. La cessione di cui al comma 1:

a) è a titolo volontario e gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile;

b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e può essere effettuata sia mediante cessione diretta che con sistemi centralizzati, secondo procedure definite da ciascuna Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a seguito di contrattazione collettiva integrativa a livello centrale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto.

3. Il dipendente ricevente:

a) all'atto della formalizzazione della richiesta di cessione deve presentare all'Amministrazione di appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità di cui al comma 1, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;

b) può chiedere massimo trenta giorni, fruibili anche consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di centoventi giorni annui;



c) può avvalersi dei giorni ricevuti solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di congedo ordinario e di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima.

4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilità del ricevente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari i termini previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 per la fruizione del congedo ceduto e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il riposo ceduto.

5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ricevuti devono essere restituiti dal dipendente ricevente, se ancora utilemente fruibili secondo i termini di cui al comma 4, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2, lettera b). Resta esclusa ogni possibilità di corrispondere trattamenti economici sostitutivi.».

Note all'art. 18:

— Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, come modificato dal presente decreto:

«Art. 24 (*Tutela della genitorialità*). — 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile si applicano le seguenti disposizioni:

a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di età per provvedere alle materiali esigenze del minore;

b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;

c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore;

d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio convivente;

e) divieto di inviare in missione all'estero, fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei turni;

f) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale risultano già godere delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

f-bis) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal servizio notturno per l'assistenza dei figli affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata;

g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;

h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in turni continuativi articolati sulle 24 ore.

2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attività scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 170 del 2010.

3. Al lavoratore padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di congedo per paternità. Tale periodo è escluso dal limite massimo di congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.».

Note all'art. 19:

— Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 recante: «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare "Triennio normativo ed economico 2016-2018"» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2018, come modificato dal presente decreto:

«Art. 8 (*Congedo parentale*). — 1. Al personale con figli minori di dodici anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui dall'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono concessi, alternativamente, a richiesta del dipendente e comunque per un periodo complessivamente non superiore a quello previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto:

a) il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di dodici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto;

b) il congedo parentale determinato ai sensi del citato articolo 34, comma 1, primo periodo.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di inizio del congedo.

3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.

4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.

4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono il congedo ordinario spettante né l'importo della tredicesima mensilità e sono computati per intero nell'anzianità di servizio.

5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio.

7. Al personale collocato in congedo di maternità o di paternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.

8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilità.

9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.».

Note all'art. 21:

— Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come modificato dal presente decreto:

«Art. 32 (*Permessi sindacali*). — 1. Per l'espletamento del loro mandato, i dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni



sindacali rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 31, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è determinato rispettivamente in cinquecentoventimila ore per la Polizia di Stato, in duecentoventimila ore per il Corpo di polizia penitenziaria ed in quarantottomila ore per il Corpo forestale dello Stato.

3. Alla ripartizione degli specifici monte ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera A) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente provvedono, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, le amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo di ciascun anno. Il monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile è ripartito tra le organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale alle rispettive amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell'art. 93, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del decreto, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.

Nel periodo 1° gennaio-31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'amministrazione può autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25% del contingente previsto nell'anno precedente per ciascuna organizzazione sindacale avente titolo 21.

4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in favore del personale di cui al comma 1, sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la Partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'amministrazione.

5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio; da comunicarsi in forma scritta entro tre giorni.

6. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto l'organizzazione sindacale interessata provvederà a darne comunicazione al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente.

7. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, i permessi sindacali sono autorizzati in misura pari alle ore corrispondenti al turno di servizio giornaliero secondo la durata prevista dalla programmazione settimanale e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4.

8. Nel limite del 50% del monte ore assegnato da ciascuna amministrazione possono essere autorizzati permessi sindacali di durata superiore al limite dei nove turni giornalieri per ciascun mese, previsti dal comma precedente, alle organizzazioni sindacali aventi titolo che ne facciano richiesta nominativa alle amministrazioni centrali entro il termine di trenta giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto. L'amministrazione, verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

8-bis. La fruizione dei permessi sindacali in forma cumulativa, ai sensi del precedente comma 8, non esclude la possibilità di fruire, nello stesso mese, sempre non oltre il limite mensile di nove turni giornalieri di servizio per ciascun dirigente sindacale, dei permessi sindacali previsti dal comma 7.

9. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

10. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Note all'art. 22:

— Per i riferimenti all'articolo 32, del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 si vedano le note all'articolo 21:

Note all'art. 23:

— Si riporta il testo dell'articolo 34 del citato decreto del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come modificato da presente decreto:

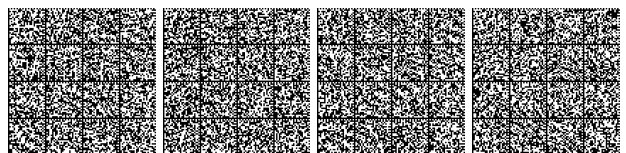
«Art. 34 (Adempimenti delle amministrazioni - Responsabilità). — 1. Ai fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui al comma 2 dell'articolo 31 ed al comma 3 dell'articolo 32, le amministrazioni centrali forniscono alle rispettive organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Ai fini della consistenza associativa vengono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50% dello stipendio. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con le predette amministrazioni centrali, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. Le amministrazioni centrali inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell'art. 93, secondo comma della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente. *La revoca della delega è consegnata dall'interessato all'Amministrazione direttamente ovvero è trasmessa a mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo posta elettronica certificata. La revoca può essere, altresì, consegnata all'Amministrazione per il tramite dell'Organizzazione sindacale con i predetti mezzi di trasmissione.*

3. Le Organizzazioni sindacali depositano presso ciascuna amministrazione un modello di delega per la riscossione del contributo sindacale e uno per la revoca. *Le deleghe sono consegnate dall'Organizzazione sindacale all'Amministrazione direttamente ovvero sono trasmesse a mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo posta elettronica certificata.* Le deleghe hanno efficacia, ai fini contabili, dal primo giorno del mese successivo a quello della data del timbro di accettazione apposto sulla delega dall'ufficio ricevente.

4. In attuazione dell'art. 43, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un comitato paritetico al quale partecipano le organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, che delibera anche sulle contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe qualora permangano valutazioni difformi con le singole amministrazioni.

5. Entro il 31 marzo di ciascun anno, le amministrazioni di appartenenza del personale interessato, utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti



dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente.

6. Entro la stessa data del 31 marzo di ciascun anno, le stesse amministrazioni utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2, sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto.

6-bis. *I competenti uffici delle Amministrazioni interessate forniscono, a richiesta dei rispettivi soggetti sindacali, entro il termine di dieci giorni, i dati, anche nominativi, riferiti alle revocche delle deleghe conferite in loro favore. La trasmissione dei predetti dati è finalizzata ad assicurare la comunicazione in forma scritta della revoca anche all'organizzazione sindacale interessata, come anche previsto per la Polizia di Stato dall'articolo 93, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.*

7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre ispezioni nei confronti delle amministrazioni che non ottemperino tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 5 e 6 e può fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assenti preventivi richiesti dalle stesse amministrazioni ai sensi dell'articolo 31, comma 3, e dell'articolo 33, comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall'amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 5 e 6, distinti per amministrazioni di appartenenza del personale interessato, per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della Pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

9. I dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.

10. Le norme del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»

Note all'art. 24:

— Si riporta il testo dell'articolo 20, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 1995:

«Art. 20 (*Pari opportunità*). — 1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, vengono istituiti, presso ciascuna delle Amministrazioni interessate dal presente decreto, con la presenza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'Accordo sindacale recepito con il medesimo decreto, appositi comitati per le pari opportunità che propongono misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazionano, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.

2. I comitati, presieduti da un rappresentante dell'Amministrazione, sono composti, in pari numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'Accordo sindacale recepito con il presente decreto e da funzionari in rappresentanza dell'Amministrazione.

2-bis. L'Amministrazione dovrà prevedere forme di valorizzazione e di pubblicizzazione del lavoro dei comitati anche mediante inserimento nel sito web di ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile.

2-ter. I comitati dovranno essere rinnovati almeno ogni 4 anni in coincidenza con i rinnovi contrattuali.

3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 232, come sostituito dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito dalla legge 6 luglio 1994, n. 433, si applica anche alle dipendenti del Corpo Forestale dello Stato.»

Note all'art. 25:

— Per i riferimenti all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice dell'ordinamento militare» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 8 maggio 2010:

«Art. 1476 (*Principi generali e competenze*). — 1. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo assoluto, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione.

2. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi delle disposizioni del presente capo.

3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari, di seguito "APCSM".

4. L'adesione alle APCSΜ è libera, volontaria e individuale.

5. Non possono aderire alle APCSΜ coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 29, 32, 40 e 44-bis, il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, limitatamente agli allievi.»

Note all'art. 26:

— Per i riferimenti agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, si vedano le note all'articolo 2.

— Per i riferimenti alla legge 29 aprile 1976, n. 177, si vedano le note all'articolo 2.

— Per i riferimenti all'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 si vedano le note all'articolo 2.

— Si riporta il testo dell'articolo 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57:

«Art. 31 (*Forze di polizia ad ordinamento militare*). — 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.»

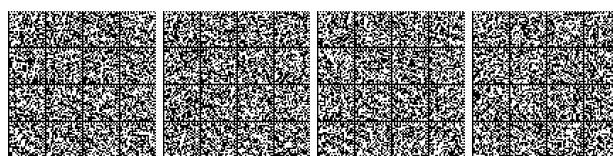
— Per i riferimenti al comma 609, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 27:

— Si riporta il testo dell'articolo 920, del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

«Art. 920 (*Norme comuni in materia di sospensione dall'impiego*). — 1. Al militare durante la sospensione dall'impiego compete la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà.



2. La sospensione dall'impiego è disposta con decreto ministeriale e può essere applicata anche nei confronti del militare in aspettativa, trasferendolo dalla posizione in cui si trova in quella di sospensione dall'impiego.

3. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la sospensione è disposta con determinazione del Comandante generale.

4. L'ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre un biennio è considerato in soprannumero agli organici ovvero non computato nella consistenza massima del grado di appartenenza per tutto il tempo dell'ulteriore durata della sospensione.

5. La cessazione dal servizio, a qualunque titolo prestato, non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti del militare sospeso.».

— Per i riferimenti all'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si vedano le note all'articolo 3.

Note all'art. 28:

— Si riporta l'articolo 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57:

«Art. 34 (*Indennità pensionabile*). — 1. A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Gradi ed equiparati	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
Capitano	64,59	932,67
Tenente	63,92	923,12
Sottotenente	61,41	886,79
Luogotenente “carica speciale” Luogotenente “cariche speciali”	63,23	913,13
Luogotenente	63,23	913,13
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	62,50	902,50
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	62,50	902,50
Maresciallo capo	59,82	863,80
Maresciallo ordinario	57,96	836,98
Maresciallo	56,14	810,72
Brigadiere capo “qualifica speciale”	57,69	83
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	57,69	83
Brigadiere capo	57,69	833,08
Brigadiere	54,44	786,21
Vice Brigadiere	54,19	782,53
Appuntato scelto “qualifica speciale”	49,32	71
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	49,32	71
Appuntato scelto	49,32	712,20
Appuntato	45,13	651,70
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	41,92	60
Carabiniere/Finanziere	39,56	571,26

».

Note all'art. 29:

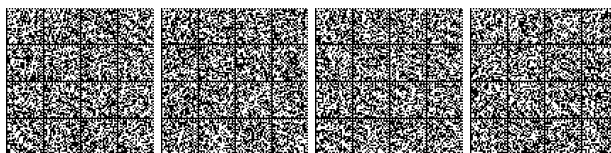
— Si riporta il testo dell'articolo 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come modificato dal presente decreto:

«Art. 53 (*Efficienza dei servizi istituzionali*). — 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del secondo quadriennio normativo Polizia e all'articolo 23 del biennio economico Polizia 2000-2001 sono ulteriormente incrementate, come da tabella «A» allegata al presente decreto:

a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione;

b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 43, comma 4, del presente decreto.

2. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.



3. Le risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a:

- a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
- b) incentivare l'impegno del personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
- c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità o disagio anche con particolare riguardo, per l'Arma dei carabinieri, al personale in forza al Gruppo intervento speciale;
- d) compensare la presenza qualificata;
- e) compensare l'incentivazione della produttività collettiva al fine del miglioramento dei servizi;
- f) compensare, per quanto riguarda il personale dell'Arma dei carabinieri, le specifiche funzioni investigative e di controllo del territorio, nonché, per quanto riguarda il personale del Corpo della guardia di finanza, le specifiche funzioni di Polizia economico-finanziaria.

4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti Generali formulata all'esito delle procedure di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le modalità applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.

4-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 4, le Amministrazioni inviano alle APCSM firmatarie dell'ultimo accordo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, lo schema di provvedimento, in merito al quale le APCSM esprimono, entro 20 giorni dalla ricezione, pareri e proposte in ordine ai criteri ivi indicati per la destinazione, l'utilizzazione e le modalità di attribuzione delle risorse.

4-ter. Le Amministrazioni adottano il provvedimento di cui al comma 4-bis ove la maggioranza delle APCSM firmatarie, di cui al comma 4-bis, stabilita tenendo conto della rispettiva percentuale di rappresentatività determinata per l'emanazione del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'art. 1480, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, esprime parere favorevole, anche mediante silenzio assenso, sullo schema di provvedimento inviato dall'Amministrazione.

4-quater. Fuori dai casi di cui al comma 4-ter, nei 30 giorni successivi all'acquisizione dei pareri e delle proposte di cui al comma 4-bis, l'Amministrazione e le APCSM firmatarie, di cui al comma 4-bis, svolgono apposite riunioni all'esito delle quali l'Amministrazione trasmette un nuovo schema di provvedimento alle medesime APCSM, che entro 10 giorni dalla ricezione esprimono il proprio parere. Decorso tale termine, se ricorrono le condizioni di cui al comma 4-ter, il provvedimento è adottato. In assenza di parere favorevole della maggioranza delle predette APCSM, il provvedimento è adottato utilizzando di massima i criteri previsti nel decreto ministeriale riferito all'anno precedente.

4-quinquies. Durante il periodo in cui si svolgono le procedure di cui ai commi 4-bis e 4-quater, le Amministrazioni non adottano provvedimenti al riguardo.

4-sexies. In deroga al comma 4-quater, solo per l'emanazione del decreto riferito all'anno 2024, lo schema di provvedimento proposto dalle Amministrazioni è trasmesso al Ministro della difesa e al Ministro dell'economia e delle finanze, dai rispettivi Comandanti Generali, acquisito il parere favorevole della maggioranza delle APCSM firmatarie di cui al comma 4-bis.

5. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.».

Note all'art. 30:

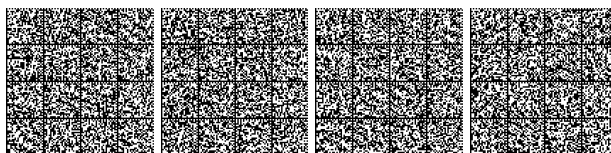
— Si riporta il testo dell'articolo 43, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:

«Art. 43 (Effetti dei nuovi stipendi). — (Omissis)

4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 42 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è soppresso l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:

Livello			Feriale	Festiva notturna	o	Notturna festiva
livello V	Euro		9,65	10,91		12,59
livello VI	Euro		10,26	11,60		13,39
livello VI - bis	Euro		10,74	12,14		14,00
livello VII	Euro		11,21	12,67		14,62
livello VII - bis	Euro		11,71	13,24		15,27
livello VIII	Euro		12,27	13,87		16,01
livello IX	Euro		13,48	15,24		17,58

».



— Si riporta l'articolo 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57:

«Art. 38 (*Lavoro straordinario*). — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2021		Feriale	Notturno o festivo	Notturno festivo
Gradi ed equiparati	Parametri	Euro	Euro	Euro
Capitano	150,50	16,11	18,22	21,02
Tenente	148,00	15,85	17,93	20,69
Sottotenente	136,75	14,64	16,57	19,11
Luogotenente “carica speciale”/Luogotenente “cariche speciali”	148,00	15,85	17,93	20,69
Luogotenente	143,50	15,37	17,39	20,06
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	140,00	14,99	16,96	19,56
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	137,50	14,72	16,64	19,20
Maresciallo capo	133,50	14,30	16,18	18,66
Maresciallo ordinario	131,00	14,02	15,86	18,30
Maresciallo	124,75	13,36	15,11	17,43
Brigadiere capo “qualifica speciale”	131,00	14,02	15,86	18,30
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	125,75	13,47	15,24	17,58
Brigadiere capo	124,25	13,31	15,06	17,37
Brigadiere	121,50	13,01	14,72	16,98
Vice Brigadiere	116,75	12,50	14,14	16,31
Appuntato scelto “qualifica speciale”	121,50	13,01	14,72	16,98
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	117,00	12,53	14,17	16,35
Appuntato scelto	116,50	12,48	14,12	16,29
Appuntato	112,00	11,99	13,56	15,65
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	108,50	11,62	13,15	15,17
Carabiniere/Finanziere	105,25	11,28	12,76	14,72

».

Note all'art. 31:

— Si riporta il testo dell'articolo 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, come modificato dal presente decreto:

«Art. 27 (*Orario di lavoro*). — 1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

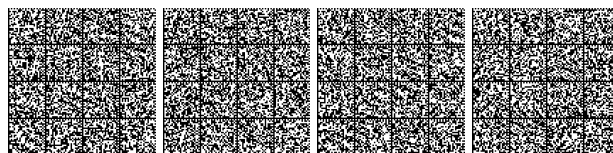
2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, le licenze ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui al comma 4 e i riposi compensativi.

3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.

4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 8,00.

5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

6. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non è monetizzabile.



7. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo.

8. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per la fruizione dei recuperi di cui al comma 7 per il personale successivamente inviato in missione all'estero è di un anno dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio».

— Si riporta il testo del comma 605, dell'articolo 1, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234:

«605. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 604, la somma di 52,18 milioni di euro del fondo ivi previsto è ripartita annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nell'allegato 8 annesso alla presente legge, per essere destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario. Le risorse residue di cui al presente comma sono destinate all'incremento delle disponibilità dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.».

Nota all'art. 32:

— Per i riferimenti al testo dell'articolo 3 e della Tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, si vedano le note all'articolo 7.

Nota all'art. 33:

— Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio 2019-2021»», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2022:

«Art 13 (Indennità di impiego operativo ai sensi della legge 23 marzo 1983, n. 78 e altre indennità). — (Omissis)

4. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso dei brevetti di «acquisitore obiettivi» o di «ranger» rispettivamente in servizio presso il 185° reggimento paracadutisti Ricognizione ed Acquisizione Obiettivi ed il 4° reggimento alpini paracadutisti, ovvero in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali, compete un'indennità supplementare mensile nella misura del 170 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

(Omissis)».

— Si riporta il testo dell'articolo 51 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57:

«Art. 51 (Indennità mensile artificieri). — 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale specializzato artificiere, in possesso della qualifica di operatore improvised explosive device disposal (IEDD), conventional munitions disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD) ed effettivamente impiegato in relazione alla qualifica posseduta è attribuita un'indennità mensile pari a euro 100,00.».

Nota all'art. 34:

— Si riporta il testo dell'articolo 46, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57:

«Art. 46 (Indennità per attività di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza). — 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, nell'ambito delle attività delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio presso i reparti di cui agli articoli 173, comma 1, lettere c), d), e), 174, limitatamente ai reparti della linea mobile a supporto dell'organizzazione territoriale, e 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, impiegato in servizi preventivi di

controllo del territorio, compete, per ciascun servizio di cui al comma 2 svolto nella fascia serale o notturna, e di durata non inferiore alle tre ore continuative, un'indennità nella misura di:

a) euro 5, per ciascun servizio che abbia inizio tra le ore 18:00 e le 21:59;

b) euro 10, per ciascun servizio che abbia inizio tra le ore 22:00 e le ore 03:00.

2. Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, per servizi preventivi di controllo del territorio si intendono pattuglie, pattugliamenti e perlustrazioni svolti indossando esclusivamente l'uniforme prescritta dal relativo regolamento.

3. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta, per i servizi svolti nelle medesime fasce orarie, al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato presso le centrali operative dell'organizzazione territoriale, nonché a quello appartenente ad altri reparti, quando impiegato a supporto dei servizi di cui al comma 2, purché formalmente disposti nell'ambito dell'organizzazione territoriale.

4. L'indennità di cui al presente articolo:

a) non è cumulabile con quella di missione nonché con quella di ordine pubblico di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ferme restando le disposizioni adottate, in via eccezionale e limitatamente al periodo pandemico, per le attività di controllo del territorio finalizzate all'osservanza delle prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da COVID-19, per le quali è attribuito il compenso per le attività di controllo del territorio e l'indennità di ordine pubblico;

b) è corrisposta una sola volta al personale impiegato in servizi plurimi consecutivi.

5. Con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri è stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennità di cui al presente articolo, il numero dei servizi di cui ai commi 2 e 3 in relazione ai quali può essere corrisposta la medesima indennità, con facoltà di rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali e in funzione delle correlate disponibilità finanziarie.».

— Si riporta il testo dell'articolo 49, del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:

«Art. 49 (Indennità di ordine pubblico). — 1. L'indennità di ordine pubblico fuori sede di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è corrisposta, per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di € 26,00.

2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 10 citato al comma 1.

3. L'indennità di ordine pubblico in sede è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di € 13,00.

4. Le indennità di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte anche al personale che, a seguito di infermità o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio, non può completare il previsto turno di quattro ore.

5. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto.».

Nota all'art. 35:

— Si riporta il testo dell'articolo 49 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57:

«Art. 49 (Indennità per attività ispettiva tributaria). — 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Guardia di finanza spetta un'indennità giornaliera di euro 5,00 in relazione all'effettivo svolgimento, per almeno 6 ore giornaliere di servizio, di attività di verifica o di controllo fiscale sostanziale ai fini delle imposte sui redditi, dell'IIVA, dell'IRAP, delle accise e delle altre imposte sulla produzione e sui consumi nonché di controllo a posteriori in materia di dazi doganali ovvero di attività di polizia giudiziaria svolte su delega dell'autorità giudiziaria relativamente a reati tributari nei predetti settori.

2. L'indennità di cui al comma 1 spetta al personale della Guardia di finanza in servizio presso le articolazioni dei reparti di cui agli articoli 5, commi 4 e 5, e 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, istituzionalmente deputate allo svolgimento delle attività di cui al medesimo comma 1.



3. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza è stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennità di cui al presente articolo, il numero delle giornate lavorative in relazione alle quali può essere corrisposta la medesima indennità, con facoltà di rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali e in funzione delle correlate disponibilità finanziarie.».

— Si riporta il testo degli articoli 5 e 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.44 del 23 febbraio 1999:

«Art. 5 (*Comandi e organi di esecuzione del servizio a livello territoriale*). — 1. I comandi interregionali sono retti da un generale di corpo d'armata e hanno alle dipendenze, di norma, due o più comandi regionali.

2. I comandi regionali sono retti da un generale di divisione o da un generale di brigata e sono costituiti, di norma, da due o più comandi provinciali, da un nucleo di polizia economico-finanziaria, da uno o più centri di addestramento e da comandi e reparti operativi, terrestri, navali e aerei.

3. I comandi provinciali sono retti da generale di brigata o ufficiale superiore e sono costituiti, di norma, da un nucleo di polizia economico-finanziaria e da gruppi e reparti operativi, terrestri, navali e aerei.

4. I nuclei di polizia economico-finanziaria:

a) sono unità ad alta specializzazione nell'investigazione tributaria, economica e finanziaria;

b) si articolano su un numero vario di gruppi, di sezioni ed unità minori ed hanno rango variabile in relazione all'ampiezza territoriale ed alla rilevanza economica della circoscrizione in cui operano.

5. I gruppi e gli altri reparti operativi hanno consistenza organica e livello ordinativo variabile in relazione alla situazione socio-economica ed alle esigenze operative dell'area di competenza.

Art. 6 (*Comandi e organi dei reparti speciali*). — 1. Il comando dei reparti speciali è retto da un generale di corpo d'armata e ha alle dipendenze uno o più comandi e nuclei speciali, nonché il comando aeronavale centrale.

2. I nuclei speciali:

a) sono unità ad alta specializzazione per l'investigazione in determinate materie;

b) si articolano su un numero vario di gruppi, di sezioni ed unità minori, hanno rango variabile e sono costituiti per corrispondere ad autorità istituzionali centrali ovvero quando l'efficacia del controllo richieda un dispositivo unitario.

3. Il comando aeronavale centrale è retto da un ufficiale generale ed ha alle dipendenze un comando operativo aeronavale, il centro navale, il centro aviazione ed i gruppi aeronavali.».

Note all'art. 37:

— Si riporta il testo dell'articolo 173 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

«Art. 173 (*Organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri*). — 1. L'organizzazione territoriale, componente fondamentale dell'Arma, comprende:

a) Comandi interregionali, retti da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi regionali, nonché assicurano la gestione della disciplina e l'attività ispettiva tecnico-logistica;

b) Comandi regionali, con competenza sul territorio di una o più regioni amministrative, retti da generale di divisione o di brigata, cui risale la responsabilità della gestione del personale e competono le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo delle attività dei comandi provinciali, nonché assicurano attraverso i propri organi, il sostegno tecnico, logistico e amministrativo di tutti i reparti dell'Arma dislocati nell'area di competenza, anche se appartenenti ad altre organizzazioni;

c) Comandi provinciali, retti da generale di brigata o da colonnello, cui sono attribuite, le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti, e la responsabilità dell'analisi e del raccordo delle attività operative e di contrasto della criminalità

condotta nella provincia anche da reparti di altre organizzazioni dell'Arma;

d) Comandi a livello infraprovinciale, retti da ufficiale e differenzialmente strutturati in rapporto alla loro estensione e rilevanza operativa, cui compete prioritariamente la responsabilità della direzione e del coordinamento delle attività di controllo del territorio e di contrasto delle manifestazioni di criminalità a rilevanza locale, nonché l'assolvimento dei compiti militari;

e) Comandi di stazione, peculiari articolazioni di base dell'Arma dei carabinieri a livello locale, cui compete la responsabilità diretta del controllo del territorio e delle connesse attività istituzionali, nonché l'assolvimento dei compiti militari. Sono retti, di massima e in relazione alla rilevanza dell'impegno operativo, da luogotenente, maresciallo maggiore o maresciallo capo.

2. L'organizzazione territoriale, struttura essenziale per il controllo del territorio, costituisce riferimento per i reparti delle altre organizzazioni dell'Arma nell'espletamento delle attività di rispettiva competenza.».

— Per i riferimenti all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 si vedano le note all'articolo 35.

Note all'art. 38:

— Si riporta il testo degli articoli 47 e 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57:

«Art. 47 (*Indennità per il personale dell'Arma dei carabinieri in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber*). — 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale dell'Arma dei carabinieri, in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber, in forza presso il Centro di sicurezza telematica, le sezioni della Direzione di telematica e del Polo di telematica del Comando Generale, impiegato nei servizi di sicurezza e protezione delle reti informatiche e telematiche dell'Arma dei carabinieri, spetta un'indennità giornaliera di euro 5,00 per ogni giorno di effettivo impiego.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta, altresì, con la stessa decorrenza, al personale dell'Arma dei carabinieri in possesso delle qualifiche ivi indicate, effettivamente impiegato presso il Comando per le operazioni in rete dello Stato Maggiore della difesa.

3. Con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri è stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennità di cui al presente articolo, il numero delle giornate lavorative in relazione alle quali può essere corrisposta la medesima indennità, con facoltà di rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali e in funzione delle correlate disponibilità finanziarie.».

«Art.50 (*Indennità per il personale della Guardia di finanza in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber*). — 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Guardia di finanza in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber spetta un'indennità giornaliera di euro 5,00 in relazione all'effettivo impiego in servizio presso uno dei seguenti Reparti:

a) Direzione Telematica del Comando Generale, nelle Sezioni deputate allo svolgimento di attività di protezione delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici e delle comunicazioni elettroniche dalle minacce informatiche;

b) Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, nelle articolazioni con compiti di supporto agli eventi cibernetici riferiti alle infrastrutture informatiche del Corpo;

c) Reparti Tecnico-Logistico-Amministrativi, per attività di incident response.

2. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza è stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennità di cui al presente articolo, il numero delle giornate lavorative in relazione alle quali può essere corrisposta la medesima indennità, con facoltà di rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali e in funzione delle correlate disponibilità finanziarie.».



Note all'art. 39:

— Si riporta il testo dell'articolo 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022 n. 57, come modificato dal presente decreto:

«Art. 53 (Licenza e riposo solidale). — 1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli e/o il coniuge convivente, ovvero il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti:

a) la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;

b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

2. La cessione di cui al comma 1:

a) è a titolo volontario e gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile;

b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e può essere effettuata sia mediante cessione diretta che con sistemi centralizzati, secondo procedure definite da ciascuna Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa acquisizione del parere delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. Il militare ricevente:

a) all'atto della formalizzazione della richiesta di cessione deve presentare all'Amministrazione di appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità di cui al comma 1, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;

b) può chiedere massimo trenta giorni, fruibili anche consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di centoventi giorni annui;

c) può avvalersi dei giorni ricevuti solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di licenza ordinaria e di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937 allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'istituto può essere fruito anche dal personale che ha necessità di assistere il genitore:

a) convivente che, per le particolari condizioni di salute in cui versa, necessita di cure costanti;

b) non convivente, affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.

4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilità del ricevente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari i termini previsti dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, per la fruizione della licenza ceduta e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il riposo ceduto.

5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ricevuti devono essere restituiti dal ricevente, se ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al comma 4, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2, lettera b). Resta esclusa ogni possibilità di corrispondere trattamenti economici sostitutivi.»

Note all'art. 40:

— Si riporta il testo dell'articolo 55 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022 n. 57, come modificato dal presente decreto:

«Art. 55 (Tutela della genitorialità). — 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le seguenti disposizioni:

a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di età per provvedere alle materiali esigenze del minore;

b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;

c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal servizio notturno o dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore;

d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio convivente;

e) divieto di inviare in missione all'estero, fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei servizi;

f) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale risultano già godere delle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

f-bis) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal servizio notturno per l'assistenza dei figli affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.

g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;

h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in servizi continuativi articolati sulle 24 ore.

2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attività scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 170 del 2010.

3. Al militare padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di licenza straordinaria. Tale periodo è escluso dal limite massimo di licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.»

Note all'art. 41:

— Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, come modificato dal presente decreto.

«Art. 25 (Licenza straordinaria per congedo parentale). — 1. Al personale con figli minori di dodici anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono concessi, alternativamente a richiesta del militare e comunque per un periodo complessivamente non superiore a quello previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto:

a) la licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di dodici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto;

b) il congedo parentale determinato ai sensi del citato articolo 34, comma 1, primo periodo.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di inizio della licenza.

3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.



4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.

4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono la licenza ordinaria spettante né l'importo della tredicesima mensilità e sono computati per intero nell'anzianità di servizio.

5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è concesso un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio.

7. Al personale collocato in congedo di maternità o di paternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.

8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilità.

9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.»

Note all'art. 42:

— Per i riferimenti al testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 43:

— Si riporta il testo dell'articolo 1478 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

«Art. 1478 (*Rappresentatività*). — 1. Le APCSM per essere considerate rappresentative a livello nazionale devono raggiungere un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si rende necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime.

2. Se l'APCSM è invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, per essere considerata rappresentativa a livello nazionale, essa deve raggiungere un numero di iscritti non inferiore al 3 per cento della forza effettiva della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata alla medesima data di cui al comma 1. In mancanza del numero di iscritti di cui al primo periodo, l'APCSM può essere considerata rappresentativa a livello nazionale delle sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare per le quali raggiunge la quota minima di iscritti del 4 per cento.

3. Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio.

4. Ai fini del calcolo della consistenza associativa, la forza effettiva complessiva delle Forze armate e della Forza di polizia a ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi dell'articolo 1476, comma 5, non può aderire alle APCSM.

5. Le APCSM in possesso dei requisiti di cui al presente articolo sono riconosciute rappresentative a livello nazionale con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze.»

Note all'art. 44:

— Per i riferimenti al testo dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si vedano la nota all'articolo 43.

Note all'art. 45:

— Per i riferimenti al testo dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si vedano la nota all'articolo 43.

Note all'art. 46:

— Si riporta il testo dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 03 agosto 1999, come modificato dal presente decreto:

«Art. 64 (*Servizi interni di caserma*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'articolo 17 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, è sostituito dal seguente:

“Articolo 17 - 1. Ove sia disposto di assicurare, per turni anche unici, servizi interni di caserma presso reparti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, al personale impiegato in tali servizi compete, per ogni ora in aggiunta all'orario di lavoro settimanale, un compenso orario, non cumulabile con quello per lo straordinario e cumulabile con l'indennità per servizio notturno e festivo, in misura non inferiore al 10% di quello stabilito per ogni ora di lavoro straordinario. Con autonome determinazioni dei rispettivi Comandanti generali, d'intesa previa informazione alle rappresentanze militari centrali ai sensi dell'articolo 59, sono stabiliti l'entità del compenso e la tipologia dei servizi, nell'ambito delle somme assegnate con decreto 25 luglio 1990 del Ministro della difesa e delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.”

2. Le ore eccedenti l'orario di lavoro, per le quali non possa provvedersi al pagamento per esaurimento delle risorse di cui al comma 1, devono essere compensate o recuperate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di effettuazione della prestazione, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.»

25G00046

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-SOL-004) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 2 0 1 2 5 0 4 1 8 *

€ 6,00

